

Dignitas

percorsi di carcere e di giustizia

N°6 - 2004
Supplemento a
Servir Centro Astalli
N° 12 (Dicembre) 2004

*Per la difesa della dignità delle
persone detenute ed ex detenute;
per una cultura della pena e della riabilitazione
improntate a umanità, diritto, inclusione;
per il sostegno solidale
dei progetti di vita "dopo e fuori";
per una giustizia capace di guardare oltre il
modello retributivo.*

Ubuntu è molto difficile da rendere in una lingua occidentale. È una parola che riguarda l'intima essenza dell'uomo.

Quando vogliamo lodare grandemente qualcuno, diciamo: "Yu, u nobuntu"- "il tale ha ubuntu". Ciò significa che la persona in questione è generosa, accogliente, benevola, sollecita, compassionevole; che condivide quello che ha.

È come dire: "La mia umanità è inestricabilmente collegata, esiste di pari passo con la tua". Facciamo parte dello stesso fascio di vita. Noi diciamo: "Una persona è tale attraverso altre persone".

Non ci concepiamo nei termini "penso dunque sono", bensì: "Io sono umano perché appartengo, partecipo, condivido. [...] Noi siamo intessuti in una fitta rete di interdipendenze: [...]. Disumanizzare l'altro significa inevitabilmente disumanizzare se stessi [...].

Perciò perdonare è davvero il modo migliore per fare l'interesse di ognuno, mentre la rabbia, il rancore e la vendetta sono corrosivi, distruggono il summum bonum, il più alto dei beni: quell'armonia collettiva che all'interno della comunità accresce l'umanità e la fratellanza di tutti i suoi membri.

Desmond Tutu

Comitato Scientifico

Adolfo Ceretti, Francesco De Luccia s.i., Luciano Eusebi, Giambattista Legnani, Leonardo Lenzi, Francesco Maisto, Alessandro Margara, Claudia Mazzucato, Antonietta Pedrinazzi

Redazione

Guido Bertagna s.i., Francesco Borroni, Antonio Casella, Sergio Segio

Segreteria di Redazione

Guido Chiaretti
www.dignitas.it - lettori@dignitas.it

Pubblicazione a cura della Sesta Opera San Fedele
www.gesuiti.it/sestaopera - sestaopera@gesuiti.it

Progetto Grafico

Tiziano Chiaretti - www.chiarettitiziano.it

Supplemento a


SERVIR CENTRO ASTALLI

Mensile di Informazione dell'Associazione
Centro Astalli per l'Assistenza agli Immigrati
Via degli Astalli 14/a - 00186 Roma - C.C.P. 19870009
Reg. Tribunale di Roma n. 297 del 9/6/1995

Direttore Responsabile: Vittoria Prisciandaro

Stampa: Tipografia Sady Francinetti - Milano

Nel rispetto della legge n. 675/96 sulla tutela delle persone e dei dati personali, la direzione di Dignitas garantisce che le informazioni relative agli abbonati, custodite nel proprio archivio elettronico, non saranno cedute ad altri e saranno utilizzate esclusivamente per l'invio della rivista.



Sommario

4	EDITORIALE	4
6	TEMI	
	- Sistema sanzionatorio nel più recente progetto di Codice Penale - V. Militello	6
	- Gli avanzi della giustizia nel secondo millennio - Monica Vitali	13
	- Paura della criminalità e crisi della modernità - Roberto Cornelli	18
	- Delitti ambientali e schiavitù di fatto come nuove categorie della criminalità economica - Pierpaolo Martucci	26
	- Quale perdono è possibile donare? - Adolfo Ceretti	32
	- L'aiuola che ci fa tanto feroci - Antonello Nociti	43
51	PIANETA CARCERE	
	- Trattamento, non intrattenimento - Maria Pia Giuffrida	51
56	MISURE ALTERNATIVE	
	- La detenzione domiciliare - A. Muschitiello e A. Pedrinazzi	56
62	MEDIAZIONE PENALE	
	- Meditazione penale: strumenti nuovi con una mentalità antica? - Francesco Di Ciò	62
	- Se il diritto promuove speranza - Claudia Mazzucato	69
80	MIGRANTI RISTRETTI	
	- Alcune riflessioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero in Italia - Paola Scevi	80

86	PAROLE DI GIUSTIZIA	86
	- La giustizia nella città - Silvana Manfredi	
	FRAMMENTI	
	- Jesuit Social Network - Italia	50
	- Convegno e seminario - 28/29 gennaio 2005	96
	COME ABBONARSI	42

HANNO COLLABORATO

Adolfo Ceretti	Professore Associato di Criminologia presso l'Università Milano-Bicocca e Coordinatore dell'Ufficio per la Mediazione di Milano.
Roberto Cornelli	Ricercatore a Transcrime, Centro interdipartimentale di ricerca sulla criminalità transnazionale dell'Università di Trento, e svolge attività di mediazione presso il Centro per la mediazione dei conflitti di Cinisello Balsamo (MI).
Francesco Di Ciò	Ricercatore presso l'Istituto per la Ricerca Sociale di Milano nel gruppo Politiche minorili e giovanili e presso l'Associazione Dike di Milano.
Maria Pia Giuffrida	Dirigente Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
Silvana Manfredi	Ha conseguito il Dottorato in Scienze Bibliche presso l'Ecole Biblique de Jérusalem e insegna Egesi dell'Antico Testamento alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.
Pierpaolo Martucci	Docente di Antropologia Criminale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste.
Claudia Mazzucato	Mediatore penale dell'Ufficio per la Mediazione di Milano. Docente di Diritto Penale e Legislazione Minorile all'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Vincenzo Militello	Ordinario di Diritto Penale Comparato nell'Università di Palermo, membro della Commissione Ministeriale per la riforma del Codice Penale.
Anna Muschitiello	Assistente Sociale Specialista in servizio presso il CSSA di Milano.
Antonello Nociti	Pubblicista, autore di <i>Guarire dall'odio</i> , Milano 2000.
Antonietta Pedrinazzi	Direttore di Servizio Sociale, in servizio presso il CSSA di Milano. Docente di Servizio Sociale presso l'Università di Milano Bicocca.
Paola Scevi	Titolare dell'insegnamento di Diritto delle Migrazioni nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza dove è condirettore del Master in Diritto delle Migrazioni.
Monica Vitali	Giudice del lavoro presso il tribunale di Milano, ha ricoperto precedentemente funzioni di Magistrato di Sorveglianza.



EDITORIALE

"Sentinella, quanto resta della notte?" (Isaia 21, 11). Giusto dieci anni fa, commemorando l'ottavo anniversario della morte di Giuseppe Lazzati (1909-1986), don Giuseppe Dossetti (1913-1996), dopo un lungo silenzio pubblico, faceva nuovamente udire la sua voce a difesa dei valori fondamentali della Costituzione su cui vedeva incombere la notte fonda di vicende e scelte politiche che di quell'atto fondativo avrebbero potuto cancellare o confondere le linee di senso decisive. "Sentinella, quanto resta della notte?": il richiamo di Dossetti all'enigmatico oracolo di Isaia, interpella e sollecita con immutata intensità anche noi, oggi. Nei percorsi di carcere e di giustizia, il riferimento alla Carta Costituzionale (e alle sentenze della Corte Costituzionale che sui modi dell'esecuzione penale ci consegnano un grande patrimonio di civiltà giuridica) rappresenta più che mai il fondamento irrinunciabile, al quale attenersi con inderogabile coerenza: con la sua visione "personalistica" che tanto deve proprio al contributo di Dossetti, la Costituzione continua a essere infatti il solido e coerente catalogo dei diritti all'inclusione sociale.

Se la pena detentiva non riuscisse a essere altro dall'intervento sul corpo incarcerato e ristretto in spazi sovraffollati, in tempi d'attesa patologicamente ritmati su 20 ore al giorno di cella, allora si dovrebbe parlare di pratiche che invalidando il corpo, producono inevitabilmente invalidazione della persona, deresponsabilizzazione, rimozione della colpa. Nelle mani degli altri per tutto, il detenuto si sente vittima, non colpevole, ricrea la sua innocenza. Questa è effettività della pena, questa sofferenza senza echi, questa riduzione dell'esistenza sul piano delle funzioni di sopravvivenza? La sola afflizione non produce comprensione della colpa, né della pena: non interpella il colpevole, non ne cerca risposte.

Sono parole di Sandro Margara, instancabile nel ricordarci che la **pena costituzionalmente legittima**, è costruzione di un rapporto con la persona detenuta, la ricognizione della sua storia, la rilevazione dei suoi problemi, la ricerca delle sue prospettive, l'attuazione di queste, in quanto possibile. Se il lavoro in tale senso è insufficiente è perché, da quando c'è la legge penitenziaria, le risorse necessarie sono state mobilitate solo in misura minima.

Parole da tener presenti nella lettura della circolare del DAP (Ottobre 2003) sulle Aree educative -di M. P. Giuffrida il commento che Dignitas ne propone in questo numero- che articola principi e norme cui il percorso trattamentale dovrebbe attenersi per evitare che il carcere, svuotato di una reale azione (ri)educativa, possa ridursi a dispositivo di puro contenimento e neutralizzazione. Se da un lato si deve apprezzare la confortante consonanza dell'impianto progettuale di questo documento con il dettato costituzionale, dall'altro costringe a misurare la distanza dal carcere come è, con il quotidiano aggrovigliarsi di carenze e emergenze, con l'ende-

mico sovraffollamento che in Europa vede la densità penitenziaria italiana (133,9%) superata solo dalla Grecia e dalla Romania. A fronte di 42.313 posti disponibili, vi sono infatti 56.440 detenuti: ogni 3 posti disponibili, 4 le persone ristrette. Su 190 istituti che ospitano sezioni maschili, 143 sono sovraffollati: questo significa che 47.320 detenuti sono ristretti in condizioni non regolamentari. In 15 istituti, in particolare, il sovraffollamento è superiore al 200%: due i detenuti per ogni posto disponibile. Val la pena sottolineare che le norme dell'UE prevedono -tra l'altro- che per ogni detenuto siano disponibili nove metri quadri: a chi fosse già alla ricerca di soluzioni creative di calcolo degli spazi penitenziari è bene ricordare che la dignità delle persone incarcerate passa anche per i centimetri quadrati che gli rendiamo disponibili. Una disponibilità che può essere incrementata, in prima istanza, da misure deflative non incompatibili con le esigenze di sicurezza sociale e con le istanze di prevenzione generale e speciale.

È ben difficile che nel contesto di carceri sovraffollate -e per di più con i limiti dettati dalle difficoltà che la Magistratura di Sorveglianza deve quotidianamente fronteggiare- le aree educative possano sottrarsi, come si legge nella circolare in questione, a "un processo di costante e progressiva burocratizzazione [...] ricercando prioritariamente la certezza dell'adempimento formale". Un risultato, quest'ultimo, che appare addirittura inevitabile solo che ci si preoccupi di leggere i dati statistici relativi al ruolo degli educatori -474 per 56.440 detenuti- senza il cui lavoro non è evidentemente realizzabile quell'individualizzazione del trattamento che ne fa altro dall'intrattenimento, necessario anch'esso ma rispondente a una diversa logica.

La vicenda dell'indultino conferma inequivocabilmente che non è in misure di questo genere che si possono trovare risposte adeguate alla gravità della situazione: la liberazione di 5.400 detenuti (una parte dei quali avrebbe potuto verosimilmente fruire del normale sistema delle misure alternative) non ha inciso sui grandi numeri del pianeta carcere che a distanza di un anno si ripropongono in termini immutati. Né ci si può ragionevolmente attendere più felice esito dal programma di edilizia penitenziaria del Ministero della Giustizia che prevede, tra l'altro, la costruzione urgente di 13 nuove carceri: 2.500 posti-branda, per una spesa complessiva di circa 320 milioni di euro. Risorse che potrebbero contribuire a strappare alla mortificante situazione presente le strutture penitenziarie che devono reggere tutto il peso del trattamento e della tutela della salute; a sostenere seri processi di decarcerizzazione e credibili programmi per rendere di più agevole praticabilità le misure alternative; a promuovere formazione e inserimento dei detenuti ed ex detenuti nel mondo del lavoro. Si ha necessità, quindi, di politiche solidaristiche e inclusive, che non sacrificano il to care al to cash.

Se il carcere continuerà a costituire il perno del dispositivo penale -e l'impianto sanzionatorio del progetto di nuovo codice penale della "Commissione Nordio" conserva la centralità della reclusione- assai difficilmente si riuscirà ad arginare la tendenza all'impoverimento dei contenuti educativi dell'esecuzione penale, a strappare il carcere alla logica della detenzione sociale, alla dimensione del puro contenimento e incapacitazione, alla prospettiva di un attuarialismo penale che da decenni ha cessato d'essere una semplice ipotesi accademica, un'ossessione da penologi radicali. Una società in cui al carcere si faccia ricorso quale extrema ratio, in cui una visione non più retributiva del diritto schiuda forme di penalità conteste di pratiche riparative e mediatriche, è una società resa più sicura, umana e vitale dalla capacità di farsi carico non solo della necessaria e sensata punizione del colpevole ma anche del possibile risanamento delle ferite prodotte dai fatti di reato in una logica di riconoscimento e riconciliazione che non meno della dignità del reo valorizza, nella sue falde più profonde, quella della vittima. Non si tratta della melassa di un buonismo accettabile magari per i giorni di festa ma inidoneo alla realistica durezza di una ferialità non scalfibile da favole, belle (magari) quanto improbabili. Due scritti, in questo numero di Dignitas, richiamando il paesaggio sudafricano di cui la TRC (Truth and Reconciliation Commission) ha saputo ridisegnare le linee sconvolte dall'abominio dell'apartheid, ci aiutano a declinare termini come riconciliazione e perdono nell'orizzonte di realtà dischiuso da chi la grande storia ha fattivamente abitato, capace del più realistico sogno anche quando poteva parere ingenua fantasticheria.

Dignitas



TEMI

**Il
Sistema
Sanzionatorio
Nel
Più
Recente
Progetto
Di
Codice
Penale**

Vincenzo
Militello

1. UN NUOVO PROGETTO DI PARTE GENERALE DEL CODICE PENALE

Con il deposito, avvenuto il 28 luglio 2004, presso il Ministero della Giustizia dei testi definiti in relazione alla parte generale di un nuovo codice penale, la Commissione di studio presieduta dal dott. Carlo Nordio ha raggiunto un primo, significativo traguardo rispetto alle finalità per cui è stata istituita. Gli elaborati depositati -un testo di legge delega con il rispettivo articolato di codice, unitamente alla relazione e a tre contributi di singoli commissari con proposte alternative rispetto alle scelte approvate dalla maggioranza della Commissione- ancora alla fine del settembre 2004 non sono stati resi pubblici dal Ministero.

Tuttavia, in un convegno organizzato a Monza a fine giugno dalle Camere penali, i testi sono stati presentati da autorevoli componenti della stessa Commissione di studio, che li hanno discussi con rappresentanti del mondo accademico e del foro. Forse a ciò si deve la priorità che le stesse Camere penali hanno avuto nel pubblicare -sia pure in modo non completo: mancano infatti i testi delle *dissenting opinions*- il progetto su internet, dove è ormai consultabile (<http://www.ipsoa.it/campen/Documenti/103850.asp?linkparam=3>). Si può solo sperare che questa asimmetria informativa venga corretta al più presto dal committente ufficiale, rendendo accessibile sul sito del Ministero della Giustizia i testi integrali che la Commissione Nordio ha esitato sulla parte generale. È comunque già possibile formulare delle prime osservazioni sul progetto in questione, anche per il rilievo che il tema cruciale della riforma del codice penale riveste nel dibattito pubblico, non solo fra gli addetti ai lavori ma per l'intera società italiana.

E il terreno più idoneo per testare l'impostazione di fondo di questo ennesimo sforzo per procedere finalmente alla ricodificazione penale in Italia rimane sempre il sistema sanzionatorio, vera cartina al tornasole dei valori e delle funzioni che un

codice penale riconosce, tutela, esprime. Per collocare adeguatamente l'esame della parte sanzionatoria nel contesto da cui è scaturita sembra peraltro utile richiamare preliminarmente alcuni aspetti strutturali dei lavori che hanno condotto al risultato indicato.

2. IL NON LINEARE PERCORSO PER LA MESSA A PUNTO DELLA NUOVA PARTE GENERALE

La Commissione di studio per la riforma del codice penale (di seguito per brevità Commissione Nordio), è stata nominata presso l'ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con decreto ministeriale nel novembre 2001 e quindi, con successivi decreti, prorogata (attualmente fino al 31 dicembre 2004, benché dal settembre 2004 i lavori siano sospesi per esaurimento dei fondi ministeriali necessari alla copertura delle spese). Il provvedimento istitutivo faceva riferimento a un compito di ampio respiro: predisporre un documento che indicasse "indirizzi" e "priorità di una riforma" del codice penale e prospettasse "i criteri di un disegno di legge-delega", tanto per la parte generale, quanto per quella speciale e in rapporto alle incriminazioni introdotte dalle leggi speciali e alla luce dell'esigenza di depenalizzazione.

Da un mandato di tale ampiezza sembrava logico far derivare un impegno per un disegno di riforma organico, tanto più che il programma dei lavori non era disturbato da un orizzonte temporale troppo angusto, essendo la nomina della Commissione intervenuta solo pochi mesi dopo l'inizio della legislatura: in tale situazione parte generale, parte speciale e rivisitazione della legislazione complementare erano destinati a segnare i poli essenziali -anche se non necessariamente le tappe- del percorso da compiere. Ma un tale disegno razionale non era in linea con quanto il Ministro aveva pubblicamente esternato sin da prima della nomina della Commissione in merito alla priorità da attribuire all'opera di depenalizzazione, comprendendovi per di più la delicata materia dei reati di opinione e assicurando uno stralcio per il relativo progetto.

Vero è che all'interno della Commissione si fecero subito notare le incognite di un intervento su singole ipotesi di rara applicazione o comunque ai margini del sistema penale: in mancanza di alcune preventive decisioni sui grandi temi del diritto penale l'intervento di contenimento delle previsioni penali doveva orientarsi verso la radicale abrogazione o piuttosto solo verso la depenalizzazione; se la selezione delle fattispecie andava rapportata a un sistema penale che mantiene le contravvenzioni o meno; e ancora quale volto dovesse assumere il versante sanzionatorio, in relazione al mantenimento o meno delle pene pecuniarie, delle pene accessorie, del raccordo con le nuove sanzioni del giudice di pace.

Per di più, un'opera importante di depenalizzazione di reati minori era stata da poco definita nella precedente legislatura e dunque un valore aggiunto poteva ottenersi solo procedendo in senso diverso e più organico, ripensando dunque il sistema a partire dal baricentro del codice per costruire quindi l'architettura complessiva. Ma la proposta di far decollare parallelamente il gruppo di lavoro sulla parte generale, quelli sulla parte speciale (tre in particolare, rispettivamente dedicati ai reati contro la persona, contro l'economia e contro la collettività) e uno specifico sulla depenalizzazione non venne accolta dalla maggioranza dei commissari, che preferì concentrare i lavori sulla parte speciale e la depenalizzazione, e per di più attribuire a quest'ultima una priorità assoluta nell'ordine dei lavori. Restò solo il tempo per un paio di riunioni iniziali in cui adottare velocemente criteri orientativi generali del lavoro messo in cantiere: l'eliminazione delle contravvenzioni, lo sfavore verso le circostanze a effetto speciale da trasformare in figure autonome di reato, la tendenza a restituire una cornice

di certezza alla commisurazione della pena. La parte generale restò così per tutto il periodo iniziale (circa un anno) un convitato di pietra dei lavori della Commissione. Il progetto che andava prendendo forma risultava però acefalo e l'anomalia della situazione risaltava nel confronto con l'impostazione seguita dai precedenti tentativi di ricodificazione: nei testi Pagliaro, Riz e Grosso, erano sempre presenti altrettante proposte di nuova parte generale.

Comunque, la più recente commissione riesce in effetti a definire ben presto una proposta di ulteriore depenalizzazione e in materia di reati di opinione: essa venne approntata da una sottocommissione *ad hoc* nei primi quattro mesi e approvata dalla commissione in una sola seduta plenaria prima della pausa estiva del 2002. Ritmi forzosi che peraltro non sono riusciti ad assicurare un felice esito della proposta esitata in materia di depenalizzazione e reati d'opinione, che benché definita e pubblicata (cfr. DIRITTO PENALE XXI SECOLO, 2003 fasc.1), non è mai stata approvata dal Consiglio dei Ministri per trasformarla in un vero disegno di legge.

Ancor più importante è che ben presto si ridimensiona anche la speranza di completare rapidamente il catalogo organico dei reati, che avrebbe segnato un importante elemento distintivo rispetto all'immediato precedente nei progetti di codice penale, quello della Commissione Grosso, fermatosi alla sola parte generale. A distanza di circa un anno dall'inizio dei lavori della Commissione Nordio ci si accorge così che la parte speciale è terreno più impegnativo di quanto inizialmente prospettato e si riconosce l'esigenza di iniziare quantomeno anche la nuova parte generale. Il compito di impostarla viene però affidato a una cerchia ristretta di commissari, dando solo la possibilità di assistere a tutti gli altri che ne manifestassero l'interesse, ma senza diritto di voto.

La sottocommissione sulla parte generale si riunisce nel corso del 2003 e aveva già impostato tutti i capitoli da trattare quando il congiungersi di due eventi determina una svolta: per un verso, si dimette il vicepresidente, che aveva fortemente voluto tra l'altro la ricordata composizione a due livelli (commissari con diritto di voto e non) della sottocommissione di parte generale; per altro verso, il ministero manifesta forte interesse verso una rapida definizione della stessa parte generale.

Così dall'inizio del 2004 in poi il calendario dei lavori risulta invertito rispetto all'impostazione inizialmente adottata: la parte generale è l'unica tematica su cui ci si concentra; la parte speciale viene accantonata nello stato ancora "a chiazze di leopardo" in cui si trovava in tale momento: accanto a capitoli definiti e approvati anche in plenaria -reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, la persona, la fede pubblica (ribattezzata in certezza nei rapporti giuridici)- si trovano capitoli ancora non definiti (come l'amministrazione della giustizia, i reati informatici, i reati associativi), altri invece già bisognosi di revisione e coordinamento (come i reati contro l'economia) e intere altre parti importanti da affrontare *ex professo*, come i residui reati contro lo stato (in specie, personalità interna e internazionale).

Per di più, nella fase finale cade pure la restrizione preventiva dei commissari chiamati a occuparsi della parte generale, con la conseguenza che la proposta base della parte generale, fino ad allora messa a punto dalla sottocommissione ristretta, viene ripresa, modificata e portata a definizione con gli apporti di tutti coloro che ritenevano di avanzare nuove proposte: il testo finale viene approvato a maggioranza dalla commissione plenaria fra aprile e maggio 2004. La ricostruzione indica a sufficienza che per arrivare al ricordato deposito dei testi di parte generale si è seguito un percorso non certo lineare: se per un verso esso ha rallentato e complicato il completamento dell'opera, è stata comunque complessiva-

mente garantito un approfondimento e un dibattito ampio in relazione ai temi affrontati. Fra questi prendiamo in considerazione ora alcuni aspetti essenziali del nuovo sistema sanzionatorio prospettato.

3. IL DOPPIO PROFILO DEL SISTEMA SANZIONATORIO NEL PROGETTO NORDIO

L'impianto delle sanzioni della proposta è incentrato su tre aspetti di fondo: centralità della reclusione, contenuta nei livelli edittali massimi rispetto a quelli vigenti; rigorosa distinzione fra pene per i soggetti imputabili e misure per i non imputabili (doppio binario puro); possibilità di conversione da pene detentive in pene non detentive per fatti di non rilevante disvalore (ordinariamente fino a tre anni, con estensione fino a quattro anni per giovani adulti e anziani). Altri aspetti più specifici presentano pure larghe innovazioni, come l'intero capitolo delle circostanze, con l'eliminazione del giudizio di equivalenza fra circostanze di opposta valenza, così come delle circostanze attenuanti generiche, la semplificazione delle ipotesi di recidiva e la mitigazione dei suoi effetti sulla commisurazione della pena.

Un sistema per larghi tratti originale, che -come del resto quasi tutti- presenta pregi e difetti, molti dei quali peraltro più o meno direttamente collegati a una medesima scelta di fondo, la quasi totale scomparsa delle pene pecuniarie dall'arsenale delle sanzioni penali.

Nel suo complesso, il pregio principale sul piano teorico appare lo sforzo di ridare chiarezza alla distinzione fra reati e illeciti diversi: lo strumento viene indicato nell'assunzione della pena detentiva come "unità di misura" di tutto l'ambito penalmente rilevante (art. 79 Progetto articolato, dal quale vengono tratti i successivi richiami), con la contemporanea attribuzione della sanzione patrimoniale a illeciti diversi. D'altra parte, un simile rigore concettuale non può essere perseguito sino alle estreme conseguenze, non solo per la radicale alternativa applicativa che essa implica (o drastica diminuzione del numero di reati o ingestibile sovraccarico carcerario), ma anche in quanto non si può trascurare che nel volto attuale dell'ordinamento giuridico è ormai acquisita la compresenza e l'intrecciatura di diversi sottosistemi sanzionatori, che concorrono in vario modo alla tutela dei beni giuridici; quello penale delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ex art 53 s. l. 689 del 1981; quello amministrativo-punitivo previsto dalla stessa legge; quello para-penale della responsabilità da reato degli enti ex d. lgs. n. 231 del 2001; i sistemi penal-processuali del giudice di pace ex d. lgs. n.274 del 2000 e ancor prima minorile ex DPR n.448 del 1988; il sistema penitenziario delle misure alternative al carcere ex l. n.354 del 1975.

Certo il complesso intreccio di tipologie sanzionatorie e ambiti di responsabilità deve essere razionalizzato per superare la "babele" attuale, ma sarebbe parimenti impensabile una semplicistica riduzione a unità: questa duplice consapevolezza porta il Progetto a ricercare alcuni temperamenti a un ricorso monolitico alla reclusione, tanto sul piano della minaccia astratta (**a**), quanto sul versante dell'applicazione concreta (**b**).

a) Rispetto alla **previsione astratta** del catalogo sanzionatorio nel corso della fase finale dei lavori ha trovato accoglimento la proposta da me avanzata di porre un calmierino al tetto della pena detentiva (ordinariamente venti anni e non più ventiquattro; nel caso di cumulo di più pene detentive, ventiquattro e non più trenta). È importante segnalare che una innovazione nelle norme sulla successione di leggi penali consente di far godere di tale modifica anche i soggetti che scontino pene ormai definite con sentenza passata in giudicato.

Inoltre si affiancano alla reclusione ulteriori pene non detentive e d'altra parte si modulano variamente le specie di pene detentive diverse dalla reclusione. In particolare, si amplia in primo luogo il numero e le specie delle pene principali dall'attuale duplicità di pena detentiva/ pecuniaria, a un sistema ad albero, nel quale accanto al ceppo tradizionale della pena detentiva vengono innestate nuove classi di pena: rispettivamente di tipo interdittivo, prescrittivo, ablativo. In questo quadro, in particolare si concede un ruolo alla sanzione patrimoniale anche in materia penale con la confisca (inquadrata come pena principale ablativa e commisurata in termini di risarcimento del danno: art. 72, da distinguere dunque dalla tradizionale confisca di cui all'art. 77); si prevede inoltre che le pene detentive per i reati di competenza del giudice di pace si convertano obbligatoriamente in pene pecuniarie (art. 76 co. 4).

Anche le pene principali detentive si articolano variamente, in quanto accanto all'ergastolo e alla reclusione si prevedono inoltre: la semidetenzione (art. 58), attualmente prevista fra le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (art. 55 l.689/1981); la detenzione domiciliare (art. 59), attualmente prevista fra le misure alternative alla detenzione (art. 47 ter l. 354/1975); la permanenza domiciliare (art. 60), attualmente prevista dalla attuale normativa sulla competenza penale del giudice di pace (ma tale inserimento nella proposta base fra le pene principali detentive appare in contraddizione con la negazione "a ogni effetto giuridico" della sua natura di pena detentiva ex art. 82 co. 2).

b) Sul piano del **funzionamento operativo** del sistema, il passaggio chiave è l'introduzione del sistema di convertibilità delle pene verso soluzioni meno invasive per il condannato, onde evitare di irrigidire eccessivamente la risposta sanzionatoria e di sovraffollare le carceri. Il meccanismo previsto converte la reclusione tanto su un piano verticale, quanto su un piano orizzontale, e le due operazioni possono cumularsi. Più in particolare, dalla reclusione (entro determinati livelli edittali: normalmente fino a tre anni/quattro per categorie particolari) si può passare a pene pur sempre detentive, ma meno invasive (art. 81). Per altro verso, dalla reclusione si può passare ad altre specie di pena principale, ma non detentiva (art. 83). Queste due direzioni di conversione non sono alternative, prevedendosi piuttosto un "cumulo di conversione": la reclusione inflitta può essere convertita per una parte in pena interdittiva o prescrittiva, e, per la parte residua, in pena detentiva diversa dalla reclusione (art. 83 ult. co.).

All'astratta indefettibilità della reclusione come connotato di ogni incriminazione si affianca dunque la possibilità che in sede di applicazione concreta il giudice converta tale previsione verso pene diverse. Si tratta di un mix di rigidità e flessibilità del sistema, che lo fa apparire governato da una duplice logica, rispettivamente per la **pena in astratto**, e per la **pena in concreto**.

La prima esprime la misura del disvalore del reato e dunque è sorretta da una **logica della proporzione**; la seconda invece, pur nel rispetto di un criterio per così dire "interno" di proporzione con la pena detentiva (art. 82 criteri ragguglio), deve necessariamente sottostare a una **logica diversa**, che orienti il giudice nella scelta se operare o meno la conversione.

Questa seconda logica era però inizialmente inespressa nel sistema, che all'art. 81 sembra distinguere la scelta del giudice di operare la conversione dagli altri momenti di esercizio del "potere discrezionale nell'applicazione della pena" (art. 80) e che peraltro anche rispetto a questi si astiene dall'indicare espressamente criteri finalistici di commisurazione. È chiaro però che la scelta di convertire la pena può avere esiti diversi a seconda che sia condizionata da istanze di tipo rieducativo (evitare gli effetti desocializzanti del

carcere sul singolo reo) o piuttosto di tipo intimidativo (e queste a loro volta tanto nei confronti del singolo reo, quanto rispetto alla collettività, o per diffusione dei fenomeni implicati -fatti di usura o di estorsione in determinati contesti-, o in relazione alla sensibilità pubblica rispetto al fenomeno, ad es. violenze domestiche) o ancora di tenuta complessiva del sistema di giustizia penale (evitare il sovraffollamento delle carceri).

La coraggiosa scelta di eliminare quasi totalmente le pene pecuniarie (unica sanzione applicata nel 2002 in 70.032 condanne), se non si vuole che si traduca in una esplosione del numero di detenuti (56.403 al 30.6.2003, comprensivo di 12.033 internati per misure di sicurezza; con un indice di sovraffollamento medio per cui per ogni 75 posti vi sono 100 detenuti) richiede necessariamente non solo l'ottenuto abbattimento del tetto massimo delle pene detentive, non solo l'auspicata drastica riduzione del numero di reati (l'idea guida del sistema in cantiere, ma che andrà verificata alla fine del lavoro della Commissione Nordio quando anche la nuova parte speciale sarà definita), ma anche una netta decisione a favore di una obbligatorietà di principio della conversione della reclusione in pene non detentive, salvo casi specifici (ma pur sempre eccezionali, pena il collasso del sistema penitenziario).

Questi ultimi a loro volta potrebbero essere collegati al carattere di recidività del soggetto, da sancire peraltro secondo una scala di gradualità, mantenendo dunque una fascia intermedia di casi in cui il giudice valuta l'opportunità della conversione in base a più chiari criteri finalistici. La maggioranza della Commissione non ha però ritenuto di accogliere tale proposta di rendere obbligatoria una fascia iniziale di pene detentive, motivando che in tal modo si ingessa troppo il potere del giudice di apprezzare le esigenze del caso concreto.

Una volta esplicitata tale *ratio*, ho però richiamato l'attenzione della Commissione su un ulteriore aspetto collegato alla stessa logica che è alla base dell'istituto della conversione e dell'intero sistema sanzionatorio progettato. Se in esso è possibile diminuire il grado di limitazione alla libertà personale fino al limite del domicilio del condannato, ciò vuol dire che in presenza di determinate caratteristiche soggettive non occorre il soggiorno presso gli istituti penitenziari, considerandosi sufficiente un diverso tipo di limitazione della libertà personale in un luogo esterno al carcere.

A partire dalla realtà dei centri di servizio sociale per adulti, ho quindi proposto di recuperare fra i meccanismi di conversione della reclusione una sanzione inserita nel progetto fra le pene principali interdittive, ma i cui contenuti sembrano assegnarle una funzione diversa: mi riferisco all'affidamento in prova.

Sembra invece opportuno prevedere che pene della reclusione, per le quali non sia più possibile la conversione di tipo orizzontale (verso altri tipi di pene principali) ma pur sempre medio-basse possano essere convertite in questa sanzione.

Essa dovrebbe avere contenuti rieducativi (in quanto andrebbe corredata a un programma di studio e/o lavoro curato dal centro), ma pur sempre vincolante la libertà individuale, in quanto riempita dalle limitazioni di cui all'attuale figura della sottoposizione al controllo e per di più con possibile obbligo di permanenza domiciliare entro determinate fasce orarie.

Tale proposta di ampliamento dei meccanismi di conversione ha incontrato il favore della Maggioranza della Commissione e è ora prevista dall'art. 83 comma 6. Una analoga apertura della maggioranza è invece mancata in relazione alla possibilità di convertire l'ergastolo, pure da me prospettata durante la fase finale dei lavori.

4. LA MANCATA ESTENSIONE DELLA CONVERSIONE ALLA MASSIMA PENA DELL'ERGASTOLO

Premesso che il dichiarato intento della Commissione è di limitare la minaccia dell'ergastolo a solo pochissimi reati di parte speciale, anche in questo ambito ristretto tale massima pena non dovrebbe sottrarsi al mix di rigidità e flessibilità che sorregge l'intero sistema sanzionatorio, a meno di alterarne l'equilibrio complessivo e di esporsi a censure di legittimità costituzionale. Qui la rigidità deriva già dalla previsione in sé stessa di tale massima pena, che per di più è inquadrata in un sistema che ha chiuso la valvola delle attenuanti generiche per evitare l'applicazione di essa quando la concretezza del fatto rende eccessivo il ricorso a tale estremo della scala sanzionatoria.

La mancanza di precedenti e l'età, ma anche il ruolo accessorio svolto dal singolo in reati di per sé puniti con l'ergastolo sono elementi che meriterebbero di essere apprezzati per ammettere una meno estrema valutazione della pena applicabile. Senza tornare al sistema delle attenuanti generiche, per dare spazio a questa esigenza di differenziare i casi ricadenti sotto la previsione astratta dell'ergastolo, mi sembra preferibile ampliare la facoltà di conversione anche a questa pena, sia pure avendo cura al contempo di specificare i criteri che devono guidare il giudice in tale operazione.

Da qui la proposta di inserire la previsione che la pena dell'ergastolo possa essere convertita in reclusione non inferiore a ventiquattro anni quando il soggetto non abbia precedenti penali per reati puniti con la reclusione superiore a un anno, e abbia una età non superiore a ventuno anni. La reclusione derivante da conversione dell'ergastolo non può essere ulteriormente convertita in fase esecutiva. La proposta ha aperto una discussione molto viva, che si è purtroppo conclusa in senso negativo. Pur rispettando l'esito del collegio, mi preme qui segnalare due aspetti, per sottoporli al dibattito ulteriore. Un primo chiarimento riguarda l'impossibilità -asserita dalla maggioranza della Commissione- di estendere all'ergastolo il meccanismo della conversione, che opererebbe solo fra pene in qualche modo omogenee. Ciò invero non appare in linea con il sistema della proposta base, che non ammette solo la possibilità che ho chiamato di conversione verticale (vale a dire, fra pene detentive meno invasive sulla libertà del cittadino), ma anche quella di tipo orizzontale, cioè di passaggio a pene di specie diversa, sia pure tutte principali.

Ma al di là del fondamentale riconoscimento nel progetto di una conversione fra pene eterogenee (dalla reclusione a pene di tipo prescrittivo, interdittive, ablativo), occorre comunque riflettere sul dato che il passaggio dall'ergastolo alla reclusione di ventiquattro anni accosta due sanzioni solo formalmente eterogenee. L'originaria immutabile fissità dell'ergastolo ha infatti da tempo lasciato il passo alla possibilità di ottenere la liberazione dopo un certo numero di anni e che questo comporta un sostanziale accostamento dell'ergastolo a una pena detentiva di tipo indeterminato, il che non può restare senza conseguenze rispetto al relativo inquadramento e operatività. In secondo luogo, non bisogna spostare -come fa la formulazione finale del progetto- le esigenze di personalizzare la durata dell'ergastolo sul piano del gioco delle attenuanti e della parte speciale. In effetti, alcuni dei casi presentati nella mia proposta originaria possono essere qualificati dalle previsioni delle attenuanti (in specie, l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale).

D'altra parte, occorre riconoscere l'importanza della previsione in parte generale di una residua possibilità di convertire l'ergastolo, almeno in presenza di determinate situazioni connesse a condizioni particolari dell'agente. Così è per la mancanza di precedenti sentenze di condanna e per una età inferiore di

anni 21, ma anche forse simmetricamente per una età superiore a settantacinque anni, sia pure per motivi diversi da quelli della fascia dei giovani adulti. Riconoscere la possibilità di conversione anche per l'ergastolo serve insomma a riflettere bene la dialettica fatto / autore immanente al sistema penale, contribuendo a una personalizzazione della sanzione in questione altrimenti indeclinabile. Non si può che affidare all'ulteriore *iter* del progetto la speranza che si faccia adeguatamente carico di tale esigenza.

5. LA NUOVA PARTE SANZIONATORIA FRA LUCI E OMBRE

Il progetto esitato dalla Commissione Nordio contiene notevoli innovazioni sul versante cruciale delle sanzioni penali: esse sembrano caratterizzate da una intrinseca duplicità di profilo. Un recupero di serietà dell'intervento punitivo si affianca al contestuale contenimento dei livelli massimi di pena detentiva. Il riferimento essenziale alla reclusione come misura del penalmente rilevante si collega all'esteso ricorso a meccanismi di conversione di tale pena. L'eliminazione di strumenti utilizzati in chiave unilateralmente indulgenziale (concorso fra circostanze, attenuanti generiche) non sconfigge l'esigenza di mantenere un ambito di apprezzamento del giudice delle esigenze del caso concreto. Certo si poteva forse essere più coerenti con alcune delle premesse del sistema adottato, arrivando ad esempio a estendere la logica della conversione anche ad alcune ipotesi limite di ergastolo. Tuttavia, la discussione in Commissione è riuscita a portare significativi miglioramenti al testo inizialmente progettato e ciò testimonia di un dibattito aperto su un tema così cruciale e delicato. Non posso che augurarmi che tale spirito di foro libero si mantenga anche una volta che il testo sarà sottoposto a un più ampio esame all'esterno della Commissione che lo ha messo a punto dopo un non certo lineare, ma forse non inutile, percorso comune.

NUOVE FORME DI DETENZIONE SOCIALE E NUOVI STRUMENTI DI REINTEGRAZIONE


**Gli
Avanzi
Della
Giustizia
Nel
Secondo
Millennio**

Monica
Vitali

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un fenomeno di trasformazione dell'istituzione carceraria che è diventata lo strumento sostitutivo delle risposte sociali che mancano: l'attualità dell'espressione *Gli avanzi della giustizia*, titolo di un libro, purtroppo introvabile, di Igino Cappelli, Giudice di Sorveglianza a Napoli negli anni Settanta, deve farci riflettere sulle nuove forme in cui si va declinando l'emergenza carcere. Da un lato, la crescita in termini quantitativi delle persone ristrette, ormai arrivate a 57.000 unità, dall'altro la composizione della popolazione detenuta, caratterizzata da un'area di tossicodipendenza stimata per difetto intorno al 27% del totale, da un'area della immigrazione, lievitata sino a circa il 30% del totale, e infine da una terza area di disagio sociale in cui rientrano gli alcooldipendenti, i senza fissa dimora e i soggetti con problemi psichiatrici. Si tratta di una fascia di detenuti che supera il 60% del totale e che viene definita, ormai da più parti, di detenzione sociale: il carcere funziona come discarica sociale nel passaggio dallo "Stato sociale allo Stato penale", dato che ingloba i sog-

getti che partono da situazioni di disagio sociale e che le sviluppano per l'assenza o l'insufficienza di interventi diretti a colmare il divario di partenza e a offrire qualche *chances* in più a chi non ne ha avute all'origine. L'aumento esponenziale della detenzione e la modificazione qualitativa dei detenuti non è un fenomeno solo italiano, ma europeo e mondiale: i dati su scala mondiale sono incompleti per l'assenza di rilevazioni certe sulla Cina, ma il numero complessivo di persone detenute viene stimato intorno ai nove milioni di individui, con una crescita molto più rapida di quella demografica. Così, negli Stati Uniti i detenuti erano 500.000 mila nel 1980, circa 1.300.000 nel 1992 e oltre 2 milioni nel 2001, in Russia erano 722.000 nel 1992 e più di un milione nel 1998. Quanto all'Europa, i dati del Consiglio d'Europa parlano di oltre 500.000 persone ristrette nell'Unione Europea allargata a fine 2002 ed evidenziano tassi di crescita nella popolazione detenuta particolarmente elevati con un conseguente sovraffollamento delle strutture penitenziarie. La situazione che abbiamo davanti agli occhi è il frutto di una scelta politica ben precisa supportata da una copertura teorica all'insegna della nota dottrina della tolleranza zero.

Come scrive Alain Brossat in *Scarcerare la società*, nelle società post-totalitarie occidentali, il sistema punitivo è fondato sull'esclusione sociale, cioè sull'espulsione dei trasgressori delle norme, così che la separazione tra il sub-mondo chiuso del carcere e il mondo libero allontana l'esistenza dell'uomo ordinario dal criminale, producendo la falsa evidenza di una differenza essenziale tra due specie umane, l'uomo virtuoso e l'uomo criminale, laddove ciascuno ormai è consapevole delle proprie potenzialità trasgressive e del barbaro che è dentro di sé.

Anche la lettura di David Garland che è stata offerta da Adolfo Ceretti e Antonio Casella in questa rivista legge la scelta di una penalità più dura e segregante, moralista ed espressiva come la risposta a proiezioni immaginarie che presentano il criminale come un superpredatore plurirecidivo, maschio, giovane, appartenente a minoranze razziali e culturali da togliere dalla circolazione, appena delinque o, meglio, ancor prima. In altri termini, un diverso da noi.

La lettura di questi testi e il riferimento ai "barbari predatori" che se ne ricava richiama alla mente lo strumento utilizzato per reagire alla violazione delle regole, al crimine, da una popolazione diversa e "primitiva", appartenente a un orizzonte culturale non occidentale, i nativi americani, che, a riprova della correttezza delle riflessioni sin qui esposte, riempiono le prigioni statunitensi con indici di detenzione di gran lunga superiori alla loro percentuale demografica nella popolazione libera: per i *Dinee*, che noi bianchi occidentali chiamiamo *Navajo*, chi trasgredisce alle regole rompe quello stato di armonia con l'ambiente e di pace con le circostanze della vita che si chiama *hozro*, e ha bisogno dell'intervento di uno *yataalii*, cioè di uno sciamano che, con i Canti della Via della Benedizione e i grandi disegni di sabbia durante una cerimonia a cui partecipa tutto il clan familiare allargato, riporti il fratello deviante allo stato *hozro*, cioè in armonia.

Nel nostro orizzonte culturale, la scelta deve essere quella di una riduzione della disarmonia sociale: si tratta di abbandonare il penale e recuperare il sociale in una riscrittura dei modelli di (re)integrazione sociale. In altri termini, bisogna intercettare parte di quella fascia di detenzione sociale composta dagli avanzati della giustizia del nuovo millennio, prendendo contemporaneamente atto che i processi trasformativi della popolazione detenuta hanno finito per spiazzare i tradizionali percorsi di alternative. Questa inversione di tendenza rispetto ai processi attuali di ricarcerazione della società prima che operativa deve essere culturale, proponendo la rifondazione di un nuovo e diverso stato sociale, anche perché, come dimostra la vicenda dello scandalo francese della

prigione de La Santé a Parigi, generato dall'eco sui media europei e italiani della pubblicazione nel 2000 del libro di Veronique Vasseur, in cui venivano descritte le condizioni disumane della detenzione nella civilissima Francia, l'intensità emotiva dell'indignazione morale a proposito del carcere è direttamente proporzionale alla sua effimera durata.

Così, qualcuno si preoccupa oggi delle condizioni di vita nelle prigioni sarde, su cui esternò anche il Ministro della Giustizia alcune estati fa, o di quelle nell'istituto di Regina Coeli a Roma, i cui detenuti con le loro proteste hanno riempito il vuoto di notizie nazionali quest'estate?

L'idea della riduzione dell'area della detenzione sociale attraverso interventi di riduzione dell'area della penalità e di aumento dell'area della scarcerazione della stessa sta alla base di alcune proposte di riforma che, non a caso, provengono da tecnici che hanno vissuto dall'interno la scelta del percorso sociale e la controriforma della carcerizzazione della società. Si tratta del Progetto di Riforma della Legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle pene e delle altre misure privative o limitative della libertà, elaborato da Alessandro Margara che, all'interno di un disegno di complessiva riscrittura del trattamento sanzionatorio, recupera nella parte dedicata al reinserimento sociale, intitolata "Gli interventi collettivi relativi a gruppi di persone in condizioni particolari", alcuni contenuti della proposta di legge Bonfietti e altri, articolata da Francesco Maisto e Massimo Pavarini e avanzata nella precedente legislatura, relativa al lavoro per la collettività come misura alternativa e modalità trattamentale della pena e come pena sostitutiva.

Certamente, come ha recentemente ricordato proprio Francesco Maisto nel suo intervento alla presentazione della ristampa anastatica del numero 3 della rivista Il Ponte, diretta da Piero Calamandrei, uscito nel marzo 1949, in cui erano raccolti una serie di interventi sul carcere da parte degli antifascisti che avevano conosciuto il mondo penitenziario dall'interno, la lezione di Foucault sulla contestualità e contemporaneità della prigione e della riforma della prigione non deve essere dimenticata, perché la necessità di una riforma carceraria costituisce un dato persistente nel dibattito intorno alla pena, come se i meccanismi per la correzione del carcere fossero funzionali alla sua stessa esistenza.

Significativo è che, accanto alla condivisione dell'analisi sulla detenzione sociale, i due progetti, sia pure da una diversa angolazione, pervengano a fissare alcuni punti comuni: in primo luogo, la necessità di affrontare il tema della reintegrazione sociale come dato strutturale del sistema della penalità, accanto alle misure alternative, alle pene alternative e alla detenzione in carcere. In secondo luogo, l'attenzione a processi di responsabilizzazione sociale, in cui coinvolgere il detenuto e il condannato, nella consapevolezza che la ricostruzione del ruolo sociale della persona coinvolta in un percorso sanzionatorio passa attraverso un intervento sulle sue relazioni e le sue condizioni di vita. In terzo luogo, l'identificazione del lavoro e, più in generale, della realizzazione di iniziative di pubblica utilità come elemento in grado di attenuare e rimuovere la mancata integrazione sociale. Il punto di riferimento normativo cui ancorare lo sforzo di "scarcerare la nostra società" è naturalmente la finalizzazione del percorso punitivo alle istanze di rieducazione -risocializzazione- reintegrazione sociale contenute nell'art. 27 della Costituzione e ribadite in una serie di sentenze della Corte Costituzionale, norma che, tuttavia, non esaurisce l'orizzonte dei valori incidenti sul mondo carcerario, dal momento che vi appartengono anche i principi dell'uguaglianza formale e sostanziale, della salute e del lavoro. Se così è, il sistema penale non può essere autoreferenziale, ma deve necessariamente relazionarsi con il patrimonio di solidarietà della società civile e con le

risorse del territorio: ritorna allora la questione delle risposte sociali alla detenzione, dal momento che esistono già in larga misura le condizioni normative per un efficace contenimento della detenzione sociale, mentre resta carente il sistema di risorse organizzative che possa realizzare questo contenimento.

L'accesso al lavoro, in particolare, costituisce per molti aspetti un passaggio cruciale, sia in termini di presupposto per le misure alternative esistenti sia, più in generale, come percorso di vita alternativo alle pratiche illegali, una volta espiata la pena, sia in una prospettiva di riforma della penality. Tuttavia, anche in questo ambito, si verifica una inefficienza del sistema non tanto sotto il profilo normativo quanto piuttosto sul piano delle risorse organizzative ed economiche così che, ancora una volta, le situazioni di criticità sociale sono affrontate con la risposta indifferenziata della discarica carceraria: in proposito, basti osservare, per esempio, che i tassi di disoccupazione europei e statunitensi risulterebbero ben più elevati se la popolazione detenuta vi fosse inclusa, come sarebbe corretto fare, trattandosi di persone in età lavorativa prive di occupazione.

Da questo punto di vista, il mancato finanziamento della Legge Smuraglia del 22 giugno 2000 n. 193, che ha determinato una estensione delle agevolazioni contributive e ha introdotto sgravi fiscali per gli imprenditori che assumono detenuti o ex detenuti, rappresenta una precisa scelta: la contrazione della spesa pubblica viene gestita in modo da determinare la riduzione delle opzioni sanzionatorie non detentive e, in definitiva, un abbassamento della soglia dei diritti per gli strati più deboli della società.

I più recenti interventi normativi, poi, sono stati adottati con il dichiarato obiettivo dell'incremento dell'occupazione attraverso l'emersione del lavoro irregolare e la tutela dei soggetti svantaggiati: la legge delega 14 febbraio 2003 nr. 30 in materia di mercato del lavoro si è posta come fine la realizzazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente, il perseguimento di efficaci politiche di occupazione, l'introduzione di tipologie contrattuali utili a realizzare l'adattabilità delle imprese e dei lavoratori e ad allargare la partecipazione al mercato del lavoro di soggetti a rischio di esclusione sociale.

Nella relazione alla legge si precisa come il governo ritenga che la legislazione in materia di lavoro si limiti a garantire la protezione del lavoratore in quanto titolare di una posizione lavorativa, a scapito di coloro che sono inoccupati così che l'intervento legislativo deve non solo rimodulare l'iperprotezione accordata a chi un lavoro lo possiede, ma anche assicurare una effettiva tutela dei disoccupati sottotutelati. Lo strumento individuato è la flessibilità, intesa come mobilità nelle transizioni tra scuola e lavoro, tra lavoro e non lavoro e tra lavoro e formazione, che consente anche di limitare la divaricazione crescente tra la manodopera sul mercato del lavoro e necessità delle imprese.

Dopo l'approvazione della legge delega è stato adottato il decreto delegato 10 settembre 2003 nr. 276 che conclude la fase di riforma del mercato del lavoro, riscrivendo a tavolino istituti e discipline dei rapporti di lavoro, nella convinzione che la progettazione normativa di nuovi istituti possa produrre efficaci mutamenti della realtà sociale. L'art. 2 del decreto delegato esplicita la definizione di "lavoratore svantaggiato" identificato in due tipologie, e cioè qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare senza assistenza nel mercato del lavoro ai sensi di una norma del regolamento (CE) 2204/2002, nonché "ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 nr. 381". Questi ultimi sono i soggetti elencati nella legge che disciplina le cooperative sociali, e cioè sia le società svantaggiate "originarie", intese come quelle che erano previste originariamente nella L. 8 novembre 1991 nr. 381, gli invalidi

fisici, psichici, sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici non giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcooldipendenti, i minori a rischio in età lavorativa, i condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47, 47 bis, 47 ter e 48 L. 354/75, sia i soggetti che sono stati aggiunti al catalogo della L. nr. 381/91 dalla Legge Smuraglia, e quindi gli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari, i detenuti negli istituti penitenziari, gli internati in esecuzione delle misure di sicurezza detentive, i detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. nonché a tutte le misure alternative alla detenzione che, nel frattempo, si sono aggiunte a quelle originariamente previste dalla L. nr. 381/91, e cioè agli affidati in prova al servizio sociale e agli affidati tossicodipendenti, agli ammessi alla detenzione domiciliare e alla semilibertà ex art. 48 O.P.

L'art. 13 del decreto prevede al I comma che, al fine di garantire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati, come sopra definiti, attraverso politiche attive e di *workfare*, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, cioè a quelle che forniscono professionalmente manodopera a tempo indeterminato o a termine, sia consentito: **a)** operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 23 II comma, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi; **b)** determinare, altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale". Ciò significa per l'agenzia di somministrazione poter superare il principio della parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte, e godere di una riduzione delle aliquote contributive.

Analoga deroga alla parità di trattamento retributivo è assicurata nel caso di contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, naturalmente sempre in favore dei soggetti svantaggiati, in concorso con regioni, province ed enti locali.

Si tratta in poche parole, al di là della ridondanza della norma, dell'ennesimo incentivo, in termini di convenienza economica e normativa, offerto alle imprese a fronte di una occupazione neppure stabile, ma largamente precaria, vista la previsione di legittimità di un termine, purché non inferiore a sei o nove mesi, al prezzo di un indebolimento del livello di tutela salariale e dei diritti rispetto al lavoro standard. Dal canto suo, l'art. 14 prevede l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati attraverso un meccanismo che postula la loro adesione alle cooperative sociali. La norma consente, infatti, la stipulazione di convenzioni quadro su base territoriale che coinvolgano le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nonché le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, convenzioni il cui oggetto è il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate o aderenti

ti. Le convenzioni, previa convalida della Commissione Provinciale del Lavoro, dovranno regolare le modalità di adesione alle stesse, i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati, la promozione e lo sviluppo delle commesse nelle cooperative, l'eventuale costituzione di una struttura tecnico-operativa di supporto e la definizione del valore complessivo delle commesse che le imprese conferiscono, nonché altri elementi rilevanti nel caso che i soggetti svantaggiati siano disabili. In conclusione, gli strumenti scelti dal legislatore delegato sono quelli che erano già stati previsti nella Legge Smuraglia, cioè incentivi alle imprese e facoltà di stipulare convenzioni per le cooperative sociali: l'esperienza dei quattro anni seguiti alla sua approvazione non permette certamente di essere ottimisti, alla luce degli scarsi risultati cui ha portato, sia in termini quantitativi che qualitativi sul piano dell'offerta di lavoro per i soggetti deboli, malgrado le grandi aspettative dal mondo carcerario e la disponibilità della cooperazione sociale a impegnarsi sul piano dei percorsi di reintegrazione sociale.

La vera novità contenuta nel decreto delegato è rappresentata in effetti dal sacrificio che viene chiesto *all'ultimo della fila*, per utilizzare le parole di Pietro Ichino nell'ultimo numero di questa rivista, cioè la riduzione del livello di tutela economica e normativa in funzione di un ipotizzato futuro aumento del numero di soggetti svantaggiati occupati. In altri termini, consentire la deroga all'eguaglianza formale per impedire l'esclusione sociale in vista di una futura probabile eguaglianza sostanziale. Si tratta di una scommessa rischiosa sulla pelle di chi è già ai margini della società e ha già attraversato il confine tra gli inclusi e gli esclusi: in realtà, la crescita esponenziale della popolazione detenuta cui si è fatto inizialmente cenno induce a valutarla già persa in partenza, dal momento che nei paesi in cui la precarizzazione del lavoro si è incrociata con la trasformazione del *Welfare* in *Workfare* l'effetto più visibile è stato quello dell'innalzamento dei livelli di povertà e del contestuale approdo al carcere e alla condizione di reclusi come luogo naturale di appartenenza degli esclusi.

✓
Paura
Della
Criminalità
E
Crisi
Della
Modernità

1. CONFLITTO, SACRIFICIO, IDENTITÀ SOCIALE

"S e un uomo è attratto da qualche *cosa*, se fa un gesto per ridurre quella cosa nella sua sfera di possesso, subito un suo simile è indotto a imitarlo.

L'*origine* del conflitto è tutta qui: quando due mani ugualmente avido convergono verso lo stesso *oggetto*"¹.

Questo processo descritto da Girard con il nome di 'mimesi appropriativa', rischia di portare alla deriva le società primitive, in quanto porta a esiti capaci di sgretolare le fragili coesioni sociali. La rivalità che s'instaura per la conquista di ciò che è desiderabile non s'arresta più, neanche al venir meno dell'oggetto della contesa. Le persone che si fronteggiano finiscono per considerare solo il loro antagonismo. Si verifica, allora, quella che Girard chiama *crisi d'indifferenziazione* (o *mimetica*): la violenza si scatena tra gruppi di eguali senza motivo e in modo autoreferenziale.

Roberto
Cornelli

L'atto con cui è possibile interrompere il ciclo continuo di violenza insensata e che permette di fornire un'identità culturale a un gruppo di individui è il *sacrificio*, un assassinio spontaneo reiterato ritualmente per evitare nuove crisi d'indifferenziazione, riproducendone la funzione pacificatrice ². In questa lettura suggestiva dell'origine del conflitto si trova anche una ricostruzione dei meccanismi che fondano la stessa società: l'identità sociale non deriva da un accordo, da un patto civico, ma è l'esito di una dislocazione della violenza in un unico atto sacrificale ritualizzato, che permette al gruppo di trovare per un certo periodo pace e uguaglianza nella creazione dell'*altro*, vittima sacrificale.

Come sottolinea Dal Lago, non è il contatto tra diverse identità culturali a provocare il conflitto, ma è semmai il conflitto, spinto dalle più varie motivazioni, che in genere si riducono alla protezione di ciò che si ha, a innescare il processo di separazione dall'*altro*, e a stimolare processi identitari capaci di rimodellare continuamente l'organizzazione sociale ³.

2. GIUDIZIO PENALE E MODERNITÀ

Il sacrificio ritualizzato ha, dunque, una funzione catartica: permette di placare la violenza e di evitare l'esplosione dei conflitti. Il sogno della modernità è quello di passare nel setaccio razionale del diritto e del giudizio tutti i conflitti e tutta la violenza presenti nella società, e in questo modo garantire la tranquillità sociale.

La costruzione del sistema di giustizia penale moderno va di pari passo alla formazione dello stato-nazione, che si caratterizza principalmente come processo di accentramento: i principi tendono a eliminare con ogni mezzo le autonomie e i centri di potere creati nei secoli precedenti a discapito del potere centrale. Il meccanismo adottato dal principe per raggiungere tale scopo consiste nel far leva sull'interesse collettivo dell'ordine e della sicurezza interna (oltre che esterna) come premessa al benessere comune. *Polizia*, termine che comincia a essere utilizzato nell'ultima fase dell'*iter* di formazione dello stato moderno per indicare le finalità generali perseguite dal principe di migliore e ordinato vivere della collettività, costituisce l'essenza stessa dello stato assoluto.

Successivamente, il termine *polizia* identifica non solo le finalità di ordine e tranquillità sociale, ma anche la stessa attività amministrativa interna dell'apparato statale. A complemento del processo di accentramento amministrativo si assiste a un progressivo accentramento della funzione giurisdizionale: tra la fine del XVIII secolo e nel corso del XIX lo stato-nazione progressivamente sottrae alle altre autorità secolari e spirituali la facoltà di giudicare e di infliggere pene,

¹ R. Girard, 1978 (trad. it. 1983), *DELLE COSE NASCOSTE SIN DALLA FONDAZIONE DEL MONDO*, Adelphi, Milano, p. 23.

² Cfr. A. Ceretti, 1994, 'Dal sacrificio al giudizio: da Girard a Chapman', in A. Francia (a cura di), *IL CAPRO ESPIATORIO*, Franco Angeli, Milano, pp. 56-78.

³ Dal Lago, nella spiegazione sociologica del microconflitto xenofobo, parla di 'identità reattiva in corso d'opera' per sottolineare l'aspetto dinamico dell'identità culturale, che segue e non precede il conflitto tra persone. Cfr. A. Dal Lago, 1998, *LO STRANIERO E IL NEMICO. MATERIALI PER L'ETNOGRAFIA CONTEMPORANEA*, Feltrinelli, Milano, pp. 16-22.

concentrandola nelle nuove istituzioni della giustizia penale ⁴. Così, attraverso il monopolio delle attività amministrative e di regolazione della vita degli individui da un lato, e l'accentramento delle funzioni giurisdizionali dall'altro, lo stato-nazione scommette la propria credibilità e fonda la propria legittimità sulla capacità di garantire ordine sociale e sicurezza.

Il giudizio penale assume in questo nuovo contesto socio-istituzionale una valenza simbolica diversa dal passato: non solo rito sacro e sacrificale con la funzione di rappresentazione tragica degli eventi e di purificazione di chi assiste alla rappresentazione, ma soprattutto rito laico cui solo si riconosce la funzione di contenere la violenza e di restituire pace sociale. Alle forme di vendetta o di risoluzione dei conflitti tra privati, non controllabili dal nuovo potere sovrano, si sostituiscono le istituzioni pubbliche, con il compito di vendicare e risolvere i conflitti tra privati. La vendetta da privata diventa pubblica, canalizzata nel giudizio, rito statale per eccellenza.

3. LA RICERCA SULLA PAURA DELLA CRIMINALITÀ: LUCI E OMBRE

La *paura della criminalità* come tema di dibattito politico e argomento di discussione scientifica comparse per la prima volta negli Stati Uniti, a metà degli anni Sessanta, in un periodo il cui il governo americano si apprestava a lanciare il programma nazionale di guerra al crimine ⁵. Nel 1967 la commissione Katzenbach, incaricata di approfondire i temi della vittimizzazione e della paura della criminalità per conto del governo americano, stabilì che la conseguenza sociale più dannosa di un crimine violento è la paura che ne deriva. A partire da quest'asserzione si è sviluppata fino ai nostri giorni un'ampia letteratura criminologica che annovera numerose linee d'indagine. Tra queste, la più importante si focalizza sulla relazione tra vittimizzazione e paura della criminalità: si tratta di ricerche che analizzano gli effetti dell'andamento della delittuosità sulla paura della criminalità. Altri studi, partendo dalla considerazione che il tasso di criminalità non è sufficiente a spiegare il livello di paura della criminalità, studiano quest'ultima in relazione a un set complesso di variabili psicologiche, sociali, culturali ed economiche. Sarebbe troppo lungo ripercorrere qui l'evoluzione della ricerca sulla paura della criminalità, a partire dall'interesse rispetto al 'paradosso vittimizzazione-paura' fino ai recenti studi sul concetto di paura della criminalità e su come misurarla ⁶. Basti pensare che la paura della criminalità è

⁴ Cfr. D. Garland, 2001, *THE CULTURE OF CONTROL*, Oxford University Press, edizione italiana a cura di A. Ceretti, 2004, *LA CULTURA DEL CONTROLLO*, Il Saggiatore, Milano, pp. 97-104.

⁵ Secondo alcuni studiosi e commentatori dell'epoca, la guerra al crimine servì a spostare l'attenzione del pubblico da una sgradevole e impopolare guerra all'estero, quella del Vietnam, orientandola verso problemi interni (Cfr. R. Quinney, 1979, *CRIMINOLOGY*, Boston, Little Brown and Company, citato in Lynch M.J., 1991, *PERCEZIONE DEL REATO DA PARTE DEL PUBBLICO*, in F. Ferracuti (a cura di), *TRATTATO DI CRIMINOLOGIA, MEDICINA CRIMINOLOGICA E PSICHIATRIA FORENSE*, Milano, Giuffrè Editore, Vol. 4, pp. 208-220. Per un approfondimento sulla contiguità tra esigenze politiche e ricerca scientifica sulla paura della criminalità si veda anche R. Cornelli, 2003, "Etica e Criminologia. O caso 'Medo da Criminalidade' (Etica e Criminologia. Il caso 'paura della criminalità')", in *IMPULSO*, v. 14, n. 35 (*Entre Eticas e Ciências*), pp.49-59.

⁶ Per una rassegna delle principali ricerche sulla paura della criminalità si vedano C. Hale, 1996, 'Fear of Crime: A Review of the Literature', in *INTERNATIONAL REVIEW OF VICTIMOLOGY*, 4, pp. 79-150; R. Cornelli, 2004, 'Cos'è la paura della criminalità e quanto è diffusa', in *L'INCHIESTA*, n. 143, pp. 62-74.

oggi uno degli argomenti più dibattuti nella letteratura criminologica ⁷. Ciò che importa rilevare è che la quasi totalità delle ricerche, soprattutto anglosassoni, considera la paura della criminalità semplicemente come un'emozione individuale, come paura della singola persona nei confronti di un episodio criminale. Raramente mette in luce gli *aspetti politici* del tema: non è solo l'emozione che vive una persona, con determinate caratteristiche socio-demografiche, in una situazione particolare e in un ambiente sociale determinato; 'paura della criminalità' è anche *l'argomento* di cui si parla in famiglia, nelle piazze, nei bar, nei mass-media, nei luoghi istituzionali e che viene piegato a diversi scopi, producendo nel contempo nuovi modi di pensare e nuovi modi di intendere le relazioni sociali. In tal senso la paura della criminalità va studiata come *fatto sociale*. Non solo: oltre che *spiegata* come emozione individuale in relazione a un set complesso (nella migliore delle ipotesi) di variabili, l'emergere della paura della criminalità come fatto sociale va *contestualizzato* nell'ambito dell'attuale periodo storico. Descrivere lo sfondo consente di gettare una luce diversa sulle insicurezze delle persone, che di quello sfondo sono parte integrante.

4. L'EMERGERE DEL DISCORSO SULLA 'PAURA DELLA CRIMINALITÀ' NEL CONTESTO DELLA CRISI DELLA MODERNITÀ

Come sottolinea Garland in *The Culture of Control*, negli ultimi venti anni "crisi" è la parola che ricorre regolarmente per descrivere il senso di malessere profondo che ha attraversato il campo penale ⁸.

L'idea di crisi, parola greca (*krisis*) di probabile origine medica ⁹, comincia a circolare nell'ambito della filosofia politica del XVII e XVIII secolo. St. Simon, ad esempio, distingue all'interno della società un'epoca organica, ove i rapporti tra le componenti sociali sono regolati e armonizzati in un'idea guida centrale, da un'epoca definita appunto "critica", ove il venir meno della funzione omogeneizzante e il raccordo dell'idea centrale provoca il conflitto tra le componenti stesse ¹⁰. L'idea di crisi, quindi, si lega con l'assenza di una linea-guida, di un criterio unificante, di un progetto che tenga insieme le diverse parti del sistema.

Ma è nel mondo contemporaneo, tardo moderno, che l'idea di crisi pervade gli ambiti della vita sociale: la famiglia, le istituzioni, i valori, i fondamenti delle scienze e la stessa idea di scienza si dice siano entrate in crisi. E il concetto di *crisi* esprime bene la fisionomia dell'attuale periodo storico, rimandando solo in apparenza a quello di *anomia*, che ha dominato la letteratura sociologica per buona parte del secolo XX. Il concetto di *anomia*, così come sviluppato da Durkheim, rimanda a una perdita di solidarietà tra gli organi sociali dovuta all'assenza di una regolazione anzitutto morale.

Riguarda, in altre parole, il mancato funzionamento di un sistema con riferimento a una funzione che lo definisce, la solidarietà. L'anomia rimanda all'intelligibilità del sistema sociale, all'individuazione delle cause degli squilibri e alla

⁷ Cfr. C. Hale, 1996, *op. cit.* a nota 6.

⁸ D. Garland, 2001, *op. cit.* a nota 4, p. 83-84.

⁹ Cimmino ricorda come Ippocrate indichi con il termine *krisis* il mutamento decisivo che segue l'acme di una malattia, evolvendosi in senso positivo o negativo. L. Cimmino, 1984, 'Giorgio Colli e la crisi della ragione', in *LA NOTTOLA*, III, n. 1-2, pp. 63-85.

¹⁰ Per un approfondimento sul concetto di crisi si veda ancora L. Cimmino, *op. cit.* a nota 9.

possibilità, dunque, di porvi rimedio. È un concetto moderno, che esalta la ragione e il suo utilizzo nell'ambito del progetto illuministico di contenimento della violenza. L'idea di crisi, al contrario, si definisce innanzitutto in rapporto all'impossibilità stessa di *comprendere* e di *agire*: è "crisi della ragione", sfiducia nella sua capacità di interpretare e risolvere i problemi. Ciò che oggi si lamenta è sempre di più l'incapacità di comprendere il mutamento sociale prima ancora dell'impossibilità di farvi fronte.

La crisi del modernismo penale è una crisi di fiducia non tanto in una qualsiasi delle funzioni istituzionali (es. controllo della criminalità), bensì nei fondamenti legittimanti le stesse istituzioni penali. Queste hanno investito tutta la loro credibilità sulla capacità di garantire ordine sociale e sicurezza: ma è riduttivo pensare che sia stata la reazione sociale a questa 'promessa non mantenuta' ad aver causato la crisi. Come abbiamo visto, le istituzioni penali moderne sono nate nel periodo storico di affermazione dello stato-nazione e oggi risentono in primo luogo della crisi che sta attraversando quest'ultimo.

In un quadro generale di eventi storici profondamente trasformativi, quali la fine del bipolarismo Est-Ovest, che porta a ridefinire i rapporti di forza economici e gli schieramenti politici sul piano internazionale e che comporta profonde trasformazioni nella percezione dei pericoli, e la crisi del sistema socio-politico nazionale, legata a un'evoluzione della società industriale classica in società dell'esclusione, le istituzioni tutte si mostrano come "fenomenologie superstiti di un contesto, la cui coesione si sta sfaldando" ¹¹. Lo Stato sta perdendo la centralità che lo ha caratterizzato per circa un secolo, a fronte di tendenze economiche globalizzanti, con la loro carica d'incertezza e capacità distruttiva, e a fronte di un indebolimento di quello strumento politico, la legge, a cui tradizionalmente si è dato un forte valore simbolico ¹². Habermas analizza nello specifico come le tendenze globalizzanti stiano mettendo in crisi le forme nazionali-statali di governo e con esse l'idea di stato sociale e il concetto stesso di democrazia ¹³. Il processo di globalizzazione economica mina la capacità dello stato nazionale di essere stato regolatore e costringe a pensare su scala planetaria a nuove forme di gestione delle relazioni e dei problemi. Nel contempo, paradossalmente, porta a una rivitalizzazione della dimensione locale ¹⁴: si assiste a una ridefinizione delle identità su base territoriale, delle identità comunitarie, in assenza di un'idea di nazione che unifica. Il localismo (come risultato

della 'voglia di comunità' ¹⁵) diventa un modo per rivendicare delle differenze, per costruire nuove identità in un processo che necessariamente genera conflitti tra gruppi sociali di varia natura (pseudo-etnici, religiosi, etc.).

Prima ancora della spirale innescata dalla 'promessa non mantenuta' sono queste crisi della tarda modernità a comportare una crisi di fiducia nelle istituzioni della giustizia: il giudizio penale perde il suo significato ideale di strumento statale di contenimento della violenza e, spogliato della sua veste simbolica, diventa semplicemente il luogo in cui riversare le aspirazioni individuali di ordine e tranquillità. La giustizia diventa un luogo di esigibilità immediata della democrazia, laddove le altre istituzioni statuali patiscono un *deficit* di rappresentanza ¹⁶. Prende forza l'interpretazione di ogni forma di relazione interpersonale in termini giuridici, "in una sorta di pan-giuridismo che invade il nostro quotidiano fino a organizzarlo" ¹⁷.

È in questo scenario di crisi (dello stato-nazione, dello stato sociale, del sistema della giustizia penale, della valenza simbolica del rito-giudizio) che va collocato l'emergere del discorso sulla paura della criminalità. Le paure e le angosce verso l'*altro* accompagnano da sempre la vita quotidiana degli individui e nel corso dei secoli *oggetti* diversi le hanno catalizzate e canalizzate in differenti domande sociali. A partire dagli anni Settanta negli Stati Uniti e più tardi in altri Paesi europei industrializzati, la criminalità, fino a poco tempo prima oggetto delle attenzioni di scienziati e professionisti, emerge come argomento di dibattito sociale e politico diffuso, catalizzando paure di vario tipo e diventando il perno attorno a cui si strutturano domande sociali di cambiamento. Cosa ha favorito questa selezione della criminalità come rischio primario da temere? La crisi dello stato-nazione, come afferma Habermas ¹⁸, porta con sé la crisi dello stato sociale, della fiducia dei cittadini verso la capacità delle istituzioni di prendersi carico dei problemi sociali. Ne consegue una forte spinta alla privatizzazione dei servizi primari alla persona e più in generale alla riduzione dell'intervento pubblico in campi tradizionalmente occupati dalle politiche di *welfare*, anche nel settore dell'ordine e della sicurezza ¹⁹. Queste tendenze, che potremmo definire de-istituzionalizzanti ²⁰, e cioè che attraggono verso una società priva di mediazioni e con i nervi scoperti, in cui le istituzioni, patrimonio di intelligenza collettiva, si deteriorano a favore dell'immediatezza delle relazioni sociali, favoriscono la percezione (anche emotiva) dei problemi in termini individuali: ciascuno vive la propria ansia da solo, tentando di dare soluzioni personali a contraddizioni sistemiche ²¹. Si è costretti a compiere scelte incessanti su basi incerte, con un sovraccarico di responsabilità soggettive e in solitudine ²².

¹¹ Si veda G.M. Chiodi, 1996, 'Giurisdizione ed equità regolativa' in E. Bruti Liberati, A. Ceretti, A. Giasanti (a cura di), GOVERNO DEI GIUDICI. LA MAGISTRATURA TRA DIRITTO E POLITICA, Feltrinelli Editore, Milano, p. 31.

¹² Cfr. G.M. Chiodi, 1996, *op. cit.* a nota 11, p. 34: "Quando si è gradualmente imposto il primato della legge, esso rispondeva all'esigenza di combattere contro il privilegio, di affermare principi di uguaglianza e di tutela di diritti, di favorire lo sviluppo dei commerci, di garantire la proprietà privata e talune libertà individuali e veniva presentato come l'espressione giuridica della ragione... Ora, invece, l'idea di una ragione univoca e universale ha subito ormai molte scosse. A essa è subentrata piuttosto una valutazione ponderata degli interessi, in prima istanza decisamente economici... La legge e i suoi alti significati ne subiscono conseguenze tutt'altro che trascurabili."

¹³ Si veda in particolare J. Habermas, 1998, DIE POSTNATIONALE KONSTELLATION, trad. it. La costellazione postnazionale, 1999, Feltrinelli Editore, Milano.

¹⁴ Cfr. E. Pulcini, 2002, 'L'io globale: crisi del legame sociale e nuove forme di solidarietà', in D. D'Andrea, E. Pulcini (a cura di), FILOSOFIE DELLA GLOBALIZZAZIONE, ETS, Pisa.

¹⁵ Cfr. Z. Bauman, 2001, MISSING COMMUNITY, trad. it. Voglia di comunità, Editori Laterza, Bari.

¹⁶ A. Garapon, 1997, I CUSTODI DEI DIRITTI. GIUSTIZIA E DEMOCRAZIA, Feltrinelli Editore, Milano, p. 34.

¹⁷ A. Ceretti, A. Giasanti, 1996, 'Prefazione'. in E. Bruti Liberati, A. Ceretti, A. Giasanti (a cura di), *op. cit.* a nota 11, p. 10.

¹⁸ Si veda J. Habermas, 1998, *op. cit.* a nota 12.

¹⁹ Cfr. D.H. Bayley, C.D. Shearing, 2001, THE NEW STRUCTURE OF POLICING: DESCRIPTION, CONCEPTUALIZATION, AND RESEARCH AGENDA, Washington D.C., U.S. Department of Justice, National Institute of Justice; I. Loader, 2000, 'Plural Policing And Democratic Governance', in SOCIAL & LEGAL STUDIES, 9, 3, pp. 323-345.

²⁰ O. De Leonardis, 2001, LE ISTITUZIONI. COME E PERCHÉ PARLARNE, Roma, Carocci Editore.

²¹ U. Beck, 1986, RISIKOGESELLSCHAFT. AUF DEM WEG IN EINE ANDERE MODERNE, trad. it. La società del rischio, Roma, Carocci, 2000.

²² A. Giddens, 1994, LE CONSEGUENZE DELLA MODERNITÀ, Bologna, Il Mulino.

La criminalità, in questo clima, viene investita di una nuova luce: non emerge più come *problema sociale* da affrontare nell'ambito di un progetto politico-culturale che investe la società nel suo insieme (com'era il progetto della modernità), bensì come *problema individuale*, che pone l'individuo solo di fronte alla propria incertezza del vivere quotidiano. Il giudizio penale, così come le istituzioni in generale, perde la sua valenza simbolica di contenimento della violenza e del disordine; e lascia sul campo delusione, sfiducia e insicurezza. Priva di un apparato ideale che le restituisca un *sensu politico*, la criminalità emerge, nella percezione diffusa, in tutta la sua potenzialità distruttiva per l'individuo. Non solo. Il segnale più evidente della crisi della tarda modernità è il progressivo indebolimento dell'apparato amministrativo e giudiziario volto a garantire ordine e sicurezza; l'immagine di una criminalità dilagante e incontenibile rappresenta l'emblema di questo indebolimento, che viene ribadito giorno per giorno nei telegiornali, nelle sedi politiche, nelle piazze e nelle case. La paura dell'individuo di fronte alla criminalità s'impone quindi come argomento di dibattito sociale e politico: rappresenta a pieno la solitudine e l'insicurezza tardo-moderna nei confronti di fatti percepiti come sempre meno controllabili.

5. LA PAURA A FONDAMENTO DI UNA NUOVA IDENTITÀ SOCIALE?

L'insicurezza odierna -dice Bauman- assomiglia alla sensazione che potrebbero provare i passeggeri di un aereo nello scoprire che la cabina di pilotaggio è vuota. La criminalità sembra *scoprire* più di ogni altro fenomeno della tarda modernità questa assenza di guida istituzionale. E le emozioni che scaturiscono da questa *scoperta*, sempre più declinate, nel pubblico e nel privato, come paura della criminalità, assumono un ruolo centrale nella vita sociale.

La paura della criminalità, nel momento in cui viene comunicata e *condivisa*, diventa terreno di incontro tra le persone, di scontro politico e istituzionale, strumento per avanzare istanze di cambiamento, fattore di legittimazione di nuove istituzioni, nuovi saperi e nuove figure professionali, opportunità per incrementare il profitto di settori imprenditoriali, pretesto per sottacere insuccessi politici o recessioni economiche, per aumentare il livello di controllo e di restrizione delle libertà. Il 'parlare' di paura della criminalità produce nuovi modi di pensare e agire. Al pari di ogni altra pratica discorsiva, infatti, la paura della criminalità viene assunta dalle persone come criterio per *leggere* e *modificare* la realtà circostante: dà vita a nuove classificazioni, dalle quali scaturiscono nuovi modi di pensare e agire, nuove forme e nuovi oggetti. Il caso di *City Walk*, descritto da Lopez ²³, è un esempio macroscopico di questa *forza generativa* del discorso sulla paura della criminalità. È un complesso nei dintorni di Los Angeles, a metà tra il centro commerciale e il parco dei divertimenti, che offre ai visitatori (biglietto d'ingresso 15 dollari) la possibilità di passeggiare in una Los Angeles priva di violenza e criminalità. La paura della criminalità diventa criterio per pensare, progettare e realizzare la vita in comune delle persone, producendo anche un nuovo modo di intendere le relazioni sociali. Diventa criterio per definire chi sta dentro e chi sta fuori, terreno fertile per l'espandersi di vecchie e nuove conflittualità e occasione per individuare nuovi equilibri sociali

²³ R. Lopez, 1996, HAUTES MURAILLES POUR VILLES DE RICHES, *Le monde diplomatique*, mars, pp. 1-12.

basati su identità rinnovate. Come si è già detto, il conflitto stimola processi identitari capaci di rimodellare continuamente l'organizzazione sociale. La paura di perdere la sicurezza del vivere quotidiano porta spesso al conflitto, alla guerra e alla voglia di rinchiudersi in comunità omogenee. Ma paradossalmente la stessa paura può avere una funzione *emancipativa*: come osserva Pulcini ²⁴, può portare a una rinnovata consapevolezza che in fondo tutti gli uomini sono accomunati dalla condivisione della vulnerabilità e della debolezza di fronte alle minacce da essi stessi prodotte, alla presa di coscienza di quel rischio supremo e definitivo che è l'autodistruzione. Da questa consapevolezza è possibile che fioriscano nuove forme di solidarietà e nuove identità culturali e sociali. È una possibilità e una speranza.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bauman Z., 2001, MISSING COMMUNITY, trad. it. *Voglia di comunità*, Editori Laterza, Bari.
- Bayley D.H., Shearing C.D., 2001, THE NEW STRUCTURE OF POLICING: DESCRIPTION, CONCEPTUALIZATION, AND RESEARCH AGENDA, Washington D.C., U.S. Department of Justice, National Institute of Justice.
- Beck U., 1986, RISIKOGESELLSCHAFT. AUF DEM WEG IN EINE ANDERE MODERNE, trad. it. *La società del rischio*, Roma, Carocci.
- Ceretti A., 1994, DAL SACRIFICIO AL GIUDIZIO: DA GIRARD A CHAPMAN, in *Francia A. (a cura di), Il caprio espiatorio*, Franco Angeli, Milano, pp. 56-78.
- Chioldi G.M., 1996, GIURISDIZIONE ED EQUITÀ REGOLATIVA in E. Bruti Liberati, A. Ceretti, A. Giasanti (a cura di), *Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica*, Feltrinelli Editore, Milano, pp. 31-48.
- Cimmino L., 1984, GIORGIO COLLI E LA CRISI DELLA RAGIONE, in *La Nottola*, III, n. 1-2, pp. 63-85.
- Cornelli R., 2003, ETICA E CRIMINOLOGIA. O CASO 'MEDO DA CRIMINALIDADE' (ETICA E CRIMINOLOGIA. IL CASO 'PAURA DELLA CRIMINALITÀ'), in *Impulso*, v. 14, n. 35 (Entre Eticas e Ciências), pp. 49-59.
- Cornelli R., 2004, COS'È LA PAURA DELLA CRIMINALITÀ E QUANTO È DIFFUSA, in *L'Inchiesta*, n. 143, pp. 62-74.
- Dal Lago A., 1998, LO STRANIERO E IL NEMICO. MATERIALI PER L'ETNOGRAFIA CONTEMPORANEA, Feltrinelli, Milano.
- De Leonardi O., 2001, LE ISTITUZIONI. COME E PERCHÉ PARLARNE, Roma, Carocci Editore.
- Garapon A., 1997, I CUSTODI DEI DIRITTI. GIUSTIZIA E DEMOCRAZIA, Feltrinelli Editore, Milano.
- Garland D., 2001, THE CULTURE OF CONTROL, Oxford University Press, edizione italiana a cura di Ceretti A., 2004, LA CULTURA DEL CONTROLLO, Il Saggiatore, Milano.
- Giddens A., 1994, LE CONSEGUENZE DELLA MODERNITÀ, Bologna, Il Mulino.
- Girard R., 1978 (trad. it. 1983), DELLE COSE NASCOSTE SIN DALLA FONDAZIONE DEL MONDO, Adelphi, Milano.
- Habermas J., 1998 (trad. it. 1999), LA COSTELLAZIONE POSTNAZIONALE, Feltrinelli Editore, Milano.
- Hale C., 1996, FEAR OF CRIME: A REVIEW OF THE LITERATURE, in *International Review of Victimology*, 4, pp. 79-150;
- Loader I., 2000, PLURAL POLICING AND DEMOCRATIC GOVERNANCE, in *Social & Legal Studies*, 9, 3, pp. 323-345.
- Lopez R., 1996, HAUTES MURAILLES POUR VILLES DE RICHES, in *Le monde diplomatique*, mars, pp. 1-12.
- Pulcini E., 2002, L'IO GLOBALE: CRISI DEL LEGAME SOCIALE E NUOVE FORME DI SOLIDARIETÀ, in D'Andrea D., Pulcini E. (a cura di), *Filosofie della globalizzazione*, ETS, Pisa.
- Quinney R., 1979, CRIMINOLOGY, Boston, Little Brown and Company, citato in Lynch M.J., 1991, PERCEZIONE DEL REATO DA PARTE DEL PUBBLICO, in Ferracuti F. (a cura di), TRATTATO DI CRIMINOLOGIA, MEDICINA CRIMINOLOGICA E PSICHIATRIA FORENSE, Milano, Giuffrè Editore, Vol. 4, pp. 208-220.

²⁴ Cfr. E. Pulcini, 2002, *op. cit.* a nota 14.

1. INTRODUZIONE

Tradizionalmente, le prime concettualizzazioni sul crimine economico come categoria fenomenologica autonoma si fanno risalire ai saggi americani di Edwin Sutherland sui *white collar crimes* pubblicati dopo il 1940; tuttavia è doveroso ricordare che già la criminologia positivista aveva sviluppato approfondite riflessioni sulla materia al declinare del XIX secolo. Cesare Lombroso riteneva che i reati economici, le frodi in particolare, costituissero una "criminalità evolutiva", la manifestazione delinquenziale tipica delle società moderne: "...la truffa è una trasformazione evolutiva, civile, se si vuole, del delitto, che ha perduto tutta la crudeltà, la durezza dell'uomo primitivo di cui il reo-nato è l'immagine, sostituendovi quell'avidità, quell'abito della menzogna, che vanno sventuratamente diventando un costume, una tendenza generale" ¹. Un suo collaboratore, Rodolfo Laschi, dedicò addirittura uno studio monografico alla "Delinquenza bancaria", edito a Torino nel 1899.

È comunque indiscutibile che per riscontrare un'analisi sistematica e documentata del tema, coniugata a un'impostazione organica e originale, è necessario riferirsi ai testi di Sutherland sul crimine dei colletti bianchi, che rappresentano una pietra miliare nel loro genere.

Pierpaolo
Martucci

Anche senza tenere conto degli approcci pionieristici della cerchia lombrosiana, la categoria criminologica della delinquenza economica ha ormai più di sessant'anni e i mutamenti sociali e tecnologici hanno allargato di molto i suoi confini, che all'inizio comprendevano essenzialmente le varie forme di frodi finanziarie, di truffe ai consumatori, l'evasione fiscale e le violazioni delle leggi antitrust, la falsificazione dei bilanci e la bancarotta. In un mondo in cui le leggi del mercato sembrano essere divenute l'unica *grundnorme* universale, ci si può chiedere quali nuove forme siano riconducibili al *genus* della criminalità economica, intesa come delittuosità strettamente connessa ai processi di produzione di beni e servizi. Le caratteristiche significative dei tempi più recenti riguardano senza dubbio i caratteri di transnazionalità e i frequenti collegamenti, più o meno diretti, con le iniziative "imprenditoriali" delle grandi organizzazioni criminose. Le due categorie di maggior rilievo e pericolosità espresse da un mondo in rapida trasformazione sono rappresentate, a mio avviso, dalla criminalità ambientale e dalle c.d. "nuove schiavitù".

2. IL RITORNO DEGLI SCHIAVI NEL TERZO MILLENNIO

Nel 2004 le Nazioni Unite hanno celebrato il bicentenario dell'abrogazione della schiavitù: nel 1804, infatti, gli schiavi di Haiti si ribellarono, rivendicando i diritti di libertà sanciti dalla Rivoluzione francese e fondando la prima repubblica

nera della storia. Eppure, a due secoli di distanza, paradossalmente la situazione è tale da non legittimare alcun trionfalismo. Infatti uno degli effetti più sconvolgenti e meno conosciuti dell'affermarsi di meccanismi economici globali sganciati da ogni attenzione etica, è stato il riemergere in grande stile di nuove manifestazioni di un fenomeno che può ben venire definito schiavismo anche se, a differenza del passato, esso riveste un carattere *de facto*, non potendo assumere una veste giuridica ufficiale nell'ambito dei rapporti inerenti al diritto di proprietà.

Le principali espressioni della schiavitù attuale -la compravendita o lo sfruttamento lavorativo e sessuale di donne e bambini, il lavoro forzato e l'asservimento per debiti- sono sostanzialmente le stesse dell'antichità greco-romana (con l'importante eccezione della conquista bellica) ma dinamiche, modalità, apparenze sono profondamente diverse. Nel mondo antico (e in una qualche misura anche nelle esperienze servili americane del XVIII e XIX secolo) gli schiavi soddisfacevano a una pluralità di esigenze e di fini: oltre che manodopera, erano mezzo di espressione di potere politico, celebravano la ricchezza e il prestigio del padrone, curavano l'istruzione dei figli dei patrizi, potevano essere vittime nelle cerimonie religiose. Oggi la loro ragione di essere rimane solo una, lo sfruttamento economico, e nel concetto rientrano sia il lavoro non pagato che la prostituzione forzata.

Dopo le lotte abolizioniste dell'Ottocento, verso la metà del XX secolo la schiavitù tradizionale, divenuta un grave crimine internazionalmente riconosciuto e perseguito, era quasi scomparsa. Ma il massiccio aumento demografico nelle aree in via di sviluppo (Sud-est asiatico, subcontinente indiano, Africa, America Latina), unitamente alla disgregazione delle famiglie tradizionali, alla crisi delle aree agricole, al crescente divario fra poveri e ricchi, alla corruzione di molti governi, hanno creato le condizioni favorevoli al ritorno, sotto altri nomi, del rapporto di servaggio. Per milioni di persone disperate, con una media d'età assai bassa, l'accettazione di uno sfruttamento senza limiti né garanzie costituisce spesso una delle poche alternative all'abbandono e alla morte per inedia. In accordo con le leggi di mercato, l'abbondanza dell'offerta ha determinato la caduta del valore della "merce uomo" e ha reso assai conveniente l'utilizzo schiavistico in molte attività ².

Naturalmente -stante la sua natura ovunque criminosa- il rapporto di schiavitù è dissimulato in vari modi, pur non perdendo la sua essenza, il completo assoggettamento di una persona. Come è stato rilevato, oggi non esistono -come nel passato- civiltà e società schiavistiche ma mercati di schiavi, prestazioni e relazioni schiavistiche dissimulate all'interno di sistemi economici legali. Da ciò derivano alcuni aspetti caratteristici delle "nuove" schiavitù: l'uso della violenza (effettiva o minacciata) per ottenere sottomissione, il rapporto di "debito" nei confronti del padrone e la natura non perpetua del rapporto.

Oggi la servitù da debito è il rapporto schiavistico più diffuso, soprattutto nel subcontinente indiano: una persona impegna se stessa in cambio di un prestito in denaro, ma natura e durata del servizio sono soggette all'arbitrio del padrone e la prestazione lavorativa non riduce il debito originale, perché viene continuamente ricaricata di nuovi oneri (il vitto, gli strumenti lavorativi) e così spesso l'onere passa da padre in figlio. L'altra forma ricorrente è la schiavitù contrattualizzata, che si nasconde dietro relazioni di lavoro all'apparenza legali, offerte di contratti per

* Il presente articolo riprende tematiche approfondite dall'autore nella monografia sulla criminalità economica in corso di preparazione per l'editore Il Mulino.

¹ C. Lombroso, Ferrero G., SUI RECENTI PROCESSI BANCARI DI ROMA E DI PARIGI, *Archivio di psichiatria, scienze penali e antropologia criminale*, 1893, 3, 191.

² Cfr. K. Bales, I NUOVI SCHIAVI - LA MERCE UMANA NELL'ECONOMIA GLOBALE, Milano, Feltrinelli, 2000.

occupazioni regolari che in realtà servono sia ad attirare i futuri schiavi sia a dare una parvenza di legittimità al rapporto col proprietario. Di norma le vittime sono trasferite lontano dalle proprie case, generalmente in un paese straniero in cui il loro ingresso viene coperto da un rapporto d'impiego; a questo punto, già senza denaro, sono private dei documenti e si trovano in assoluta balia dei padroni. Questa procedura è usata di frequente per costringere giovani donne alla prostituzione, un fenomeno che interessa direttamente anche l'Italia ³.

Quanti sono gli schiavi di fatto nel mondo attuale? Secondo le stime dell'organizzazione *Anti-Slavery International*, che ha sede a Londra, oltre 200 milioni. Come ha osservato Pino Arlacchi "le dimensioni dell'attuale schiavitù fanno impallidire le cifre del passato: secondo i calcoli molto accurati prodotti dagli studiosi statunitensi (...) sulla tratta degli esseri umani tra l'Africa e il Nuovo Mondo, le vittime di quel traffico non hanno superato i 12 milioni di persone nell'arco di quattro secoli" ⁴. Calcoli molto prudenti hanno valutato in tredici miliardi di dollari il profitto totale annuo del lavoro schiavistico, ipotizzando però una popolazione mondiale di "soli" 27 milioni di schiavi ⁵. È comunque assai maggiore il contributo indiretto ai meccanismi dell'economia globale: molte materie prime di paesi asiatici e sudamericani e molti manufatti di paesi asiatici sono rispettivamente ricavate e prodotti in condizioni schiavistiche.

Abbassando i costi e aumentando i profitti tali condizioni assicurano la competitività, rendendo ancor più conveniente l'imprenditoria schiavista. Tantopiù che il moderno imprenditore, se non condivide i diritti ufficiali dell'antico proprietario, non ne sopporta neppure gli obblighi, come quello del mantenimento del soggetto sfruttato, una volta divenuto troppo anziano per lavorare. In questo senso si può definire quello contemporaneo come uno schiavismo "di consumo".

3. I CRIMINI AMBIENTALI. QUALCHE CASO PARADIGMATICO

Le attività umane legate alle esigenze socioeconomiche hanno sempre prodotto modificazioni dirette e indirette sull'ambiente ma, con la rivoluzione industriale, le nuove tecnologie hanno accresciuto enormemente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, l'impatto ambientale delle attività produttive: si pensi alle emissioni di una raffineria o alle alterazioni del territorio conseguenti alla costruzione di una grande diga.

A iniziare dagli anni Sessanta dello scorso secolo la crescente sensibilità per i temi ecologici ha determinato l'introduzione di legislazioni specifiche rivolte a limitare la potenziale dannosità di molte attività produttive; l'evoluzione e l'applicazione di tali norme ha conosciuto fasi alterne e la loro violazione ha fatto emergere una nuova categoria di delitti economici, i crimini ambientali, nei quali l'illecito nell'attività di produzione è sempre rivolto al conseguimento di un profitto indebito (ad esempio eludendo i costi di un impianto di depurazione) ma presenta aspetti di pericolosità del tutto peculiari. Il danno riguarda tipicamente categorie collettive di vittime (i dipendenti di un impianto, gli abitanti di una certa zona) e territori

di estensione variabile: spesso, nel caso di emissioni o rilascio di sostanze nocive nell'atmosfera o nelle acque, le conseguenze possono coinvolgere aree indeterminate, appartenenti a più Stati, o addirittura la globalità del pianeta (come nel caso dell'effetto serra o della distruzione della fascia dell'ozono). Vengono colpiti beni primari come l'equilibrio e le risorse naturali, il paesaggio, la salute dei singoli, beni che oltretutto molte volte non sono interamente ripristinabili né realmente monetizzabili: si tratta dunque di un danno che riveste aspetti diversi da quelli esclusivamente economici propri ad altri tipi di *white collar crimes*.

Sotto il profilo fenomenologico possiamo distinguere due categorie di delitti ambientali:

a) quelli che si sostanziano in una sorta di danno cronicizzato conseguente agli effetti collaterali di attività industriali o di altro genere attuate senza le necessarie cautele (è il tipico caso dell'inquinamento e delle discariche);

b) quelli invece il cui effetto ultimo è un singolo evento di portata catastrofica.

Per l'Italia, l'esempio paradigmatico della seconda categoria rimane il disastro della diga del Vajont. Nell'ottobre del 1963 una grande frana staccatasi dal monte Toc si riversò nel bacino artificiale sottostante originando un'enorme onda che, scavalcando la diga, investì il paese di Longarone e le frazioni di Erto e Casso, al confine fra il Veneto e il Friuli, causando oltre 2.000 vittime. Come accertarono incontestabilmente le inchieste successive, si trattò di una tipica sciagura annunciata, preceduta da numerosi eventi allarmanti e prevista chiaramente da alcuni dei professionisti che avevano partecipato alla costruzione della diga e avevano denunciato la natura franosa del terreno: ma gli enormi interessi economici legati alla realizzazione della più importante fonte idroelettrica nell'Italia in piena espansione industriale condussero la società costruttrice (la Sade) a concludere comunque i lavori, ignorando sistematicamente i segnali di pericolo e tacitando le opinioni più critiche.

Nel nostro Paese la furia delle acque derivata dallo scempio del territorio e dalla mancata adozione di precauzioni necessarie è stata all'origine di molti altri disastri: basti ricordare il crollo di un bacino di decantazione a monte di Stava, nella Valtellina, appartenente a una società mineraria (la Prealpi di Bergamo), che provocò nel luglio 1985 la morte di quasi 270 persone.

Caratteristica di questi eventi è la costante difficoltà di individuarvi le responsabilità penali e civili, anche per la grande complessità della ricostruzione tecnica delle sequenze di cause ed effetti, che indubbiamente si presta ad alimentare interminabili dispute peritali nell'ambito processuale. Come per il Vajont (cinque assolti e tre condannati al minimo della pena), anche nel caso di Stava i processi (imputazione di omicidio e disastro colposi) portarono a condanne contenute e ad esiti insoddisfacenti sotto il profilo risarcitorio.

Un evento diverso ma egualmente emblematico, oltre che pienamente rappresentativo delle crescenti implicazioni transnazionali dei crimini ambientali, fu l'incidente di Seveso nel 1976. Il 10 luglio di quell'anno un reattore dello stabilimento chimico Icmesa a Meda, in Brianza, rilasciò accidentalmente circa tre tonnellate di sostanze tossiche, fra cui alcuni ettogrammi di diossina, una delle sostanze più velenose esistenti, quasi indistruttibile. La nube investì quattro comuni lombardi e in particolare Seveso, contaminando centinaia di persone, con conseguenze mai pienamente valutate: decine di bambini sfigurati per sempre da cloracne, lo sviluppo economico e urbano bloccato, gli abitanti costretti a mutare radicalmente stile di vita, una parte del paese (la zona A) evacuata e rasa al suolo perché irrecuperabile. L'Icmesa apparteneva alla multinazionale

³ Cfr. D. Malfatti, L. Tartarini, MIGRAZIONI FEMMINILI E DEVIANZA: UNA RICERCA SULLA PROSTITUZIONE DELLE DONNE IMMIGRATE NELLA CITTÀ DI GENOVA, *Rass. Ital. Criminologia*, 1998,2, 302.

⁴ P. Arlacchi, SCHIAVI: IL NUOVO TRAFFICO DI ESSERI UMANI, *Milano, Rizzoli*, 1999, pp.13-14.

⁵ K. Bales, *op. cit.*, p.27.

svizzera Givaudan-Hoffman La Roche, un colosso nel campo farmaceutico e cosmetico, che mobilitò risorse straordinarie per minimizzare la portata dell'episodio, utilizzando le forti sovvenzioni alla ricerca medica per condizionare gli studi sulle ricadute dell'inquinamento ⁶. Nel 1983 due suoi dirigenti vennero condannati per disastro e lesioni colpose mentre la società pagò un risarcimento di 200 miliardi di lire, in gran parte utilizzati per le bonifiche del territorio. Tuttavia nel 2004 era ancora in corso da dieci anni una causa civile fra la Givaudan e oltre mille persone per le "alterazioni nella vita di relazione" sofferte in seguito alla sciagura.

La pur drammatica vicenda di Seveso appare un modesto infortunio se confrontata con quanto accadde a Bhopal, una città nel cuore dell'India, la notte fra il 2 e il 3 dicembre 1984. Una nube tossica di più di 40 tonnellate di metil isocianato, idrogeno cianide e altri gas mortali, originata dall'esplosione di un serbatoio di una fabbrica di pesticidi appartenente alla multinazionale statunitense Union Carbide, uccise 30.000 persone, ne intossicò circa mezzo milione (dati precisi non sono mai stati resi disponibili) dando origine al più grave disastro ambientale della storia, fatta eccezione, forse, per Chernobyl. Ancora oggi migliaia di persone soffrono di disturbi multisistemici cronici conseguenze di quell'inquinamento e vi è un'elevata incidenza di malformazioni congenite. I vertici aziendali non avevano ritenuto opportuno affrontare le contenute spese per gli apparati tecnici che pure avrebbero potuto limitare di molto gli effetti dell'evento ⁷. Rispetto all'iniziale richiesta di tre miliardi di dollari del governo indiano, la Union Carbide riuscì a ottenere una transazione per una cifra di 470 milioni, ampiamente coperta dalla rivalutazione delle azioni, che la mise al sicuro da qualsiasi ulteriore richiesta risarcitoria; di tale somma solo circa 300 dollari a testa sono giunti a una parte delle vittime del massacro. Nei tribunali indiani pende tuttora un procedimento penale per omicidio colposo contro dieci alti dirigenti della Union Carbide, fra i quali il vicepresidente, per le gravissime carenze nei sistemi di sicurezza, che avrebbero potuto evitare il disastro. Ma sino a oggi le richieste di estradizione non hanno avuto alcun esito né prevedibilmente lo avranno.

La ricerca delle responsabilità è ancora più dubbia nel caso dei crimini ambientali dagli effetti continuati e meno eclatanti, legati alle "normali" ricadute delle attività, come per l'inquinamento che, a parte i danni innumerevoli agli equilibri ecologici, determina centinaia di migliaia di decessi ogni anno: ma quali sono i colpevoli? Un episodio ben definito, quello del Petrolchimico di Marghera, nonostante l'evidenza di un'altissima mortalità tumorale fra gli operai (157 decessi), ha evidenziato quanto sia difficile la dimostrazione del nesso di responsabilità in vicende del genere, specialmente sotto il profilo penale, ambito nel quale i requisiti probatori sono giustamente stringenti: lo dimostra l'assoluzione nel processo di primo grado delle decine di dirigenti imputati di reati che andavano dall'omicidio colposo all'avvelenamento e disastro colposo, all'omissione dolosa di cautele.

⁶ Lorenzo Tomatis, allora direttore dello Iarc di Lione, il massimo ente comunitario di ricerca sul cancro, fu invitato a smetterla di denigrare una società come Hoffman-La Roche "al di sopra di ogni sospetto"; un docente dell'Università di Milano si offrì... di mangiare l'insalata di Seveso per dimostrarne l'innocuità.

⁷ Una pubblicità della Union Carbide, diffusa nel 1961 su molte riviste di settore, proclamava: "La scienza aiuta a costruire una nuova India".

Un'attività che negli ultimi 15 anni ha assunto una dimensione specifica nell'area del crimine ambientale è quella del traffico illecito di rifiuti, la cui importanza è direttamente proporzionale alla mancata soluzione delle priorità legate allo smaltimento e/o alla riconversione di una crescente quantità di residui tossici o inquinanti derivata dalle attività industriali e di consumo. I "treni della spazzatura" che dalla Campania si dirigono in Germania hanno posto l'Italia di fronte all'evidenza di ciò che avviene quando alle colpevoli negligenze si intreccia l'azione della delinquenza organizzata; ma pochi sanno che, dal gennaio 2004, l'efficiente Milano esporta quotidianamente in Germania 600 tonnellate di rifiuti in attesa del completamento del nuovo inceneritore ⁸.

Rispetto agli alti costi di uno smaltimento corretto è ben comprensibile come spesso si ricorra all'eliminazione clandestina, che poi, quando riguarda rifiuti ad alta tossicità, assume gli aspetti di un vero traffico internazionale con un forte ruolo del crimine organizzato (le c.d. ecomafie), indirizzato verso i paesi del Terzo Mondo o dell'area ex-sovietica ⁹. Si tratta di nazioni fragili, condizionate dall'azione delle multinazionali, in cui amministrazioni corrotte finiscono addirittura per incoraggiare le operazioni di questo genere, che vengono presentate come *partnership* per l'occupazione e lo sviluppo, allo scopo di aggirare i rigidissimi divieti di esportare qualsiasi genere di rifiuto verso paesi non appartenenti all'O.C.S.E., stabiliti nella Convenzione di Basilea del 1994. Tra il 1987 e il 1996 decine di migliaia di tonnellate di materiali sono state esportate soprattutto in Romania, Libano e Venezuela, col collaudato metodo della declassificazione dei rifiuti pericolosi, la falsificazione delle bolle di accompagnamento e dei registri di carico e scarico, la complicità dei centri di stoccaggio che dovrebbero effettuare (e non lo fanno) il trattamento delle scorie. Indagini giudiziarie condotte nel decennio 1990-2000 hanno posto in evidenza il ruolo di società come la Instrumag A.G., registrata nel Liechtestein e diretta da un faccendiere italiano, che ha esportato migliaia di tonnellate di scorie tossiche o radioattive nella Guinea Conakry o in Somalia; o come la Ocean Disposal Management Inc., con sede nelle Isole Vergini, che ha sviluppato contatti diretti o indiretti con almeno 15 Stati dell'Africa più povera.

4. UNA GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE PER DEI CRIMINI TRANSNAZIONALI

Tanto il nuovo sfruttamento schiavistico quanto i crimini contro l'ambiente si caratterizzano per la presenza di dinamiche transnazionali. Il primo fenomeno si intreccia strettamente con la tratta dei migranti e il secondo si giova della delocalizzazione delle attività produttive e determina danni che oltrepassano le frontiere, come per il disastro provocato nel gennaio del 2000 dallo scarico di una enorme quantità di cianuro nel fiume Tibisco, affluente del Danubio, per un incidente verificatosi in una miniera aurifera rumena di proprietà di una multinazionale con sede in Australia. L'avvelenamento determinò la moria di numerosissime specie di pesci, uccelli e mammiferi in Romania, Ungheria, Serbia e nel Mar Nero.

Per entrambe le forme criminose esistono da tempo previsioni nel diritto internazionale (il principio *chi inquina paga* venne espresso dal Consiglio della Comunità europea già nella Raccomandazione n. 436 del 3.3.1975), ma, per la con-

⁸ Cfr. TROPPIA SPORCIZIA IN CITTÀ, *Altroconsumo*, 2004, 172, 11.

⁹ Vedi E. Fontana, L. Miracle, *Rapporto Ecomafia '98. L'ILLEGALITÀ AMBIENTALE IN ITALIA E IL RUOLO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA*, Milano, Ed. Ambiente, 1998.

sistenza degli interessi in gioco, l'atteggiamento dei singoli Stati si è dimostrato spesso ambiguo se non omissivo. Per quanto riguarda la schiavitù sessuale, ad esempio, benché la prostituzione forzata sia annoverata dal 1988 tra i crimini contro l'umanità, intere economie del Sud-Est asiatico ne beneficiano: si stima che nella sola Thailandia il fatturato annuale della prostituzione costituisca una quota pari al 10-14% del prodotto interno lordo. Di fronte a queste realtà non sorprende che, accanto alla cooperazione fra Stati basata sulle Convenzioni internazionali (come quelle di Basilea del 1994 e del 1999 o di Lugano del 1993), sia stata più volte avanzata la proposta di istituire una Corte internazionale di giustizia per l'ambiente, sul presupposto di assimilare i delitti ambientali ai crimini contro l'umanità ¹⁰, iniziativa che si potrebbe affiancare al progetto per una Corte penale internazionale, che viene sviluppato dal 1998 in ambito Onu. Entrambe le Corti dovrebbero agire in base al principio di complementarità, ossia attivarsi in caso di inerzia oppure di inabilità degli Stati interessati.

Il problema di fondo relativo all'effettiva operatività di tali organismi è che essa non può prescindere dall'assunzione -da parte del maggior numero possibile di Stati- dell'impegno a trasferire parte della potestà punitiva alle Corti internazionali, a rinunciare ad esercitarla direttamente e a riconoscere piena efficacia alle decisioni di queste ultime, in una parola a rinunciare a porzioni della loro sovranità. Il che fa ragionevolmente presumere che non si tratti di traguardi né agevoli né prossimi nel tempo, ma che l'importanza dei valori in gioco consiglia di continuare a perseguire...

Riflessioni intorno alla commissione per la verità e la riconciliazione sudafricana*

1. LE RIVOLUZIONI NEGOZiate.

Nella seconda metà del Ventesimo Secolo, la storia di molti Paesi è stata caratterizzata dalla *transizione* verso la democrazia dopo decenni di governi di stampo autoritario, dittatoriale, militare: in Europa, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del nazismo; sempre in Europa, più recentemente, in seguito al collasso dell'Unione Sovietica; nell'America del Sud, con l'opposizione ai regimi autoritari nati dai *golpe* degli apparati militari; e infine, in Sudafrica, in seguito alla fine del regime dell'*Apartheid*. È sicuramente un percorso nuovo e peculiare della storia contemporanea quello intrapreso da quei Paesi che hanno saputo gestire il percorso di *transizione*, il più delle volte in modo pacifico. Laddove invece nel passaggio il tragitto dei popoli ha

✓
Quale
Perdono
È
Possibile
Donare?

Adolfo
Ceretti

¹⁰ Cfr. A. Postiglione, L'IDEA DI UNA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA PER L'AMBIENTE: PRE-SUPPOSTI, POSSIBILITÀ E DIFFICOLTÀ, Riv. giur. ambiente, 1995, 6, 922.

* Il presente contributo riproduce in versione tradotta e modificata alcuni passaggi del testo scritto in collaborazione con A. Nosenzo, *The Truth and Reconciliation Commissions: a Justice Looking also to Future Generations*, pubblicato nei CAHIERS DE DEFENSE SOCIALE, 2002, (pp. 201-260). I paragrafi n. 3 e n. 5 sono stati interamente scritti da Adolfo Ceretti.

incontrato la guerra -come nella ex Jugoslavia o in numerose repubbliche della ex Unione Sovietica- ciò è accaduto per cause complesse, che rimandano soprattutto ai nodi della rivendicazione nazionale e della identità etnica.

Le transizioni pacifiche, o *rivoluzioni negoziate*, cui abbiamo assistito -quella vissuta dai Sudafricani è estremamente significativa per il fatto che il Paese era sull'orlo di una guerra civile- sono state caratterizzate, proprio per il loro carattere non violento, dalla ricerca di un *compromesso* più o meno dichiarato tra i detentori della vecchia autorità e i movimenti rappresentativi delle nuove istanze.

In Sudafrica, all'inizio degli anni '90 del secolo scorso si sono confrontate due posizioni politiche opposte: da una parte, il Governo Sudafricano avrebbe voluto dimenticare i decenni dell'*Apartheid* (considerati come un "errore") per concentrarsi sulla costruzione di un Paese *nuovo*; dall'altra parte, l'*African National Congress* e le altre organizzazioni di liberazione avrebbero voluto l'incriminazione dei responsabili della politica segregazionista e delle violazioni dei diritti umani attraverso l'istituzione di tribunali speciali, ispirati al modello di Norimberga. La *Commissione per la Verità e la Riconciliazione Sudafricana* (*Truth and Reconciliation Commission*; da qui in poi: TRC) rappresenta uno degli esiti del *compromesso* ¹ raggiunto tra le parti contrapposte, e ha consentito di superare la distanza tra due posizioni apparentemente inconciliabili.

Inoltre, la scelta Sudafricana della via *negoziata* è stata favorita da un'ulteriore circostanza: uno scontro violento, anche qualora si fosse concluso con un mutamento delle condizioni sociali favorevole alla popolazione *nera*, avrebbe certamente avuto quale conseguenza l'esodo della popolazione *bianca* dal Paese.

E poiché quest'ultima controllava e controlla gran parte delle attività economiche, l'ulteriore conseguenza sarebbe stata quella di una crisi economica dalla quale il Paese avrebbe impiegato decenni a uscire. Tutto ciò significa, allora, che tra le considerazioni che hanno condotto a una soluzione di *compromesso* va annoverata anche quella relativa alla *convenienza* ² di entrambe le parti. Tutto ciò, se da un lato ha permesso e permette di evitare ulteriori conflitti armati e la resistenza inflessibile al cambiamento da parte della vecchia classe dirigente, dall'altro non deve significare che il prezzo da pagare per una svolta pacifica sia l'*oblio del passato*. Molti Paesi sono caduti nella tentazione di cercare di allontanare il passato per raggiungere più rapidamente un equilibrio pacifico, concentrandosi sulla costruzione del futuro; tale via è stata seguita nella ex Jugoslavia e, per lunghi periodi, in Rwanda, con la conseguenza che tra le popolazioni di quei Paesi sono rimasti vivi odi e divisioni ³. Il modello della *rivoluzione negoziata*, al contrario, non implica il silenzio sui crimini commessi.

2. LE ESPERIENZE INTERNAZIONALI DEI PAESI IN FASE DI TRANSIZIONE.

Il problema comune a tutti i Paesi in cammino verso la democrazia dopo un'epoca di repressioni e di violazioni dei diritti umani è dunque quello di decidere *come* affrontare il proprio passato, e attraverso quali soluzioni istituzionali: da una parte, il problema riguarda le modalità con cui porsi nei confronti della

¹ Sul significato del concetto di *compromesso* e di virtù del *compromesso* vedi *infra* paragrafo 5.
² Cfr. nota n. 1.
³ Goldstone R. J., 1997.

vecchia classe dirigente responsabile degli abusi; dall'altra, il punto interrogativo riguarda le vittime di tali violazioni, e la loro *riparazione*.

Attualmente, i possibili strumenti ai quali fare ricorso per ricostruire la *verità* (collettiva e individuale) e promuovere una ri-attivazione della *memoria* sono molteplici, così come quelli per assegnare (restituire) responsabilità. Sotto il profilo politico-diplomatico si utilizza il termine simbolico di *post-conflict peace building* per indicare tutti quegli strumenti che mirano a ricostruire un tessuto di comprensione e coesistenza dopo i periodi di scontri e di violenza ⁴.

In estrema sintesi, al *modello* realizzato in America Latina dopo la fine delle dittature militari ⁵ e in Sudafrica (TRC), si contrappone il modello dei Tribunali Penali Internazionali (Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, con sede all'Aja; Tribunale Penale Internazionale per i Crimini in Rwanda, con sede ad Arusha, in Tanzania) che affonda le sue radici storiche e culturali nei processi di Norimberga e di Tokyo ⁶ e si ispira fundamentalmente alla giustizia penale tradizionale, e alla volontà di pervenire a una *verità processuale*.

Ancora, un terzo *modello* è quello che è stato attivato nell'Europa centrale e orientale a seguito della caduta dei regimi comunisti (meccanismi di epurazione, o *Lustration Mechanism*). La descrizione delle principali peculiarità delle *Commissioni* consente innanzitutto di mettere in risalto una differenza *ontologica* fra questo *modello* e quello processuale. Se i processi davanti ai Tribunali Penali Internazionali possono senz'altro contribuire a di-mostrare l'estensione e la gravità delle violazioni e degli abusi commessi, resta il fatto che l'indagine processuale rimane focalizzata sulle azioni particolari di singoli individui, senza aprirsi all'obiettivo -irrinunciabile- di indagare e di portare sulla scena pubblica l'intero *quadro* delle violazioni.

Reputare, infatti, che il processo possa rispondere a questa aspettativa significa illudersi di poter raggiungere attraverso questa via tanto la *verità* giudiziaria che quella *storica*. In concreto, il perno attorno al quale ha ruotato tutto il lavoro della TRC a partire dal 1995 è consistito invece in un inedito modo di affrontare il legame tra *verità* e *giustizia*, declinato attraverso diversi livelli di intervento:

- la *ricostruzione della dimensione storico-collettiva* delle violazioni; alla *Commissione* sono stati conferiti poteri solo per andare alla ricerca della *verità*, un'attività circoscritta che non ha alcun legame diretto con l'implementazione dei processi penali e delle risposte punitive;
- la *ricostruzione della verità*, direttamente collegata alla identificazione degli autori delle violazioni;
- il coinvolgimento degli autori delle violazioni (*persecutors*), in un percorso di rivelazione e di presa di coscienza delle proprie responsabilità individuali ⁷. In particolare:
- la *Commissione* è stata autorizzata a implementare politiche di *riconciliazione* e di *amnistia* soltanto per coloro che avrebbero reso una confessione completa e

avrebbero provato che i crimini commessi erano stati motivati da ragioni politiche;

- la legge istitutiva ha definito come *atto con un obiettivo politico* ogni azione costituente reato collegata con un obiettivo politico, commessa per **sostenere** o **resistere** alla lotta politica del periodo dell' *Apartheid* ⁸;
- la riparazione delle vittime;
- il coinvolgimento della *comunità* in un progetto di riconciliazione.

3. VERITÀ INDIVIDUALE E VERITÀ COLLETTIVA.

Le *transizioni pacifiche* recano con loro la necessità della riscoperta della storia di un Paese e l'irruzione della *memoria individuale* e *collettiva* nella discussione pubblica, il bisogno di sapere ciò che per lungo tempo è stato nascosto. In questo processo di riscoperta assume un'importanza cruciale la costruzione di una identità storica divisa o condivisa all'interno delle singole realtà nazionali, delle singole comunità.

Questo accenno alla memoria rimanda al problema centrale e fondamentale di definire a cosa si allude quando si discute della *verità storica*, nel senso che a essa viene conferito dall'esperienza delle *Commissioni*.

Quando un Paese nel quale è stata costituita una *Commissione* va alla ricerca della propria storia, emerge una duplice dimensione della *verità*:

- una dimensione *individuale*, legata all'esperienza del singolo, eminentemente "soggettiva", che coincide con la memoria, caratterizzata dalla presenza di sentimenti e sensibilità. In tal senso, la "verità storica" si identifica con la percezione soggettiva dei fatti e degli eventi da parte della singola vittima o persecutore;
- una dimensione *collettiva*, legata anche questa all'esperienza dei singoli, ma riportata a un'esperienza comunitaria, derivata dalle prove raccolte e dalle indagini eventualmente svolte per ricostruire il quadro storico delle violazioni commesse dal passato regime ⁹. È una *verità* che nasce da un *racconto* che coinvolge tutta la comunità di cui fa parte il soggetto narrante, il quale ricostruisce la propria *verità* a beneficio della comunità che lo ascolta.

Ma perché la *verità collettiva* è percepita come così essenziale per i sopravvissuti di un regime? Anzitutto perché ad essa è attribuito un valore in sé.

Dopo generazioni di negazioni, bugie, nasce un desiderio prepotente, quasi ossessivo, di sapere esattamente che cosa sia accaduto.

Per le vittime della tortura o di violenze collettive la domanda di verità può essere molto più impellente di quella di giustizia. Le persone che sono state torturate non desiderano necessariamente e automaticamente che i loro torturatori di una volta siano condannati e incarcerati. Desiderano innanzitutto che venga riconosciuta la *verità* ¹⁰. Questo meccanismo mentale, scrive Weschler ¹¹, è "una nozione misteriosa, potente, quasi magica, poiché spesso tutti sanno già la verità, tutti sanno chi erano gli aguzzini e cosa facevano e loro sapevano che tutti sapevano, e tutti sapevano che loro sapevano".

⁴ Toscano R., 2000, 43.

⁵ Per ciò che riguarda per esempio la Commissione per la Verità e la Riconciliazione in Perù, cfr. il contributo di Citroni G., 2004.

⁶ Taylor T., trad. it. 1993.

⁷ Allen J., 1999, 315.

⁸ PROMOTION OF NATIONAL UNITY AND RECONCILIATION ACT, n. 34, 1995, cap. 4, par. 20.

⁹ Teitel R., 2000; Villa-Vicencio C., 2000.

¹⁰ Cohen S., trad. ital. 2002.

¹¹ Citato in Cohen S., trad. ital. 2002, p.302.

Perché, allora, questo *bisogno* di rendere esplicita questa conoscenza?

Nagel sostiene che la risposta sta nella differenza tra il concetto di *conoscenza* e quello di *riconoscimento*. Si ha *riconoscimento* quando la *conoscenza* viene finalmente ufficialmente sanzionata ed entra, sotto forma di discorso, nella sfera pubblica, nel dibattito pubblico ¹².

4. RIPARAZIONE, RICONCILIAZIONE, UBUNTU.

Se la *verità* costituisce certamente il primo obiettivo del lavoro della TRC, il tema della *riparazione* ha assunto un'altra funzione centrale nell'esperienza della *Commissione*, la quale da più parti si è appellata ai principi avanzati dalla *giustizia riparativa*, che a differenza da quella dei *vincitori* promuove la reintegrazione nella società dei *perpetratori*, ponendo questo assunto allo stesso livello di importanza del riconoscimento delle sofferenze delle *vittime* e della loro guarigione (*healing*) -il che significa, tra l'altro, la possibilità di riguadagnare il controllo sulla propria vita e le proprie emozioni, superando gradualmente i sentimenti di vendetta.

Una ragione, di fondo, che spiega la prontezza dei Sudafricani ad accogliere l'esperienza della TRC, è l'affinità dei temi della *riparazione* e della *riconciliazione* con le tradizioni tribali dell'intero Continente. A giudizio di Tutu, la *giustizia retributiva* non è congeniale alla concezione Africana, che invece attribuisce profondo significato all'aspetto riparativo ¹³.

Nella tradizione Africana un crimine commesso contro una persona non è percepito come un episodio isolato, ma come un fatto che coinvolge l'intera comunità, perché ne minaccia la stabilità e l'equilibrio. Per ricostituire l'equilibrio alterato i tribunali africani tradizionali non ricorrevano alla punizione ma cercavano piuttosto una riconciliazione delle parti accompagnata da un'approvazione da parte della comunità, utilizzando la mediazione, la conciliazione e la forza lenitiva dei rituali ¹⁴.

Vi sono dunque contatti e similitudini tra la legge consuetudinaria africana e i temi della giustizia riparativa che hanno ispirato la scelta della TRC, primo tra tutti l'obiettivo della *riconciliazione*, che si fonda sul *riconoscimento* della storia passata e sulla *condanna* del *male* commesso, da ogni parte, nel corso del conflitto ¹⁵.

Nel *Final Report* si afferma che circolano molte concezioni errate sul significato di *riconciliazione*. "La riconciliazione non ha a che fare con lo stare bene, con il pretendere che le cose andavano in modo diverso da come realmente andavano. La riconciliazione che si fonda su dati non veritieri o che non affronta la realtà non è vera riconciliazione, e non durerà nel tempo" ¹⁶.

Vero è che "...nello spazio culturale fra le dichiarazioni pubbliche e il tormento privato, gli indici di riconciliazione sono difficili da trovare" ¹⁷. Alex Boraine ¹⁸,

vicepresidente della *Commissione*, ha comunque molto insistito sul fatto che la TRC non imponeva il *perdono* individuale da parte delle vittime, ma si limitava a offrire uno *spazio* in cui potessero *aver voce* espressioni di rimorso e di *perdono*, in nome di qualcosa di più elevato del sentimento di vendetta, e cioè in nome dell'*ubuntu* -una parola poco famigliare e di difficile comprensione per chi, come noi, non appartiene a certi popoli. Tutu, nel suo libro *Non c'è futuro senza perdono*, definisce l'*ubuntu* "un tratto fondamentale della visione africana del mondo". In breve, l'espressione -molto difficile anche da "rendere" in una lingua occidentale- riguarda l'intima essenza dell'uomo.

Quando un nero Sudafricano vuole lodare grandemente qualcuno dice: "il tale ha *ubuntu*". Ciò significa che la persona in questione è generosa, accogliente, benevola, sollecita, compassionevole. Che condivide quello che ha. E come dire: "la mia umanità è inestricabilmente collegata, esiste di pari passo con la tua".

Facciamo parte dello stesso fascio di vita. Una persona che ha *ubuntu* è aperta e disponibile verso gli altri, riconosce agli altri il loro valore, non si sente minacciata dal fatto che gli altri siano buoni e bravi, perché ha una giusta stima di sé che le deriva dalla coscienza di appartenere a un insieme più vasto, e quindi si sente *smiunita* quando gli *altri* vengono *smiuniti*, *umiliata* quando gli *altri* vengono *umiliati*, quando gli altri vengono torturati e oppressi, o trattati come se fossero inferiori a ciò che sono, o addirittura uccisi. Noi diciamo, scrive sempre Tutu, che "una persona è tale attraverso altre persone.."

Non ci concepiamo nei termini "... *penso dunque sono*, bensì *sono umano perché appartengo, partecipo, condivido*" ¹⁹.

5. AMNISTIA, PERDONO.

Una delle questioni più dibattute nelle fasi di transizione e di cambiamento rispetto a un passato di violazioni e di abusi -a prescindere dal modello al quale si fa ricorso per confrontarsi con il passato- riguarda infine la concessione o meno dell'*amnistia* ai responsabili delle violazioni investigate. I problemi della *punizione* o della *riconciliazione*, della *vendetta* o del *perdono*, della *memoria* o dell'*oblio* trovano, infatti, nell'*amnistia* un punto di convergenza ²⁰.

La parola "amnistia" deriva dal greco *amnesia*, che significa *dimenticanza*, *oblio* o *remissione*. Nel senso che qui interessa, il termine rimanda a un atto di un potere sovrano volto a rendere i soggetti beneficiari del provvedimento esenti dal perseguimento penale per determinati reati commessi nel passato. Si tratta di un provvedimento di *natura* eminentemente *politica*, e come tale rispondente soprattutto a principi di *opportunità* e *utilità*.

Come si diceva, la parola *amnistia* rimanda anche etimologicamente all'atto del *perdono*. Ma se l'*amnistia* è un atto di "giustizia politica" concessa con una legge, che ne prevede le modalità di applicazione ²¹, il perdono rimane una virtù individuale e collettiva che non può essere imposta da nessuna norma. "La giustizia e il perdono sono diverse misure di elaborazione del tempo e coinvol-

¹² Nagel T., 1989.

¹³ Tutu D., citato in Minow M., 1998, p. 81.

¹⁴ Rugege S., 1996.

¹⁵ Flores M., 1999.

¹⁶ *Final Report*, 1998.

¹⁷ Cohen S., trad. ital. 2002, p. 318.

¹⁸ Boraine A., 2000.

¹⁹ Tutu D., trad. ital. 2001, p. 32.

²⁰ Flores M., 1999, p. 29.

²¹ Sul fatto se l'*amnistia*, quale atto giuridico, possa essere qualificato o meno come una "forma di perdono" vedi *infra* nota n. 27.

gono strategie di decisioni totalmente differenti che devono continuare a essere tenute distinte", scrive Resta ²². Proviamo a collocare questi concetti negli spazi di parola aperti dalla *Commissione Sudafricana*. Mathew Kondile è stato ucciso dal trucidato Dirk Coetzee, un crudele capo delle squadre della morte. Sua madre, nel corso di una riunione della TRC, si rifiuta di perdonare. Sostiene che Mandela e Tutu possono perdonare perché vivono delle *vite vendicate*, ma che nella sua vita "... nulla, nemmeno la più piccola cosa, è cambiata da quando [suo] figlio è stato bruciato dai barbari. Nulla. E allora non posso perdonare" ²³.

Antropologicamente il perdono si iscrive nel circuito del dono: chi perdona si presenta come qualcuno che, liberamente e senza obbligo, fa dono di qualcosa a qualcun altro. Ciò che conta è che il perdono inteso come dono, cioè come atto che implica una restituzione, ha la capacità di rovesciare l'ostilità originaria in una relazione di scambio e di reciprocità, proprio perché fra le due parti in conflitto, sull'originario rapporto di ostilità, viene innestato un dono. "Morale e politica possono solo aspettare che (il perdono) si realizzi..."

Rimane una virtù dei singoli che non può essere delegata al diritto: la legge non può consentirsi questo particolare supplemento d'anima" ²⁴. Letto in questi termini il perdono è da intendersi quale atto *agiuridico*, il cui tratto essenziale, costitutivo, connotante, è anzitutto quello della "gratuità", ovvero il fatto di non poter essere sottoposto a condizioni ^{25 26 27}.

Ma allora, quale perdono i singoli e la collettività possono donare? ²⁸

Quando si parla di *perdono* ²⁹ occorre infatti distinguere il "perdono morale" (il perdono a colui/lei che ha riconosciuto il proprio torto) da altre forme di perdo-

no, che come vedremo sono molto più interessanti e attuali nell'economia del nostro discorso. Esiste, comunque, una forma di *perdono* destinata a svolgere una funzione morale universale che è quella di ristabilire la reciprocità, di interrompere il circuito del male. Si tratta di un perdono elementare che rinforza il principio della retribuzione e che dice che si può perdonare solo ciò che si può punire.

È un perdono che promette di "non ricominciare", che ripara e che presuppone un tempo e uno spazio al cui interno il bene e il male sono intesi come cause sempre ascrivibili all'interno della struttura dello scambio. Il fatto è che questo perdono si applica soltanto là dove è sancita la validità di obblighi che prevedono scambi commensurabili, e là dove non è contestata la validità di un potere legittimamente detenuto ³⁰.

Sono situazioni nelle quali si può designare una vittima e un reo e nelle quali, come ricordano Resta e Ceretti ³¹, ogni conflitto sarà sempre sottoposto -o sottoponibile- al potere unificante della *legge*, che costituisce un minimo comune multiplo, una lingua condivisa capace di tradurre e interpretare i dialetti dei confliggenti. Qui il reo può essere riconosciuto e riconoscersi colpevole e domandare perdono, la vittima donarlo. Nei loro confronti il *terzo* (leggi: il giudice) è *sempre* terzo perché segue la legge che accomuna una comunità che l'ha contrattata.

Il problema, però, sta proprio nel fatto che la più parte degli eventi storici reali hanno a che fare con conflitti di natura assai diversa. Sono conflitti in cui le parti non parlano due diversi dialetti di una lingua, ma due lingue diverse, perché non ci si intende sul torto e si hanno di fronte dei fatti irreparabili e antichi, dove ci sono vittime di generazioni disperse e i fatti colpevoli sono troppo intersecati con altri fatti colpevoli, così che diviene impossibile appellarsi a una causalità lineare per risalire ai responsabili. Siamo di fronte a comportamenti speculari degenerati; siamo ai bordi della follia. In tali situazioni, dove i dialetti dei partecipanti sono incommensurabili, dove nessuna ermeneutica e nessuna riparazione e riconciliazione è possibile attraverso le parole di un terzo imparziale, dove sono profondamente toccate le identità collettive di popoli o di parti di popola-

³⁰ Ma quali sono analiticamente, a giudizio di Abel, le condizioni di enunciazione e le regole che accompagnano generalmente l'uso o le espressioni del perdono morale? Principalmente il fatto che **a**) il perdono non sia una parola magica ma una rottura del silenzio, una liberazione della memoria che permette il ricordo di un passato fino a quel momento troppo doloroso per essere detto; **b**) il fatto che non possa essere perdonato che colui/colei/coloro che hanno riconosciuto il loro torto. Nessuno può pentirsi al loro posto (ciò succede eccezionalmente, per esempio, quando rappresentanti della memoria, religiosa o politica, si pentono pubblicamente per quello che non hanno commesso direttamente); **c**) il fatto che colui/colei/coloro che perdonano dovranno essere colui/colei/coloro che hanno subito il torto. Nessuno potrà usurparne il posto; **d**) il fatto che non si può perdonare fino a quando non è stato fatto tutto per tentare di riparare. Si può sempre riparare più di quanto non si creda e questo lavoro, accompagnato dalla coscienza dell'irreparabile, insegna a non ricominciare; **e**) il fatto che non può essere perdonato se non ciò che può essere punito.

Silvi (Silvi M. O., 2001, pp. 227-228), che di formazione è un filosofo analitico, parla invece delle presupposizioni del perdono. Ne individua tre: **a**) una presupposizione fattiva (perdonando si presuppone l'attualità del fatto per il quale il perdono è concesso; **b**) presupposizione negativa (perdonando si presuppone che il fatto per il quale il perdono viene concesso è un fatto negativamente valutato); **c**) una presupposizione di validità (perdonando si presuppone che colui/lei al quale si perdona sia responsabile per il fatto per il quale il perdono viene concesso).

³¹ Resta E., 1996, p. 333; Ceretti A., 2000.

²² Resta E., 1998, p. 83.

²³ Cit. in Cohen, trad. ital. 2002, p. 318.

²⁴ Resta E., 1998, p. 87.

²⁵ Per le condizioni di enunciazione e le regole che accompagnano generalmente l'uso o le espressioni del perdono morale vedi infra nota n. 30.

²⁶ Jankélévitch V., trad. ital. 1968.

²⁷ La tesi della agiuridicità del perdono, sostenuta da Rousset (Rousset B., 1987) e ripresa da Silvi (Silvi M. O., 2001, p. 219), starebbe proprio nel fatto che "l'atto del perdono, per essere tale, non può essere eseguito né adempiendo a un dovere né soddisfacendo le condizioni di liceità e/o di validità che ogni ordinamento giuridico pone per disciplinare l'ambito di rilevanza di ogni atto giuridico". Ne consegue che per questa tesi il perdono non può essere un atto giuridico. Al contrario, la tesi a favore della giuridicità del perdono può essere argomentata, secondo Silvi, non in base alla verità di ragione, ma in base alla verità di fatto: verificando cioè se esistano all'interno di qualsiasi ordinamento giuridico atti che, indipendentemente dai loro nomina iuris, siano connotati da una struttura normativa che rispecchi gli elementi essenziali della struttura concettuale del perdono (leggi: la gratuità). L'amnistia, per esempio, quale atto di clemenza, può, sotto questo profilo essere considerata una forma di perdono.

²⁸ Prescindiamo, nella discussione che segue, dalla questione, peraltro essenziale in altri contesti di discorso, della differenza tra il concetto di perdono inteso come atto linguistico (l'enunciato del tipo: lo ti perdono) e come evento psicologico (interiore al soggetto che perdona e che non richiede, per la sua realizzazione, alcuna enunciazione linguistica) (Silvi M. O., 2001, p. 223). Il nostro ragionamento precede, in un certo senso questa distinzione.

²⁹ Questo paragrafo è stato interamente redatto a partire dai seguenti testi, ai quali faremo riferimento senza più citarli espressamente: Abel O., 1993; Abel O., 2000; Lyotard J. F., trad. ital. 1985; Ricoeur P., trad. ital: 1989; Ricoeur P., 2000; Ricoeur P., trad. ital. 2003; Silvi M. O., 2001.

zioni, il "perdono morale" non può esercitare il suo mandato. Sono quelle circostanze -e ci sembra che quelle affrontate dalla TRC prima della sua istituzione abbiano molto a che fare con ciò che stiamo dicendo- nelle quali i protagonisti sono incapaci/impossibilitati a (s)cambiare il proprio punto di vista. Non solo, è proprio attraverso l'assunzione della "propria" ristretta visuale che ciascuna parte si autolegittima in-definitamente, avanzando una richiesta illimitata di diritti (e di doveri).

La coerenza di ciascuna parte fa dunque appello a un principio esteriore e infinito. Non si dà, tra le parti, una temporalità comune, perché non esistono questioni/tematiche condivise o condivisibili: manca, infatti, la possibilità di uno scambio a partire da un principio comune. Detto altrimenti, la risoluzione di un conflitto, la rimessione di un debito, lo scambio delle memorie è inattuabile perché l'identità storica di ciascuna parte in gioco è iscritta in un passato immemorabile che non può essere ricordato e riportato al presente. Ognuno parla la sua lingua, narra la propria storia, etc.

Occorre allora arrendersi all'idea che nelle situazioni di dissidio indissolubile -quello che Abel definisce il *tragico del conflitto*- si debba scartare la possibilità di ricorrere al perdono? Al contrario, Abel afferma che a questo livello esso si rivela come una delle forme più importanti di quella che Ricoeur definisce "saggezza pratica". Leggendo Hegel non come il filosofo della sintesi ma come il filosofo che ha condotto più lontano la "saggezza pratica", Ricoeur ricorda come il perdono hegeliano riposi proprio sulla rinuncia da parte di ognuno alla sua parzialità, sull' accettazione da parte di ognuno ad abbandonare ciò che è identico a se stesso, sul consenso sia del perdonante che del perdonato a divenire *altro da se stessi*.

La "saggezza pratica", afferma Ricoeur e con lui Abel, non consiste nell'abbandono del tragico, ma in un abbandono *nel* tragico, ovvero in una *saggezza* capace di affrontare gli effetti distruttivi del dissidio e di permettere ai protagonisti della vicenda di assumere di non essere essi stessi d'accordo su ciò che li divide. È questo il livello rispetto al quale il "perdono morale" si infrange ed è difficile collocarsi: si preferisce infatti continuare a uccidersi -un gesto che paradossalmente illude ancora di poter comunicare in modo vicendevole- piuttosto che arrendersi all'idea di essere i soggetti di un dissidio. Come uscire, dunque, da questa eterogeneità di linguaggi, di valori, di memorie incommensurabili ?

La strada indicata da Abel -e che noi riteniamo percorribile- è quella di impegnarsi a concepire il perdono quale *virtù del compromesso*, "compromesso" che egli non intende ovviamente come la mera giustapposizione di due punti di vista. Il dissidio (*differend*), del resto, come insegna Lyotard, non si riduce mai. Ma allora, come perdonare di fronte all' irriducibile?

Per rispondere il ragionamento si fa, se possibile, ancora più denso. Il perdono è qui la *virtù del compromesso* nel senso che non pretende di ristabilire, come quello "morale", la reciprocità, non pretende di essere il punto di scaturigine di un riconoscimento reciproco dei contendenti. Essendo i termini del dissidio incommensurabili essi non sono né simmetrici né asimmetrici.

Tra loro non c'è contraddizione, non c'è un aspetto principale o uno secondario, non c'è vecchio o nuovo. Non c'è, soprattutto, un vincitore o uno sconfitto.

Detto altrimenti: ciò che è incommensurabile in un momento non può cessare di esserlo nell'istante successivo, istante nel quale l'*altro* del dissidio verrebbe riconosciuto (per esempio in quanto "minoranza") e *storicizzato*.

Il perdono, laddove c'è dissidio, non può che intervenire a *latere* dei contendenti.

Ognuno rimane iscritto nel *suo* passato (immemorabile per l'*altro*), nella sua lingua, nella sua storia.

Si accetta di perdonare sapendo che tale irriducibilità non verrà meno.

La *virtù del compromesso* consiste allora nel riuscire ad abbandonare l'eterno ritorno delle due versioni separate attraverso l'esercizio di una *saggezza pratica* che rende consapevoli i contendenti:

a) che il dissidio non può essere assorbito e che tutto ciò che si può fare è di trovare un accordo che tenga conto del disaccordo;

b) che un'ultima parola, così come un linguaggio comune per formulare il torto commesso o subito, non esistono;

c) che il tentativo di formare un racconto, una narrazione sufficientemente ampia e policentrica per contenere la pluralità delle memorie e portarle al punto dove esse possono trovare un compromesso virtuoso, è plausibile;

d) che l'intersezione (*overlapping*) tra i differenti universi non può che essere tenuta insieme da parole fragili, poiché esse coniugano discorsi eterogenei;

e) che è impossibile cercare di sapere a priori quali ruoli ciascuno terrà sulla scena: a ben vedere non abbiamo di fronte né un perdonante né un perdonato.

Ne consegue:

a) che il perdono è ciò che *anima* una sorta di immaginazione pratica, una volta accettata per sempre l'impossibilità di pervenire a un *giudizio ultimo* capace di dire "allo stesso tempo" ciò che è giusto universalmente per tutti, e ciò che è giusto per ciascuno;

b) che il perdono, nel dilatare il linguaggio di ciascuno per aprire uno spazio di coabitazione, di co-presenza, non elimina il passato ma obbliga le parti a disinnescare le singole memorie congelate e ad avviare una narrazione a più voci attraverso la quale "io" accetto che gli altri, come me, possano dire "io";

c) che il perdono obbliga *ciascuno* a spostarsi, a ricollocarsi nella trama della storia.

Che siano queste le fragili condizioni per una pace possibile, ***anche*** per le **generazioni future?**

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Abel O. (1993), "Ce que le pardon vient faire dans l'histoire", in *ESPRIT*, maggio-giugno, pp.90-101.
- Abel O. (2000), "Le pardon, ou comment revenir au monde ordinaire", in *ESPRIT*, agosto-settembre, pp. 72-87.
- Allen J. (1999), "Balancing Justice and Social Unity: Political Theory and the Idea of a Truth and Reconciliation Commission", in *UNIVERSITY OF TORONTO LAW JOURNAL*, vol. XLIX, n.3, pp. 315-353.
- Boraine A. (1994), A PROJECT ON TRANSITIONAL JUSTICE, Ronel, CapeTown.
- Boraine A. (2000), DALL'APARTEID AL NUOVO SUDAFRICA, *Intervento al Convegno "Verità e riconciliazione per il III Millennio"*, Milano, maggio 2000.
- Ceretti A. (2000), "Mediazione penale. In-contrare una norma", in Ceretti A. (a cura di), STUDI IN RICORDO DI GIANDOMENICO Pisapia, vol. III, *Criminologia*, Milano, Giuffrè.
- Citroni G. (2004), L'ORRORE RIVELATO. L'ESPERIENZA DELLA COMMISSIONE DELLA VERITÀ E RICONCILIAZIONE IN PERÙ: 1980-2000, Milano, Giuffrè.
- Cohen S. (2001) (*trad. ital.* 2002), STATI DI NEGAZIONE. LA RIMOZIONE DEL DOLORE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA, Roma, Carocci.
- Flores M. (1999), VERITÀ SENZA VENDETTA. L'ESPERIENZA DELLA COMMISSIONE SUDAFRICANA PER LA VERITÀ E LA RICONCILIAZIONE, Roma, Manifestolibri.

Goldstone R. J. (1997), HEALING FOR WOUNDED PEOPLE: WAR CRIMES AND TRUTH COMMISSIONS, "WORD AND ACTION", dicembre 1997, pp. 17-23.

Jankelevitch V. (1967) (trad. ital. 1968), IL PERDONO, Milano, Istituto di propaganda Libraria.

Lyotard J.F. (1983) (trad. ital. 1985), IL DISSIDIO, Milano, Feltrinelli.

Nagel T. (1989), STATE CRIMES: PUNISHMENT OR PARDON? PAPERS AND REPORT OF CONFERENCE ORGANIZED BY JUSTICE AND SOCIETY PROGRAM, Queenstown, Aspen Institute, Md.: Wye Centre.

Resta E. (1996), POTERI E DIRITTI, Torino, Giappicchelli.

Resta E. (1997), LE STELLE E LE MASSERIZIE. PARADIGMI DELL'OSSERVATORE, Bari-Roma, Laterza.

Resta E. (1998), L'INFANZIA FERITA. UN NUOVO PATTO TRA GENERAZIONI È IL VERO INVESTIMENTO POLITICO PER IL FUTURO, Bari-Roma, Laterza.

Ricoeur P. (1986) (trad. ital. 1989), DAL TESTO ALL'AZIONE, Saggi di ermeneutica, Milano, Jaca Book.

Ricoeur P. (2000), "Le roles respectifs du juge et de l'historien", in ESPRIT, Aout-septembre, pp. 48-69.

Ricoeur P. (2000b) (trad. ital. 2003), LA MEMORIA, LA STORIA, L'OBLIO, Milano, Raffaello Cortina.

Rousset B. (1987), LA POSSIBILITÀ PHILOSOPHIQUE DU PARDON, in PERRIN M. (a cura di), LE PARDON. ACTES DU COLLOQUE ORGANISÉ PAR LE CENTRE HISTOIRE DES IDÉES Université de Picardie, Paris, Beauchesne, pp. 183-196.

Rugege S. (1996), "Conflict Resolution in African Customary Law", in TRACK TWO, March, pp. 23-25.

Silvi M.Q. (2001), "Pragmatica del perdono", in RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO, 2, pp. 216-235.

Taylor T. (1992) (trad. ital. 1993), ANATOMIA DEI PROCESSI DI NORIMBERGA, Milano, Rizzoli.

Teitel R. (2000), TRANSITIONAL JUSTICE AS LIBERAL NARRATIVE, Relazione presentata al Convegno "History, Truth and Justice. The 20th century and its crimes", Siena, 16-18 marzo 2000.

Toscano R. (2000), IL VOLTO DEL NEMICO. LA SFIDA DELL'ETICA NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, Milano, Guerini e Associati.

Tutu D. (1999) (trad. it. 2001), NON C'È FUTURO SENZA PERDONO, Milano, Feltrinelli.

Villa-Vicencio C. (2000), LIVING IN THE WAKE OF THE TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION. A RETROACTIVE REFLECTION, Relazione presentata al Convegno "History, Truth and Justice. The 20th century and its crimes", Siena, 16-18 marzo 2000.

PER ABBONARSI O RINNOVARE L'ABBONAMENTO A DIGNITAS

Abbonamento annuale: cifra minima di **10 Euro** per l'Italia e **15 Euro** per l'estero.

Non diamo alcuna indicazione precisa per l'abbonamento sostenitore:
a ciascuno la scelta del valore che vuole attribuire a questa iniziativa.

C/C postale: 36 65 62 05

intestato a Sesta Opera San Fedele - Gestione Fondi Giornale

C/C 41167/1- ABI 3069.2 - CAB 09400.3 - Banca Intesa

Segnalaci le persone interessate a ricevere la rivista al fax **02 805 72 37**

oppure all'indirizzo: **lettori@dignitas.it**

www.dignitas.it

L'aiuola Che Ci Fa Tanto Feroci

Antonello
Nociti



Il vecchio Capuleti e il vecchio Montecchi sono "arrugginiti nell'odio", dice il principe di Verona, in una delle prime scene del "Romeo e Giulietta", e la loro cieca animosità reciproca rischia di contaminare l'intera città.

Essi custodiscono, insieme agli altri beni dei due casati, anche l'eredità della loro avversione: non sono più in grado di accapigliarsi per le strade o di trafiggersi a colpi di spada, ma non manca chi trasformi i loro desideri in realtà e duelli al posto loro.

La infiacchita aggressività senile dei due capofamiglia non resta inerte, ma arma le mani di servi e di discendenti.

Le minacce del principe non riusciranno a contenere l'impeto della violenza, che in breve strariperà coinvolgendo tutti, in primo luogo i figli prediletti di entrambe le famiglie. Soltanto la morte di Romeo e di Giulietta, il lutto comune, costringerà tutti a riconoscere il terribile esito a cui ognuno di loro ha contribuito in un modo o nell'altro.

Shakespeare mette dunque in scena il potere micidiale e travolgente della violenza che è facile a mettersi in moto, e difficile, quasi impossibile, interrompere finché non si sarà esaurita l'energia dell'odio che l'anima. Egli la conosceva bene, istruito dalla cruda storia dell'Inghilterra e dell'Europa dei suoi tempi, contagiate dai conflitti e dalle lotte civili.

La violenza dunque come epidemia, che si trasmette dagli uni agli altri, da un campo all'altro, dai Montecchi ai Capuleti, dagli hutu ai tutsi, dai serbi ai bosniaci, incurante delle remore e delle rassicurazioni di ciascuna parte.

All'inizio della contesa i combattenti possono essersi ripromessi con sincerità di non eccedere in ferocia, ma poi succede sempre qualcosa che ne fa crescere il livello: la reazione subito si adegua.

Di spirale in spirale, senza nemmeno rendersene conto, entrambi precipitano fin dove non avrebbero mai pensato di poter arrivare.

Gli uni fremono allora di indignazione per le proprie vittime. Anche gli altri, ma sempre e soltanto per le proprie. Nessuno si ricorda più che i carnefici provengono dalle file di tutt'e due.

Russi e ceceni oggi si accusano con foga, a vicenda, di avere per primi commesso delle stragi di innocenti. Ognuno presenta a propria discolpa dati e testimonianze. Ogni parte fornisce a se stessa un valido alibi. A qualcuno può forse importare: ma i bambini massacrati, figli degli uni e degli altri, se potessero un giorno prendere ancora la parola, chi accuserebbero, chi assolverebbero?

Crediamo quasi sempre di poter essere proprio noi l'eccezione della storia: la barbarie potrà contaminare altri, ma non noi.

Forse la questione è diversa: è il meccanismo stesso della violenza e della reazione ad essa ad essere talmente spietato e infernale che quando veniamo presi tra i suoi ingranaggi, noi, ormai, non siamo più gli stessi di prima. Agiamo come agiscono gli automi. Siamo diventati, e non lo sappiamo, burattini manovrati dall'odio e dal furore, e ancora crediamo di avere una mente per ragionare e un cuore per provare compassione. Chi commette violenza non è perciò responsabile soltanto del male che direttamente infligge, ma anche di costringere gli avversari a scendere sul proprio stesso terreno.

Di fronte alle critiche di non aver perseguito, negli anni '60, la strada della non-violenza nella lotta contro l'*apartheid*, Nelson Mandela ha osservato: «Un combattente per la libertà impara la dura lezione che è l'oppressore a definire la natura dello scontro, e all'oppresso talvolta non resta altra scelta se non usare metodi che rispecchiano quelli dell'oppressore. A un certo punto si può solo rispondere al fuoco col fuoco»¹.

Nei primi anni '60 il popolo sudafricano era giunto a un bivio decisivo. La ruggine dell'odio e della diffidenza reciproca preclusero allora l'avvio della lotta non-violenta e spinsero il paese verso trent'anni di lutti e di orrori.

La peste della violenza non risparmiò nessuno. Quell'epoca tragica è stata ricostruita alla fine degli anni '90 da parte della "Commissione per la verità e la Riconciliazione" del Sudafrica (Truth and Reconciliation Commission), grazie a più di ventimila testimonianze di vittime, di tutte le parti coinvolte nella guerra civile, e a centinaia di confessioni rese dai loro persecutori per ottenere l'amnistia. Si tratta di una documentazione straordinaria che permette di gettare luce sia su quello che gli uomini diventano quando sono travolti e accecati dall'odio degli uni contro gli altri, sia su quello che possono essere, se al bivio scelgono la strada opposta, quella della verità, del perdono e della riconciliazione.

Il vescovo metodista di Johannesburg, Peter Storey, riflettendo davanti alla Commissione sulla diffusione dell'omicidio politico e l'uso della tortura, anche all'interno del movimento contro l'*apartheid*, ha detto rivolgendosi al presidente della commissione, Desmond Tutu: «Una delle tragedie della vita, signor presidente, è il fatto che possiamo diventare come quelli che più odiamo, e ho l'impressione che il dramma che viviamo oggi ne sia un tangibile esempio»².

Un capitano ex responsabile delle operazioni speciali, D.J. Coetzee, non ha esitato a raccontare nella sua confessione i dettagli raccapriccianti di uno dei delitti cui aveva partecipato. La vittima era l'avvocato Sizwe Khondile, "colpevole" soltanto di aver accettato la difesa di alcuni combattenti contro l'*apartheid* e di averli fatti assolvere. «Dopo il colpo di pistola alla testa, i quattro sottufficiali del colonnello van Rensburg e i due della *Security* di Ermelo lo hanno sollevato chi tenendolo per un piede, chi per un braccio, e lo hanno adagiato sulla pira di legname e copertoni. Quindi vi hanno versato sopra della benzina e si sono allontanati di qualche passo. Bene, come potete immaginare, ci sono volute parecchie ore perché il corpo bruciasse. Almeno sette. Noi intanto, a qualche decina di metri, facevamo passare il tempo bevendo birra e alcolici. Sì, e si mangiava anche della carne alla brace. Proprio così. Non lo dico certo, signor presidente, per esibire chissà quale nostra durezza e indifferenza, ma piuttosto per far capire a tutta la Commissione a quale punto di brutalità e a quali estremi di insensibilità eravamo ormai arrivati.»³.

Alle obiezioni di alcuni colleghi del direttivo dell'*African National Congress* che contrastavano la sua proposta di riconoscere pubblicamente i gravi crimini commessi all'interno dei campi della guerriglia, uno dei giuristi che avrebbero in seguito redatto la nuova Carta Costituzionale del Sudafrica, ha replicato con

sarcasmo: «Vi ringrazio, compagni, di avermi spiegato finalmente quello che ancora non avevo capito. Che non esiste una sola tortura, ma due. Ce n'è una brutale e inaccettabile, ed è quella praticata dalla polizia e dall'esercito del Sudafrica razzista. Ma poi ne esiste una seconda, che non è altrettanto brutale e disumana. I nostri compagni di lotta hanno praticato quella del secondo tipo, non del primo, perciò non hanno fatto niente di male.»

Richiesto di spiegare come avesse potuto massacrare a colpi di machede decine di bambini di un'etnia rivale, un ragazzino di quindici anni ha risposto alla Commissione: «Allora c'era tanta morte in giro, dappertutto, che mi ero convinto che i figli dei serpenti prima o poi diventeranno anche loro adulti e saranno in grado di far male: così li ammazzavo io, prima che avessero raggiunto l'età per farlo loro.»

Anche noi, oggi, ci stiamo avvicinando a un bivio?

Riscopriamo una violenza alla quale non eravamo più da tempo abituati. Non quella di stati o di sistemi di alleanze contrapposti, aggressivi gli uni nei confronti degli altri, ma pur sempre in forme regolate e istituzionalizzate. Oggi la violenza è quella occulta, dispersa e incontrollabile, senza dichiarazioni di guerra o richiami alle Convenzioni di Ginevra, senza uno stato che la organizzi e la sostenga: essa predilige le vittime più facili da colpire, pur di potere arrecare i danni più devastanti e con maggiore effetto spettacolare.

È da una minaccia di questo tipo inatteso che rischiamo di venire contagiati, magari senza rendercene conto. Essa non mira tanto a esercitare con la forza militare una pressione sull'avversario, per ottenere degli obiettivi precisi, quanto a innescare dei processi di conflagrazione sempre più estesi e incontenibili, al termine dei quali spera che possano scaturire nuovi equilibri di forza ad essa più favorevoli.

La logica della guerra è dura e spietata, ma sufficientemente comprensibile. La storia umana ce ne offre innumerevoli, tragici esempi. Degli stati tentano di ottenere qualcosa a scapito di altri. Dei territori, un accesso a zone strategiche, una maggiore influenza all'interno di un'area geopolitica. Se la trattativa politica non risolve i problemi e fallisce, l'uso della potenza militare le viene in soccorso.

La logica del terrorismo non è mai altrettanto esplicita e puntuale. Quando Gavrilo Princip, dell'organizzazione terroristica della "Mano nera", assassinò nel 1914 a Sarajevo l'erede al trono asburgico, non aveva rivendicazioni più o meno discutibili da rivolgere all'impero austro-ungarico. Contava probabilmente sul fatto che l'inimicizia e i rancori tra gli stati e le nazioni del tempo, da latenti che erano, prendessero fuoco e portassero a una catastrofe da cui solo in seguito, poco importa se dopo stragi e sofferenze senza pari, sarebbe sorta dalle rovine una nuova Europa, di cui potesse far parte a pieno titolo anche il popolo serbo.

Non sempre, per fortuna, il successo arride ai "piromani" della violenza tra gli uomini. I gruppi terroristici che negli anni '70, in Germania e in Italia, tentarono di attizzare nuove guerre civili, fallirono. L'attacco di via Fani delle Brigate Rosse, incantò purtroppo qualcuno per la sua "geometrica potenza", ma rappresentò non l'avvio della rivolta, bensì fu l'inizio della loro disfatta. Vennero sconfitti sul piano militare e arrestati uno a uno dalla polizia: ma ancor prima erano stati sbaragliati sul terreno degli ideali e della politica da quegli stessi studenti e operai che essi avevano creduto di poter affascinare con il loro esempio, fino a trasformarli in un esercito rivoluzionario. La mentalità di un terrorista è ai veri e propri antipodi di quella di un pacifista. Entrambi vivono in un parco e se ne interessano. L'uno, però, si lamenta che le autorità lo trascurino e vorrebbe che

¹ Nelson Mandela, LUNGO CAMMINO VERSO LA LIBERTÀ, Feltrinelli, Milano 1995, p. 166.

² Desmond Tutu, NON C'È FUTURO SENZA PERDONO, Feltrinelli, Milano 2001, p. 105.

³ Antonello Nociti, GUARIRE DALL'ODIO, Franco Angeli, Milano 2000, p. 135.

un giorno esso diventasse come il giardino delle sue fantasie, certo un poco ingenuo. L'altro invece è convinto che basti un nonnulla per far sì che questo stesso parco, che è la nostra terra, possa in un lampo regredire allo stadio selvaggio di una giungla.

L'uno è inguaribilmente ottimista e crede nella fioritura anche dei rapporti umani; l'altro punta ogni sua aspettativa, fino a bluffare senza pudore sulle carte che ha in mano, sul fondo tenebroso che sta dentro ognuno di noi, cioè sulla brace di astio e di risentimento che ci portiamo nell'intimo, che a volte per una scintilla s'infiamma e trasforma lui, noi e tutto quanto in un unico rogo di furore.

Il terrorismo islamista vorrebbe essere micidiale quanto fu la mano di Gavriolo Princip. Ha detto lo studioso Gilles Kepel che da anni analizza il fenomeno. «A tre anni dall' 11 settembre proviamo a fare un bilancio. Innanzitutto gli attentati non sono stati un fulmine a ciel sereno. Gli attacchi terroristici contro di Stati Uniti sono venuti quando, alla fine degli anni '90, l'ala islamista più radicale... sembrava destinata al fallimento. Aveva fallito in Algeria, in Bosnia, in Egitto. Non era riuscita a mobilitare le masse per far cadere i regimi infedeli. Allora Osama bin Laden e il suo vice Ayman al Zawahiri hanno cominciato a riflettere su un'altra strategia e su slogan efficaci. Dopo aver fallito nella mobilitazione delle masse, si sono concentrati su piccoli gruppi di individui, se possibile formati nelle università occidentali, che parlano inglese e che hanno subito un indottrinamento attraverso il salafismo... La nuova strategia di azione ha puntato a organizzare delle azioni di terrorismo suicida estremamente spettacolari, concepite per essere amplificate dai media, seminare il terrore tra le vittime e galvanizzare quelli che s'intende mobilitare. Questo è stato l'11 settembre.»⁴

Come impedire il diffondersi dell'incendio?

Il terrorista è un idolatra della violenza: per batterlo rischiamo anche noi di diventare idolatri di una contro-violenza, uguale e contraria. Migliaia di giovani musulmani e non, oggi osservano e soppesano ciò che succede: ci sono quelli ormai stregati dall'opzione militare, ma quanti tra loro sceglieranno da che parte schierarsi, non soltanto sulla base di chi appare militarmente più forte, ma soprattutto di chi ha un futuro da proporre meno terribile della morte procurata o subita?

Il terrorismo è schiavo delle sue stesse banalizzazioni. Bene o male; la *jihad* di qui, i crociati-sionisti di là. Chi sta in mezzo deve mettersi subito da una parte o dall'altra: non si tollerano distinzioni, sfumature, zone grigie. È possibile che il loro manicheismo ci contagi, che al loro odio si risponda con il nostro, altrettanto cieco e totale.

Forse è proprio questo il momento di non prestare troppo ascolto ai clamori di chi minaccia e di chi, urlando, tenta a sua volta di azzittirlo. Vale la pena di stare a sentire altre voci meno concitate.

M. A. Anees è stato un importante leader politico in Malaysia, ai tempi della presidenza del consiglio di Mohamed Mahathir, oltre che direttore di un quotidiano dalle cui colonne ha per anni accusato l'*empio occidente*. «In tutta la mia vita da adulto, come tante altre persone del mondo musulmano, ho sospettato

che c'erano dappertutto complotti dell'occidente, il cui l'unico scopo era quello di tenerci con la testa sotto l'acqua. Eppure, alla fine di quest'illuminante esperienza, posso dirmi salvo solo grazie all'intervento dei miei amici occidentali, mentre Mahathir, un musulmano, ha fatto di tutto per distruggermi... Ha dimostrato che, nonostante si proclami musulmano, il suo cuore è cieco a ogni compassione. L'epilogo è la tirannia e la constatazione del fallimento del suo concetto di "valori asiatici".

La mia tragedia, e quella di Anwar, dovrebbero far riflettere i correligionari musulmani, quando valutano l'occidente e il suo ruolo nel mondo. Nel momento in cui ci prepariamo a costruire il nostro destino collettivo nel ventunesimo secolo, quali valori saranno più utili, quelli di Mahathir o quelli di Jefferson? Mahathir ha scelto per me.»⁵

L'intellettuale islamico svizzero-egiziano Tariq Ramadan, nipote del fondatore dei Fratelli Musulmani, Hassan al Banna, nato e vissuto in Svizzera in quanto la famiglia era stata esiliata dall'Egitto, ha detto: «Il problema dei paesi musulmani non è l'islam, ma l'assenza del rispetto dei principi dello stato di diritto e del pluralismo politico.»⁶

Infine una frase scherzosa, ma neppure troppo, di un altro intellettuale musulmano: «Mi auguro che un giorno o l'altro i miei fratelli di religione scelgano di passare dalla "piccola *jihad*" (la meno importante, secondo il Corano, la quale comprende tra l'altro anche la guerra difensiva) del dirottamento degli aerei, alla "grande *jihad*" (la più importante, che implica il controllo di sé e la ricerca di una vita religiosa) di saperli costruire.»

Ovviamente si potrà obiettare che si tratti di poche, irrilevanti eccezioni. Ma siamo così sicuri di poter essere noi, nell'intricato mondo musulmano di oggi, a decidere quale sia una regola e quale un'eccezione?

Nel mondo sostanze e spiriti infiammabili se ne trovano sempre e dappertutto. Un amalgama caotico e instabile, come non mai, di aspirazioni e umiliazioni, rancore e fierezza, ideali e paranoie si è formato oggi nel mondo islamico.

Nell'impasto si trovano i ruderi delle passate grandezze di una civiltà millenaria, gloriose memorie, e su di esse il pulviscolo della mediocrità del presente. Ci sono folle di giovani (un solo dato: nell'Algeria degli anni '90, il 40% della popolazione aveva meno di quindici anni) insofferenti e intraprendenti come tante altre folle di loro coetanei, con diplomi ma senza lavoro, con la smania di darsi da fare ma con la frustrazione di non trovare neppure dove andare a tentare qualcosa. In Algeria li hanno denominati *hittisti*, da *hit* che in arabo vuol dire *muro*. Chi è *hittista* può fare un solo lavoro: sorreggere col proprio peso, per evitare che crolli, il muro a cui sta addossato per interminabili giornate.

Non solo. Le grandi civiltà sembrano assopite, addirittura mummificate, ma non è così. D'improvviso si risvegliano. È la "Rinascita Islamica", di cui parlano da tempo gli studiosi. Non è un risveglio tranquillo: assomiglia piuttosto a un'eruzione vulcanica. Per orientarsi si torna alla tradizione, ai libri basilari, anzi al Libro che tutti li dovrebbe contenere. (Ci si meraviglia? Quante volte l'occiden-

4 Intervista di Le Monde, riportata da Internazionale, 17-23 settembre 2004.

5 Gilles Kepel, *Jihad, ASCESA E DECLINO*, Carocci, Milano 2001, p. 103.

6 J. Neirynek, *POSSIAMO CONVIVERE CON L'ISLAM?*, intervista a Tariq Ramadan, *Al Hikma* ed. p. 148.

te è dovuto tornare alle proprie origini, e ai propri testi basilari, quando gli sembrava di aver smarrito la strada?). Tutto si complica, inoltre, per l'invito allettante a imitare i modelli di vita occidentali per raggiungere la "cuccagna" che si vive, e si gode, all'estero. Questo invito viene sempre però contraddetto da un messaggio che va in senso contrario: "È inutile, rinuncia. Tu non ce la puoi fare a colmare la distanza infinita tra te e il benessere".

In Iran il Corano viene riletto da una parte degli sciiti allo scopo d'intervenire nella lotta politica e di trasformare la società. Per rispondere, e frenare, la sua rivoluzione, la tradizione sunnita diffonde ovunque il suo messaggio conservatore e rigorista. Le idee religiose s'intrecciano alle sommosse, mobilitano le masse alla guerra in Afghanistan contro i sovietici, alla guerra civile in Algeria, in Egitto, in Malaysia. È un processo turbolento quello cui assistiamo. Non troppo diverso da quello conosciuto da noi europei, che non dovremmo mai dimenticare i tempi delle nostre guerre di religione, o i giganteschi falò della prima metà del secolo passato. Oggi sembriamo fatti di una materia ignifuga e resistente alle roventi tentazioni della violenza, ma non sempre è stato così. Vale la pena di ricordare del resto che anche gli americani del nord divennero molto più compassati e meno eccitabili solo dopo il milione tra morti e feriti della loro guerra civile.

Ciò che si muove nel profondo del mondo islamico potrebbe essere sconvolgente e rovinoso per il mondo intero, ma potrebbe trovare un suo sbocco più equilibrato e costruttivo. Fulmini e tuoni talvolta annunciano una tempesta, ma spesso scaricano la loro forza distruttiva e preparano una stagione più mite.

Per finire, alcune considerazioni di un non-credente, che non può "non definirsi cristiano", come disse una volta Benedetto Croce.

"Avete inteso che fu detto. Occhio per occhio e dente per dente. Io invece vi dico di non resistere al male; anzi, se uno ti colpisce alla guancia destra, volgigli anche la sinistra. A uno che vuol trascinarci in giudizio per prendersi la tunica, dagli anche il mantello; se uno ti vuol costringere per un miglio va' con lui per due." (Matteo, 5, 38-41). È un precetto magnifico, però del tutto chimerico e importuno, almeno in epoche infiammate e iraconde come la nostra? Lo si dovrebbe custodire in qualche scrigno della memoria, per trasmetterlo magari a qualche scolaresca focosa, oppure attendere, per parlarne di nuovo, che arrivino giorni in cui possa apparire meno scandalosamente anacronistico?

Ma Gesù in quali tempi e luoghi ha parlato? A quali uomini si è rivolto? A quali rivalità e conflitti ha lui stesso con dolore assistito? Erano i decenni in cui sotto la cenere covavano le inimicizie e i rancori che avrebbero portato alla distruzione del Tempio di Gerusalemme. Migliaia di ribelli crocefissi dal potere romano in un solo giorno, rivolte e massacri di ebrei da parte di altri ebrei, di ebrei da parte dei gentili e viceversa. Chi avrebbe osato, anche allora, porgere l'altra guancia? I deboli, gli ignavi, gli indifferenti fino al limite della complicità di fronte alla barbarie altrui?

Ha forse intuito la verità Nietzsche sostenendo che "il porgere l'altra guancia" si addice soltanto ai codardi e ai sottomessi, a chi condivide inguaribilmente la morale degli schiavi? In effetti c'è, anche oggi e tra di noi, chi rifiuta di contendere con i prepotenti del momento. Chi cavilla se uno sia o non sia una vittima, o una vittima che meriti di essere soccorsa. Chi non vede la persecuzione che ha davanti agli occhi, forse perché spera che non arrivi a infierire su di lui.

Don Abbondio, a suo modo, è un "uomo di pace", ma soltanto perché crede di potersi rendere invisibile agli occhi dei prepotenti.

Ha scritto il Mahatma Gandhi: "Credo fermamente che, laddove non ci sia da scegliere che tra codardia e violenza, si debba consigliare la violenza. Perciò, quando il mio figlio maggiore mi chiese come si sarebbe dovuto comportare qualora fosse stato presente allorché io, nel 1908, venni aggredito e ridotto quasi in fin di vita..., io gli risposi che sarebbe stato suo dovere difendermi, anche a costo di usare violenza... Io credo che la non-violenza sia mille volte superiore alla violenza, che il perdono sia più virile del castigo. Il perdono nobilita il soldato. Ma l'astensione dal castigo equivale al perdono soltanto allorché si ha il potere di punire; non ha senso, invece, quando proviene da una creatura impotente. Un topo non perdona il gatto dal momento che non può far altro che lasciarsi sbranare." ⁷.

Forse continuiamo a fraintendere del tutto l'ammonimento di Gesù. Non sono tanto i nostri sentimenti personali di fierezza o di umiltà, di coraggio o di mitezza ad essere chiamati in causa. Come suggerisce René Girard: "Se noi comprendiamo la rivalità mimetica possiamo anche capire perché i precetti di Gesù nel *Discorso della Montagna*, spesso criticati come "irrealistici", siano al contrario autoevidenti. La rivalità mimetica è un tale flagello che nulla dev'essere risparmiato pur di evitarla. Ogni volta che ve ne sia la minaccia, dice Gesù, dobbiamo lasciare qualunque oggetto disputato nelle mani dei potenziali rivali, dobbiamo aderire anche alle richieste più oltraggiose." ⁸. La violenza terroristica attuale è così brutale ed efficace che ci sta spingendo a reazioni sempre più violente e incontrollabili. I conflitti si propagano senza che nemmeno ce ne accorgiamo più. All'odio e alla ferocia altrui non sappiamo fare altro (come del resto quasi sempre, nel lungo, faticoso e tragico corso della storia) che rispondere col nostro odio e con la nostra potenza distruttiva.

Come non cadere nel tranello di divenire inconsapevolmente sempre più simili a coloro che ci hanno "schiaffeggiato"? Come tentare d'indebolire la violenza evitando di darle il nutrimento della nostra stessa reazione violenta? Come evadere dalla prigionia dell'odio reciproco? Si può guarire dall'odio prima che sia troppo tardi? E cosa significherebbe porci oggi con urgenza queste domande, senza aspettare chissà quale futuro meno aspro e preoccupante?

Dove trovare modelli da imitare?

Nel corso della Passione, in nessun momento Gesù cede di fronte ai propri persecutori. Egli spoglia di ogni pretesa di giustizia e legittimità le loro azioni e accuse. Una vittima del tutto innocente sta per essere sacrificata allo scopo di saziare il furore omicida di una folla eccitata, come ha suggerito, con astuzia da esperto uomo politico, Caifa rimproverando gli altri sacerdoti del sinedrio. "Voi non capite nulla. Non vedete dunque come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera?". Gesù non s'intimorisce, non si piega alla violenza di chi lo condanna. Resta solo di fronte alla forza brutale delle minacce: i suoi amici si smarriscono, alcuni tradiscono, negano persino di essersi accompagnati a lui.

Ma in nessun modo egli vacilla: non è disposto a compromettersi con la menzogna e la prepotenza per cercare una via di salvezza. Non solo. All'odio altrui non risponde con il proprio odio. Non si lascia contaminare dalla violenza né subendola né usandola a sua volta di rimando.

⁷ Richard Attenborough, *LE PAROLE DI GANDHI*, Tea ed., Milano 1989, p. 45.

⁸ René Girard, *LA VITTIMA E LA FOLLA*, Santi Quaranta ed., Treviso 1998, p. 48.

"Padre mio, perdonali, perché non sanno quello che fanno."

Simone Weil ha parlato una volta di una nuova antropologia, di un nuovo modello di uomo e di relazioni tra uomini, che sarebbe contenuto, e nascosto, nei Vangeli. A noi viene spontaneo imitare, senza troppo riflettere, l'inimicizia altrui. Se tentassimo una volta o l'altra d'imitare chi ha saputo rispondere ad essa con uno spirito nuovo, con amicizia e rispetto dell'altro, siamo sicuri che non si riuscirebbe a instaurare un mimetismo diverso da quello cui siamo abituati, negativo e aggressivo, a favore di qualcosa di assai più benefico e promettente? "Dove sono ora questi nemici? Capuleti! Montecchi! Guardate quale maledizione è caduta sul vostro odio: il cielo per uccidere le vostre gioie si è servito dell'amore! E io, per aver chiuso gli occhi sopra le vostre discordie, ho perduto due parenti. Noi siamo tutti puniti." Sono le parole conclusive del "Romeo e Giulietta", pronunciate dal principe di Verona. Sono i vincitori, quasi sempre, a giudicare la storia. Oppure quei vinti che sperano in una pronta riscossa. E se finalmente riuscissimo a pensare che la storia di oggi verrà giudicata non solo dagli uni e dagli altri, ma dalle vittime, sia quelle colpite dal terrorismo, sia quelle immolate dalle guerre per combatterlo? Soltanto loro, credo, sarebbero dei giudici in grado di decidere. Chi di noi verrà condannato, chi verrà assolto?

Jesuit Social Network - Italia

Da alcuni anni i gesuiti italiani hanno deciso di dedicarsi maggiormente a tre ambiti: i giovani, la cultura (riviste e centri di formazione), il sociale. Sono perciò nate tre commissioni, formate da gesuiti e laici, con il compito di monitorare e riflettere sul lavoro che viene svolto in questi settori per offrire un quadro d'insieme che permetta di operare scelte convenienti.

La commissione del settore sociale ha visto nel servizio ai più poveri il suo principale interesse e si è data da fare per comprendere quali sono quei gesuiti italiani effettivamente impegnati nel campo. Fin dall'inizio non si è trascurato il contatto con le riviste, in particolare *Aggiornamenti Sociali*, e i centri di formazione che sono aperti alle problematiche connesse con le persone svantaggiate.

Dopo un cammino di qualche anno, recentemente si è giunti alla creazione di una Federazione, denominata Jesuit Social Network - Italia. Attraverso tale organismo si vuole stabilire un legame significativo tra le realtà che operano accanto a soggetti svantaggiati o per lo studio e la formazione di operatori e che siano collegate con i gesuiti italiani. Nelle varie regioni italiane operano circa un trentina di associazioni, cooperative, fondazioni o gruppi informali che sono nati dall'opera dei gesuiti o da laici legati ad essi. Essi si dedicano a minori, famiglie, tossicodipendenti, immigrati, detenuti, portatori di handicap, ecc. e si avvalgono dell'opera di volontari. Decisamente un patrimonio di esperienze, contatti e testimonianze che merita di essere conosciuto e valorizzato. Il legame che gli operatori di queste attività hanno con i gesuiti costituisce insieme un dono e una responsabilità per la Compagnia di Gesù in Italia. È sicuramente un dono perché sono persone che hanno scoperto una vocazione profonda a partire dalla loro frequentazione della spiritualità ignaziana. Ma la loro presenza costituisce anche una responsabilità perché richiamano i gesuiti ad uno stile di vita e di impegno non banali.

La natura stessa di un'attività di rete comporta il sostegno mutuo delle varie realtà, soprattutto in quegli ambiti nei quali le singole associazioni non hanno sufficienti mezzi per affrontarle da sole, come la formazione degli operatori. E comporta anche l'integrazione delle risorse dei differenti gruppi. La Federazione sta muovendo i suoi primi passi e acquisendo la sua fisionomia. La speranza è che essa sia in grado di incidere sulla programmazione del lavoro della Compagnia di Gesù in Italia e sulla formazione tanto dei laici quanto dei giovani gesuiti.

p. Francesco De Luccia, s.i.

PIANETA CARCERE

Trattamento, non intrattenimento

Maria Pia
Giuffrida

La circolare sulle "Aree educative degli Istituti" ¹ emanata nell'ottobre scorso dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria segna una tappa significativa in ordine all'esigenza di un rilancio del trattamento penitenziario, esigenza diffusamente avvertita a distanza di ben 30 anni dall'entrata in vigore della Legge 26 luglio 1975, n. 354 ².

Il divario tra l'obiettivo trattamentale/rieducativo della pena sancito dall'ordinamento vigente e la "capacità" dell'Amministrazione penitenziaria a dar seguito all'"obbligo a fare trattamento" -come si è espressa la Cassazione ³-, è infatti del tutto evidente, anzi si potrebbe affermare che la "forbice" si è ulteriormente allargata con l'entrata in vigore del DPR 230/00 ⁴. Il nuovo Regolamento di esecuzione rilanciando positivamente gli aspetti qualificanti della riforma penitenziaria e tra questi il rispetto dei diritti dei detenuti, il significato e le modalità del trattamento penitenziario e l'importanza del rapporto con il territorio, ha nei fatti -per usare una metafora- alzato il bersaglio, senza che a ciò corrispondesse un'azione tesa a raddrizzare efficacemente la mira.

¹ Circolare 3593/6043 del 09.10.2003 della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento - Uff. IV OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO INTRAMURALE. Cfr. versione integrale in www.dignitas.it

² Legge 26 luglio 1975, n. 354. NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ.

³ Cass. Sez. I, sent. 24 giugno 82, Cagliari.

⁴ D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ.

Il rapporto tra meta ideale e realtà concreta si è pertanto, in altre parole, ancor più diluito e lo spazio tra i due estremi è stato invaso dalla demotivazione degli operatori e dai ritualismi burocratizzanti della quotidianità, che smorza nei fatti l'attenzione al principio fondamentale dell'individualizzazione dell'osservazione e del trattamento, ricercando prioritariamente la certezza dell'adempimento formale.

Se le affermazioni fin qui fatte hanno il sapore di una ingenerosa generalizzazione occorre aggiungere, per stemperarle, che in numerose realtà l'investimento di energie e di mezzi è costante ed efficace grazie all'impegno professionale dei singoli operatori, secondo però impostazioni operative e metodologie di intervento assai diversificate, spesso estemporanee e quindi senza quelle visibilità e spendibilità che possono essere garantite soltanto con l'implementazione di un modello organizzativo, operativo e valutativo condiviso a livello nazionale.

La circolare sulle *Aree educative* nasce da queste riflessioni e dal conseguente convincimento che per frenare il "fallimento" del *paradigma trattamentale* occorre rivitalizzare le *Aree educative degli Istituti*, superando la burocratizzazione cui si accennava e recuperandone la potenzialità operativa, in linea con le previsioni dell'ordinamento penitenziario, ampiamente confermate dal nuovo regolamento di esecuzione.

Prima di citare alcuni passaggi fondamentali della circolare preme sottolineare che essa altro non fa se non una attenta rilettura della legge, degli articoli dell'ordinamento e del nuovo regolamento di esecuzione, mettendo in relazione tra di loro i diversi compiti istituzionali, "riordinandoli" all'interno di una architettura organizzativa ben definita, secondo il diverso livello di competenza e di significato.

In particolare si è fatto riferimento -in un'ottica progettuale rinnovata- a tre diversi livelli; e precisamente:

1. Il *livello della pianificazione politica* che attiene alla Direzione dell'Istituto⁵. I Direttori dovranno definire annualmente il *Progetto Pedagogico dell'Istituto* quale strumento attraverso il quale si definisce il significato di ciascuna attività e progetto che si intende realizzare con riferimento agli elementi del trattamento. Il *Progetto* definirà pertanto quali siano i soggetti, istituzionali e non, che collaborano al raggiungimento degli obiettivi; quali i livelli di accordo convenzionale, di coordinamento e integrazione operativa tra imprese, cooperative, associazioni, EELL e gli operatori penitenziari appartenenti all'area; quale il ventaglio di risorse e occasioni trattamentali praticabili nel singolo Istituto con riferimento alla popolazione penitenziaria nel suo insieme e a ogni singolo detenuto nel percorso individualizzato da definire. Il *Progetto pedagogico* dovrà contenere oltre agli aspetti descrittivi e organizzativi, le indicazioni metodologiche e la definizione dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché il *bud-*

get necessario sui vari capitoli di bilancio. Andranno altresì esplicitati i tempi e i modi della valutazione sui risultati del progetto medesimo.

2. Il *livello dell'organizzazione, gestione e del coordinamento operativo* che viene attribuito appropriatamente all'*Area educativa* e per essa in particolare al Capo Area. Due sono le dimensioni di impegno operativo dell'Area educativa: quella dello sviluppo delle attività e dei progetti trattamentali previste dal Progetto pedagogico e quella relativa alla organizzazione dell'osservazione e del trattamento individualizzato. Fondamentale è la sottolineatura che l'Area non ricomprende soltanto gli operatori penitenziari *strictu sensu* (educatori, assistenti sociali, polizia penitenziaria, esperti...) ma che in essa debbono confluire tutti i soggetti ex art. 17 e 78 o. p. ⁶ che collaborano con l'Istituto per le attività trattamentali secondo linee progettuali coerenti con il Progetto pedagogico, nonché gli altri soggetti istituzionali che gestiscono, per competenza, alcune attività trattamentali, quali, per esempio, gli insegnanti dei corsi scolastici o dei corsi di formazione professionale, e gli operatori delle ASL. È compito del Responsabile dell'Area coordinare tali soggetti favorendone lo scambio comunicativo con gli operatori penitenziari e implementando modalità di valutazione congiunta in ordine agli obiettivi attesi e ai risultati perseguiti.

3. Il *livello operativo del trattamento individualizzato* di cui è responsabile ciascun educatore: egli ha compiti propri, esclusivi, connessi alla sua peculiarità professionale che gli consente, utilizzando le tecniche e i metodi professionali, di instaurare con ogni detenuto un *rapporto dialogico* teso a favorire la motivazione ad aderire a un progetto trattamentale e più in generale al processo di risocializzazione. L'educatore è inoltre il perno di tutte le attività connesse all'osservazione e alla realizzazione dei progetti individualizzati di trattamento: a tale operatore è affidata infatti la segreteria tecnica dell'*équipe* ⁷, nonché il compito di coordinare tutti gli altri operatori che confluiscono nel gruppo allargato di operatori (GOT) ⁸ e promuovere momenti di interazione interprofessionale che restano di basilare importanza per lo scambio di informazioni in ordine a ogni singolo caso. La circolare richiama fortemente il dettato normativo che all'art. 13 o. p. dispone che l'osservazione della personalità venga predisposta per tutti i condannati e internati fin dall'inizio dell'esecuzione, e proseguita quale attività propedeutica alla definizione del programma trattamentale da definire secondo criteri di individualizzazione, in rapporto alle specifiche condizioni di ciascun soggetto in esecuzione di pena. Viene richiamata in particolar modo l'importanza di promuovere l'*adesione consapevole del detenuto ai contenuti del programma*, siano essi riferiti al lavoro, alla scuola e a qualsiasi altro elemento del trat-

⁶ L'art. 17 riguarda le modalità di partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativi, mentre l'art. 78 disciplina la collaborazione degli assistenti volontari.

⁷ Comma 4 dell'art 29 reg. es.

⁸ La circolare opera una chiara distinzione tra il gruppo allargato (GOT) composto da tutti coloro che contribuiscono all'osservazione e trattamento dei diversi detenuti - e comprende quindi, oltre agli operatori penitenziari, anche i volontari, gli operatori delle istituzioni pubbliche o private del territorio, rappresentanti e operatori di cooperative, associazioni, imprese... - e l'*équipe*, ovvero il gruppo multidisciplinare presieduto dal direttore dell'istituto e composto, come recita l'art. 29 reg. es. , dal personale dell'Amministrazione (assistenti sociali, operatori di polizia penitenziaria, ...) e dagli esperti ex art. 80 o.p. che hanno svolto le attività di osservazione.

⁵ L'art. 3 del reg. di es. specifica che essi esercitano "...i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento e al controllo dello svolgimento delle attività dell'Istituto...; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli Istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'Amministrazione...", garantendo - avvalendosi del personale penitenziario - la sicurezza degli Istituti, condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento.

tamento. Il detenuto dovrà collaborare alla formulazione del programma di trattamento ⁹ e sottoscriverlo formalmente quale accettazione di un patto, di un impegno consapevole. Il piano di trattamento definirà quindi non valutazioni stereotipate e tantomeno *ipotesi generiche*- come spesso finora è accaduto- ma piuttosto *impegni e obiettivi precisi*, assunti dal condannato come propri e rispetto ai quali sarà possibile attuare una costante valutazione del comportamento dello stesso, della sua capacità di adesione al "patto" e di far suo un percorso di cambiamento possibile.


È nella definizione di questo ultimo livello che sta -a parere di chi scrive- il nucleo fondante della circolare, e nel forte richiamo in tutte le sue pagine all'importanza di *rimettere al centro* degli interventi *l'uomo condannato*.

Già nella premessa veniva infatti affermato: ...Parlare di un rilancio del trattamento significa quindi- in linea con la legge- restituire a ogni singolo detenuto una soggettività all'interno degli istituti penitenziari e più in generale dell'esecuzione della pena, "offrire" loro delle risorse/interventi trattamentali (art. 1 reg. di es.) rispetto alle quali essi hanno e/o possono trovare- in virtù del lavoro professionale degli operatori penitenziari e nella fattispecie dell'area educativa- la capacità di adesione e consenso, la volontà di sottoscrivere un "patto trattamentale" non implicito ma consapevole e dichiarato, di ricostruire, con dei valori socialmente accettabili, la solidarietà necessaria, di riscrivere il patto di cittadinanza rotto con la commissione del reato. Accanto alla prospettiva trattamentale la circolare introduce per la prima volta- una citazione esplicita circa l'importanza di dare attuazione alla *prospettiva riparativa*, affermando "L'obiettivo della rieducazione, non può prescindere ... dall'acquisizione da parte del singolo condannato di una volontà di cambiamento, nonché di una coscienza sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, e sulle conseguenze che il reato ha prodotto, e tra queste il danno provocato alla persona offesa...".

Di indiscutibile importanza è quindi la riflessione che ogni ristretto deve sviluppare con il sostegno degli operatori "sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa", compito, questo, normativamente definito dall'art. 27 del nuovo reg. di es.


La portata del nuovo testo del regolamento è inequivocabile e obbliga a un giro di boa: impone di alzare la mira tarando gli interventi rispetto agli obiettivi del trattamento; esige una minore distanza tra ideale e reale, rispondendo all'obbligo a "fare trattamento" con modalità nuove, capaci di avvicinare il cuore dei problemi. E se finora, come viene detto nella circolare, adempiendo i compiti di osservazione scientifica della personalità del detenuto e del suo

RAPPORTO NAZIONALE EDUCATORI/DETENUTI



comportamento, si è caduti nella stereotipia degli interventi; se spesso si è *intrattenuto* il detenuto *riempiendo* il tempo della pena, oggi, alla luce dell'art. 27, è il detenuto che diventa protagonista, è il detenuto che viene chiamato esplicitamente- con l'aiuto degli operatori- a riprendere un ruolo attivo e responsabile, a riflettere sulla sua vita, a ridefinire il suo vissuto rispetto alle azioni commesse, a collaborare alle scelte di contenuto e di senso del programma di trattamento, a *impegnarsi nei confronti delle vittime*. Il dettato dell'articolo 27 è peraltro specularmente al contenuto dell'art. 118 che con riferimento ai soggetti in misura alternativa, afferma che essi devono essere aiutati ad "adempiere responsabilmente agli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti" e gli operatori debbono articolare i loro interventi di aiuto e supporto in un processo unitario e personalizzato caratterizzato "dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento...; da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata...".

RAPPORTO TRA NUMERO DI EDUCATORI E DETENUTI PER PROVVEDITORATO



Sfuggendo quindi alla tendenza autoreferenziale dell'istituzione e al conseguente mantenimento di prassi burocratiche rispondenti a un mero adempimento formale, l'applicazione degli articoli citati impone oggi agli operatori di dare al condannato l'occasione e il supporto per maturare una coscienza critica ed esprimere quel consenso consapevole a un progetto di cambiamento che è pregiudiziale ai fini di eventuali programmi trattamentali e impegni riparatori.

La circolare altro non è che un primo passo in questa direzione: a esso deve seguire l'impegno di ciascuno alla riflessione costruttiva su un rinnovato "fare professionale" che abbandoni modalità di osservazione che possono produrre una cristallizzazione del comportamento dei detenuti, assecondandone tendenze deresponsabilizzanti. Si tratta invece di promuovere nei condannati, attraverso più dinamiche interazioni professionali, processi di responsabilizzazione che consentano loro di *condividere* obiettivi e significati tali da incentivarne la capacità di essere (di divenire) protagonisti reali del proprio percorso di trattamento.

9 Comma 2 dell'art. 27 reg. es.

! MISURE ALTERNATIVE ?

La Detenzione Domiciliare: Genesi E Significato

Anna
Muschitiello
e
Antonietta
Pedrinazzi

L'introduzione della detenzione domiciliare nell'Ordinamento Penitenziario italiano risale al 1986, precisamente alla legge n. 663/86, la c.d. Legge Gozzini, di cui è sicuramente uno degli aspetti più interessanti e significativi.

In quella sede il Legislatore si ispirò all'istituto degli arresti domiciliari, fattispecie detentiva introdotta, nei confronti degli imputati, nel Codice di procedura penale dalla legge 28/07/84 n.398; con la detenzione domiciliare si diede una risposta alla necessità di colmare il "disavanzo" derivante dalla situazione di chi, avendo trascorso la custodia cautelare a casa o in un luogo di cura o di assistenza, si trovava a dover ritornare in carcere in coincidenza del passaggio in giudicato della sentenza e di conseguenza a essere inserito nell'ambiente carcerario con una modificazione "in peius" delle condizioni detentive causata dall'interruzione delle cure o dell'istruzione professionale in corso o dell'attività lavorativa esercitata.¹

Nell'Ordinamento Penitenziario vigente l'art. 47 ter, modificato una prima volta con la legge 12 agosto 1993 n.296, colloca la detenzione domiciliare accanto alle misure alternative tradizionali ma delineandola con caratteristiche proprie; infatti essa è riservata (art. 47 ter 1° comma) alle seguenti categorie di soggetti:

- donna incinta con prole di età inferiore ai tre anni e con lei convivente;
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi e tali da richiedere contatti costanti con i presidi sanitari territoriali;
- persona di età superiore ai 65 anni, se inabile, anche parzialmente;
- persona di età inferiore ad anni 21, per comprovate esigenze di salute,

di studio, di lavoro e di famiglia. Il luogo della detenzione, oltre alla propria abitazione, può essere un'altra privata dimora o ente pubblico di cura e assistenza.

Le categorie indicate nel primo comma individuano soggetti che, per cause anche molto diverse tra loro, hanno bisogno di particolare sostegno e lasciano presumere un minore rischio di condotta delinquenziale.

In coerenza con tale "ratio" ne sono esclusi sia gli appartenenti alla criminalità organizzata sia coloro che hanno fatto una scelta criminale di particolare gravità e la cui condotta sia tale da far scientemente presupporre l'attualità della loro pericolosità sociale e il rischio di recidiva.

La detenzione domiciliare è una modalità di esecuzione della pena detentiva in regime attenuato, svolta in un luogo diverso dal carcere. Ma la ratio della norma, che pur prevede tassativamente finalità rieducative, è genericamente umanitaria e assistenziale, non inclusiva di specifiche modalità di trattamento.

Ciò appare incongruente soprattutto nel caso di concessione della misura agli infraventunenni, nei confronti dei quali è prevista la detenzione domiciliare dichiaratamente per esigenze special-preventive che richiederebbero, in quanto tali, seri e continuativi interventi di servizio sociale orientati al recupero e al reinserimento.²

La Corte Costituzionale, con successive sentenze e il Legislatore con successive norme hanno ampliato la concedibilità della misura ad altre categorie di soggetti. Vediamo quali.

LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DETENZIONE DOMICILIARE DALLA LEGGE N°165/98

La legge n°165/98, cosiddetta legge "Simeoni-Saraceni", ha inciso in modo significativo su questa misura, recependo le due sentenze della Corte Costituzionale relativamente alla materia.

Innanzitutto, ha innalzato a 4 anni il *quantum* di pena (anche se residuo di maggior pena) entro il quale la detenzione domiciliare può essere concessa; inoltre ha innalzato sino a dieci anni il limite di età della prole convivente con la madre condannata, innalzamento che dà diritto alla fruizione della misura; infine, ha introdotto come ulteriore ipotesi di fruibilità, il diritto del padre, esercente la potestà di prole sino a 10 anni di età e con lui convivente, quando la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza ai figli.

La novità che desta maggiore interesse è il comma 1 bis relativo alle pene detentive, anche se residue e non superiori a due anni, per le quali è possibile concedere la detenzione domiciliare a prescindere dai requisiti del comma 1.

In tal modo viene introdotta per la prima volta nell'Ordinamento italiano una fattispecie di detenzione domiciliare generica sganciata da qualsivoglia presupposto soggettivo di meritevolezza e limitata esclusivamente da requisiti oggettivi (... "quando non ricorrono i presupposti per concedere l'affidamento").

Sono esclusi solo i condannati per reati contemplati nell'art. 4-bis. Unico limite: la necessità di un giudizio da parte del Magistrato di Sorveglianza circa l'i-

1 M. Canepa e S. Merlo, MANUALE DI DIRITTO PENITENZIARIO, Giuffrè, p. 242

2 Cfr. www.diritto.net - tesi dott.sa Merisi, Cap. II

doneità della misura a prevenire il pericolo che il soggetto commetta nuovi reati.³

Anche questa nuova fattispecie di esecuzione penale alternativa alla detenzione in carcere si presenta priva di specifiche connotazioni trattamentali, sia dal punto di vista dei presupposti che dei contenuti; non solo: prescinde anche dagli obiettivi genericamente assistenziali propri della precedente normativa.

La "lacuna" relativa alle necessità/opportunità trattamentali in questo caso appare ancor più evidente se si considera che questa tipologia di condannati necessiterebbe di interventi di aiuto e sostegno o rieducativi maggiormente incisivi e coinvolgenti, poiché la disposizione normativa consente loro di fruire del beneficio aggiuntivo della liberazione anticipata; per contro, il beneficio attualmente, in ragione del vigente dettato legislativo, è accessibile senza che sia loro richiesta alcuna forma di partecipazione all'opera di rieducazione.⁴

Questa "accessibilità" senza partecipazione ha fatto scrivere a molti commentatori che l'obiettivo principale della legge 165/98 fosse "sic et simpliciter" quello di deflazionare il carcere e limitarne il sovraffollamento mediante la fruizione della detenzione domiciliare da parte di tipologie di condannati fino ad allora mai prese in considerazione: insomma, una sorta di "indulto individuale" e non una possibilità di esecuzione della pena finalizzata al reinserimento e alla sicurezza sociali.

Il nuovo comma 1-ter, risolve legislativamente l'annosa questione del rapporto tra gli istituti sostanziali del rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione (art. 146 e 147 C.p.) e la detenzione domiciliare, prevedendo la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio, senza limitazioni di pena, l'applicazione della misura detentiva in regime di detenzione domiciliare in luogo del differimento.

Viene, così, a configurarsi una terza fattispecie, dettata anch'essa da finalità umanitarie, ma dalle connotazioni molto diverse rispetto alla detenzione domiciliare tradizionale.⁵

Esiste ancora un'altra ipotesi, nel sistema complesso delineato dal Legislatore, che è applicata quando il soggetto si trovi già agli arresti domiciliari: il Pubblico Ministero sospende l'ordine di carcerazione e, d'ufficio, trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza perché provveda de plano all'eventuale applicazione della detenzione domiciliare.

Infine, nel panorama legislativo è prevista la possibilità per il Magistrato di Sorveglianza di sospendere l'esecuzione, qualora il soggetto si trovi già detenuto e di ammetterlo alla detenzione domiciliare provvisoria in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.

Da questa complessiva e sintetica descrizione emerge un impianto articolato in differenti paradigmi di detenzione domiciliare, ciascuno caratterizzato da distinte situazioni soggettive di riferimento, diversi limiti di pena, particolari condizioni ostative, differenziati momenti in cui proporre l'istanza, specifici Organi giudiziari competenti a riceverla e a decidere: un impianto visibilmente

³ G. Veltri, SOTTO I QUATTRO ANNI LA PENA SI PUÒ SCONTARE A CASA, *Guida al Diritto del Sole* 24 Ore, 13/06/98

⁴ Cfr. www.Diritto.net - tesi dott.sa Merisi op. cit.

⁵ M.P. Giuffrida, I CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, OPERATORI E COMPETENZE NEL CONTESTO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA, Ed. Laurus Robuffo, Roma, pp. 233-239

variegato e complesso, riassumibile come segue:

1) La detenzione domiciliare di cui al comma 10 dell'art. 656 C.p.p., che crea una linea di continuità automatica tra arresti domiciliare e detenzione domiciliare.

2) La detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma 1 O.P., con il limite temporale della pena dei possibili beneficiari elevato a quattro anni, anche se residuo di maggior pena. Possono fruirne: la madre o il padre, in assenza o morte della madre, di prole convivente di età inferiore a 10 anni; la persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono contatti costanti con i presidi sanitari territoriali; la persona di età superiore ad anni 60, se inabile anche parzialmente; la persona minore di anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

3) La detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma 1 bis O.P., misura che può essere applicata alla presenza delle seguenti condizioni:

- Che la pena inflitta non sia superiore a due anni, anche se residuo di maggior pena;
- Che non ricorrano i presupposti dell'affidamento al di fuori dei casi previsti dal comma 1;
- Che tale misura sia idonea a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
- Che i soggetti non siano condannati per i reati di cui all'art. 4 bis O.P. In tal caso, se la detenzione domiciliare viene revocata per andamento negativo, non può essere sostituita da altra misura (art. 47 ter comma 9 bis).

4) La detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter comma 1 ter O.P. che il Tribunale di Sorveglianza può disporre nei seguenti casi:

- quando vi siano le condizioni previste dall'art. 146 e 147 del C.P., in ordine al rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena;
- quando la durata della pena è superiore ai quattro anni previsti dal comma 1, senza alcun limite di pena.⁶

Nel tempo, a quelle tipologie si sono aggiunte le seguenti:

art. 47 quater -soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria- anche oltre i limiti di pena previsti (Legge 12/07/99 n° 231)

art. 47 quinquies -detenzione domiciliare speciale quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 47 ter, per le condannate madri (o i padri) di prole non superiore a 10 anni-, sempre che la Magistratura non rilevi il rischio di commissione di nuovi reati.

Da tale panoramica si può desumere che l'istituto della detenzione domiciliare non è di secondaria importanza quale modalità di esecuzione della condanna e che ad esso afferiscono requisiti oggettivi di concedibilità tali da circoscrivere per lo più soggetti fruitori socialmente *deboli* o problematici; per contro, nei confronti dei condannati ammessi a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare non sono normativamente prescritti gli specifici interventi di aiuto e sostegno che sono invece previsti nei confronti dei soggetti ammessi alle

⁶ M.P. Giuffrida, op. cit.

altre misure alternative che sostanziano il sistema di probation penitenziario italiano. Questa considerazione spiegherebbe altresì perché il tasso di revoca delle detenzioni domiciliari è più alto che il tasso delle altre misure alternative, come illustrano i dati che si espongono tra poco.

ANDAMENTO DELLA DETENZIONE DOMICILIARE DALLA SUA INTRODUZIONE NELL'O.P. A OGGI

L'istituto della detenzione domiciliare, istituito nell'87 ha un andamento, fino al 1991, caratterizzato da forti oscillazioni, ma è sostanzialmente in crescita dal punto di vista quantitativo; dal '92 l'incremento è costante fino al picco storico del '98 (valore indicizzato 1.153, più di 11 volte il valore iniziale). L'unico dato in controtendenza è quello relativo all'anno 1991, ma questo dato è legato a un fattore contingente, la concessione del provvedimento clemenziale generalizzato di indulto e amnistia del 1990. La tabella seguente illustra tale andamento, mettendolo a confronto con quello relativo alla misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale:

	DET.DOM.		AFFID.	
anno	valori	valori ind.	valori	valori ind.
1987	332	1	1907	1.1
1988	508	1.53	2862	1.64
1989	715	2.15	3474	1.99
1990	457	1.38	3372	2.0
1991	287	0.86	2976	1.71
1992	378	1.14	4961	2.85
1993	701	2.11	7669	4.42
1994	805	2.42	10263	5.92
1995	879	2.65	12406	7.11
1996	1091	3.29	16050	8.80
1997	1352	4.07	17316	10.49
1998	3828	11.53	14393	9.04

(i dati della tabella sono tratti dalla relazione conclusiva della Commissione consultiva presso Uff. IV Div. IV DAP, istituita con o.d.s.n. 781 del 16/07/99, DAP Uff. Detenuti e Trattamento).

Chi ha analizzato il fenomeno ha ipotizzato che l'incremento della misura evidenzia la *resistenza* della Magistratura di Sorveglianza a concedere benefici ampi, quali l'affidamento in prova al Servizio Sociale, a soggetti considerati, sotto il profilo comportamentale, *inaffidabili*; pertanto la disponibilità di una misura alternativa più restrittiva quale la detenzione domiciliare avrebbe spostato gli orientamenti della Magistratura verso l'applicazione di quest'ultima, che meglio risponderebbe alla domanda di *sicurezza sociale* espressa dalla comunità civile.

Comprovverebbe tale ipotesi il fatto che, nel 1998, per la prima volta si assiste al *cedimento* in termini numerici dell'affidamento in prova, in controtendenza con il costante andamento in crescita verificatosi negli anni precedenti.

Il fenomeno *detenzione domiciliare* è nei numeri e nei fatti visibilmente *esploso* a seguito dell'approvazione della legge n° 165/98 (altrimenti nota come legge Simeoni Saraceni). L'incremento delle concessioni è evidente nella tabella che segue, che riassume i dati a partire dal 1999 (1° anno di applicazione della Legge n° 165/98) al primo semestre del 2004.

	DET. DOM.	AFFIDAM.I
ANNO	VAL. ASSOLUTO	IDEM
1999	8.075	24.485
2000	9.489	24.991
2001	11.511	26.383
2002	12.939	28.313
2003	13.914	30.467
2004 1° semestre	10.594	24.360

Nel merito della *tenuta* dei soggetti collocati in regime di detenzione domiciliare, è interessante e significativo rilevare che in quest'ambito si riscontra un numero di revocche maggiore rispetto all'affidamento: ad esempio, nel 1° semestre del 2004, ha subito revoca l'11,24% dei detenuti domiciliari a fronte del 4,27% degli affidati; poiché questa differenza è riscontrabile anche negli anni precedenti, è fondato chiedersi come mai una misura come la detenzione domiciliare, apparentemente più *confortevole* della detenzione piena, porti a un così gran numero di revocche. Il fenomeno potrebbe spiegarsi come segue: non è sufficiente che una persona esca o permanga fuori dal carcere per ottenere *ipso facto*, quale risultato durevole, il reinserimento nel contesto sociale; se la *decarcerizzazione* può costituire un utile presupposto, è necessario altresì che tale persona sia aiutata, accompagnata e sostenuta perché non violi le prescrizioni o non commetta nuovi reati.

Le richieste di aiuto rivolte negli anni da questi soggetti ai Centri di Servizio Sociale Adulti del Ministero della Giustizia (CSSA) sono state varie e pressanti, così come le risposte sono state varie e diverse tra un territorio e l'altro in rapporto alle risorse e ai mezzi disponibili. Spesso il CSSA è stato l'unico interlocutore per questa categoria di persone in esecuzione penale; in molti casi, le Forze di Polizia, per legge incaricate del controllo, si sono trovate a svolgere, loro malgrado, compiti propri del servizio sociale.

Sul piano assistenziale, è da osservarsi che il Legislatore espressamente precisa che non grava sull'Amministrazione Penitenziaria alcun onere per il mantenimento e per l'assistenza dei condannati in detenzione domiciliare; ne consegue (e però questo la norma non lo prevede espressamente), che è l'Ente Locale a doversi fare carico delle eventuali necessità di tali soggetti. Ma, al riguardo, un esame di realtà dimostra che molti di essi spesso non sono conosciuti dai servizi territoriali né sono in grado di accedervi autonomamente; di conseguenza, rimangono abbandonati a sé stessi o alle loro famiglie, quando ci sono, con l'effetto *paradosso*, cioè non certo benefico né socializzante, che la detenzione ricada, per tal modo, anche sui congiunti, madri, mogli, fratelli e bambini.

Dopo l'approvazione della legge n°165/98, l'analisi dei dati dice che il detenuto domiciliare è oggi prevalentemente un uomo adulto, non occupato, in condizioni di salute compromesse, con alle spalle un curriculum penale significativo e pregiudizievole per un suo reinserimento sociale. Ebbene, in relazione a ciò, il dato di realtà sul quale è doveroso e opportuno soffermarsi e riflettere è che gli Enti Locali, pur avendo persone in esecuzione penale sul proprio territorio, stentano a riconoscerle come cittadini propri a tutti gli effetti; spesso questi soggetti non vengono presi in carico perché non rientrano in una precisa tipologia (minore, tossicodipendente, paziente psichiatrico, anziano ecc.) meritevole di assistenza. Si può dunque concludere che se le detenzioni domiciliari non contribuiscono a *svuotare* le carceri, servono comunque a non riempirle oltremisura, ma un consistente processo di decarcerizzazione si realizza così *scaricando* sui singoli soggetti o, nei casi più *fortunati* sulle loro famiglie nonché sulla collettività generale, il peso del loro mantenimento, della loro cura e recupero sociale.

MEDIAZIONE penale

**Mediazione
Penale:
Strumenti
Nuovi
Con
Una
Mentalità
Antica?¹**

Francesco
Di Ciò

Da circa dieci anni in Italia, grazie agli spazi offerti dal Dpr 448/88 la giustizia riparativa e la mediazione penale hanno trovato un primo spazio di sperimentazione; in alcune regioni del territorio nazionale sono ormai operative diverse esperienze in ambito minorile ² e da circa un anno sono attivi i primi uffici di mediazione penale per adulti impegnati a sperimentare l'attuazione dalla normativa relativa alla competenza penale del giudice di pace (D.Lgs. 274/00).

Senza pretendere di realizzare un'analisi esaustiva di quanto sta accadendo, cercherò di utilizzare alcuni dati forniti dal Dipartimento Giustizia Minorile e di proporre una riflessione su questioni rilevanti che emergono da queste esperienze provando a definire quali problemi rimangono aperti e quali potrebbero essere gli scenari futuri in merito all'inserimento degli strumenti di giustizia riparativa nell'attuale sistema dei servizi.

ALCUNI DATI SU CUI RIFLETTERE

I dati ³ a cui faccio riferimento fotografano la situazione italiana nell'anno 2002, fornendo alcuni interessanti spunti di riflessione: innanzitutto per quanto riguarda l'utilizzo della

mediazione è possibile osservare che, nei dieci Uffici⁴ presi in esame, in un anno di attività sono state affrontate 321 situazioni relative a minori autori di reato a cui è stato proposto un percorso di mediazione.

I dati confermano come la mediazione sia utilizzata per diverse fattispecie di reato e anche di particolare gravità pur considerando che "il reato di lesioni (semplici e aggravate) si conferma come quello che ricorre più frequentemente (39%), seguito dal reato di danneggiamento (12,1%), ingiuria (11,5%), rapina (9,7%), furto (7,8%) e minacce (7,2%)."⁵

Complessivamente i casi che approdano in mediazione sono prevalentemente (nel 66% dei casi) relativi a reati contro la persona, "mentre come noto le statistiche sui dati relativi ai minori denunciati segnalano come il reato quantitativamente prevalente sia quello contro il patrimonio (54% nel 2001)".⁶

Questi casi sono stati inviati agli uffici di mediazione pre-

valentemente dal Pubblico Ministero (73% circa), ma anche dal Giudice dell'Udienza Preliminare (17,13%) e dagli operatori dell'Ussm (5,6%). Il maggior numero di invii avviene dunque da parte delle Procure ai sensi dell'art. 9 Dpr 448/88 ⁷ (79%), mentre per una percentuale minore di casi (17%) l'invio avviene ai sensi dell'art. 28 e dell'art. 9 del Dpr 448/88 per volontà del Giudice dell'Udienza Preliminare. La mediazione dunque viene proposta prevalentemente nella fase delle indagini preliminari o comunque quasi mai oltre l'udienza preliminare -coerentemente con i criteri guida della minima offensività del processo sul minore e della rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale- anche se, considerando i tempi di invio dei casi in mediazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, risulta interessante rilevare che il tempo trascorso dalla commissione del reato risulta essere pari a circa un anno (380 giorni).⁸

Per quanto riguarda invece

⁴ Ci si riferisce ai dati forniti dagli uffici di Torino, Milano, Trento, Bolzano, Venezia, Bari, Catanzaro, Salerno, Palermo e Cagliari.

⁵ Di Ciò F., LO SVILUPPO DELLA MEDIAZIONE PENALE MINORILE IN ITALIA, *Prospettive Sociali e Sanitarie*, n° 5-6/2004, pp. 25-30.

RILEVAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE PER L'ANNO 2002, realizzata dalla Direzione Generale per gli interventi di giustizia minorile e l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Dipartimento Giustizia Minorile, trasmesso nel dicembre 2003, p. 20.

⁶ Si ricorda che l'art. 9 consente al Pubblico Ministero e/o al giudice di acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza del fatto e la personalità dell'indagato o dell'imputato, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità anche attraverso il parere di esperti. In breve, la concezione della personalità sottesa a questa norma rivela che le carenze e gli squilibri del giovane vanno intesi direttamente come sfide, rischi, problemi operativi per il giudice e i servizi. L'autorità giudiziaria promuove la mediazione nella fase del processo ritenuta più idonea, e con tutte le cautele e la discrezione richieste dal caso.

⁷ Direzione Generale per gli interventi di giustizia minorile e l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Dipartimento Giustizia Minorile, RILEVAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE PER L'ANNO 2002, Dipartimento Giustizia Minorile, 2003, p. 27.

⁸ Direzione Generale per gli interventi di giustizia minorile e l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Dipartimento Giustizia Minorile, RILEVAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE PER L'ANNO 2002, Dipartimento Giustizia Minorile, 2003, p. 27.

¹ Le riflessioni di questo articolo integrano e sviluppano quelle presentate in LO SVILUPPO DELLA MEDIAZIONE PENALE MINORILE IN ITALIA, *Prospettive Sociali e Sanitarie*, n° 5-6/2004.

² In particolare al nord troviamo Torino, Milano, Trento e Bolzano, al centro Roma e al sud e nelle isole, Bari, Catanzaro, Salerno e Cagliari ma molte altre strutture sono però in fase di progettazione o in fase di avvio e spesso in seguito a sperimentazioni promosse dagli Uffici di Servizio Sociale Minorile del Ministero della Giustizia.

³ Ci si riferisce al documento relativo alla RILEVAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE PER L'ANNO 2002 realizzato dalla Direzione Generale per gli interventi di giustizia minorile e l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Dipartimento Giustizia Minorile, trasmesso nel dicembre 2003.

gli aspetti di efficacia della mediazione, complessivamente la percentuale di vittime che fornisce il suo consenso all'incontro è risultata pari al 68,3% dei casi, mentre per i minori autori di reato la percentuale si è definita nel 73,2%.

I risultati delle mediazioni effettivamente realizzate descrivono un quadro positivo: dei 321 casi inviati nel 2002 sono state portate a termine 133 mediazioni di cui 114 con esito positivo, 17 con esito negativo e 2 con esito incerto.

I dati confermano dunque come la mediazione rappresenti ancora un percorso consentito a pochi⁹ anche se, per quanto riguarda le mediazioni realizzate, i dati disponibili descrivono un quadro confortante: tra le mediazioni avviate, quelle concluse positivamente rappresentano l'86% dei casi.

LE RAGIONI DI UN LIMITATO UTILIZZO

Provando a ragionare sui dati sopra descritti viene spontaneo soffermarsi innanzitutto sulla dimensione degli invii dei casi di mediazione: nel 2002, in un anno di attività, le esperienze più consolidate hanno portato a termine da un massimo di 36 mediazioni ad un minimo di 13; in effetti, anche i dati del 2000, forniti da una recente ricerca¹⁰, evidenziano come su 2250 denunce alle Procure per

i Minorenni, solo 180 casi (8%) sono stati inviati ai centri per la mediazione.

Se consideriamo che l'invio dei casi avviene pressoché sempre dall'Autorità Giudiziaria, tali dati confermano come queste esperienze risultino ancora sotto utilizzate, pur tenendo presente che "nel corso degli anni '90 in media ogni anno il ricorso alla mediazione penale è raddoppiato nelle sedi giudiziarie in cui sono stati creati i centri"¹¹.

Quali sono dunque i motivi di questo scarso utilizzo? In un recente lavoro a cura di Anna Mestitz ritroviamo alcune risposte: in un'indagine su un campione pari al 60% dell'universo dei magistrati che si occupavano di materia penale nelle sedi giudiziarie che dispongono di un centro di mediazione, si è evidenziato come, in effetti, la mediazione sia stata utilizzata dai magistrati minorili in media 10 volte in un anno; e ciò in netta contraddizione con il dato per cui lo stesso campione di magistrati si esprime nella maggior parte dei casi in modo molto favorevole alla mediazione¹².

Da qui la domanda su quali siano allora i criteri di invio. Nel 93 % dei casi i magistrati affermano di utilizzare il criterio della tipologia di reato, nel 68% quello della segnala-

zione dei servizi sociali, e nel 29% il criterio legato al fatto che i minori autori di reato siano al primo contatto con il sistema giudiziario.

In effetti queste informazioni non dovrebbero comportare un limitato utilizzo della mediazione, se non verificando che i magistrati che inviano i casi, facendo riferimento ad esempio al tipo di reato, affermano in maggioranza di rivolgersi alla mediazione in particolare quando vi è una relazione pregressa tra vittima e autore di reato e quando il reato è lieve. Questo dato trova conferma nelle informazioni fornite dal Ministero secondo cui, fra le mediazioni registrate nel 2002, la maggior parte riguardava il reato di lesioni e "le persone che avevano subito azioni violente dai minori imputati erano, nella maggior parte dei casi, da questi conosciute: su 321 minori segnalati, infatti 182 (pari al 56%) conoscevano la loro vittima"¹³.

Se ciò conferma, da un lato, la sensibilità della magistratura in merito alla selezione dei fascicoli, in quanto, inviando casi caratterizzati da una relazione pre-esistente fra le parti, sembra venga considerata soprattutto la dimensione relazionale del fatto e le possibili ricadute del reato su di queste, dall'altro risulta eviden-

te che si limita l'efficacia della mediazione a solo questi casi.

Ad oggi, in assenza di una normativa di riferimento, "le pregiudiziali limitazioni dei criteri di scelta dei casi"¹⁴ sembrano evidenziare il perdurare di una dimensione di sfiducia verso soluzioni riparative; ma soprattutto emerge la dimensione culturale di questo fenomeno, ovvero il considerare solo la *vittima primaria* come persona fisica direttamente colpita dal reato, escludendo il concetto di *vittima secondaria* individuabile nella famiglia, nella comunità di appartenenza o nella società in generale.

Sembra non venga ancora tenuta presente la dimensione pubblica della mediazione, che si propone come un'occasione di confronto tra vittima, reo e comunità, volto alla "ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo"¹⁵. La mediazione penale invece può essere distinta dalla mediazione in campo privatistico (mediazione familiare, commerciale, ecc.) proprio in quanto, mentre nei conflitti che rientrano nel quadro dei rapporti di diritto civile o di diritto delle obbligazioni sono in gioco interessi privati, nei con-

⁹ Per quanto riguarda la nazionalità, ad esempio, sono state realizzate mediazioni con autori di reato e vittime quasi esclusivamente di cittadinanza italiana, considerando che in soli 13 casi su 321 sono stati coinvolti ragazzi stranieri prevalentemente provenienti dai paesi del Nord Africa e dai paesi balcanici

¹⁰ Anna Mestitz (a cura di), *PENALE: CHI DOVE, COME E QUANDO*, ed. Carocci 2004, p. 70.

¹¹ *Ibidem*, p. 71.

¹² *Ibidem* p. 95.

¹³ Dipartimento Giustizia Minorile, 2003, p. 24.

¹⁴ Anna Mestitz (a cura di), *PENALE: CHI DOVE, COME E QUANDO*, ed. Carocci 2004, p. 151

¹⁵ Ci si riferisce alla RACCOMANDAZIONE N° R (99)19 del Consiglio d'Europa relativa alla mediazione in materia penale e alla DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI BASE PER L'INTRODUZIONE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA IN CAMPO PENALE DELLE NAZIONI UNITE (Vienna, aprile 2000). Cfr. Ceretti A., Di Ciò F., *GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE A MILANO UN'INDAGINE QUANTITATIVA E QUALITATIVA*, *Rassegna penitenziaria e criminologia*, Fascicolo 3, Settembre-Dicembre 2002, p. 101.

flitti generati dalla commissione di un reato penale sono in gioco *interessi pubblici*.

ALCUNI PROBLEMI APERTI

Considerando quanto fin qui rilevato sull'attuale sviluppo delle esperienze di mediazione penale, risulta importante provare a definire quali problemi rimangono aperti e quali potrebbero essere gli scenari futuri in questo campo.

Per quanto riguarda gli aspetti più prettamente operativi, risulta confortante rilevare dalle fonti ministeriali una certa omogeneità nelle procedure adottate dai diversi uffici, pur ribadendo l'importanza che tali esperienze adeguino le proprie procedure alle indicazioni internazionali più recenti¹⁶, nella prospettiva di giungere alla definizione di linee guida nazionali in armonia con tali documenti.

In Italia rimangono, infatti, alcune questioni operative sulle quali occorrerebbe un confronto più approfondito, in particolare quelle relative ai criteri e alle modalità per l'invio dei casi (che, come precedentemente sottolineato, risultano fondamentali per un adeguato sviluppo della mediazione), quelle relative all'incidenza e l'effettività dell'esito della mediazione sul processo, e quelle relative alle modalità e ai

criteri di valutazione dell'esito dei casi trattati.

Per quanto riguarda invece gli aspetti più organizzativi e professionali emergono con forza due questioni: la qualificazione/formazione dei mediatori e l'amministrazione, il finanziamento e la definizione dei programmi di giustizia riparativa e di mediazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto, pur considerando positivamente l'adozione pressoché totale al modello umanistico di mediazione¹⁷, appare ormai necessario giungere a un vero e proprio *codice deontologico* dei mediatori in ambito penale e sociale, anche al fine di vedere garantita un'adeguata formazione degli operatori a prescindere dalla loro formazione di base.

Inoltre, coerentemente con quanto avviene in altri paesi, occorrerebbe ragionare sull'opportunità di aprire queste attività al mondo del volontariato e riflettere sulla dimensione organizzativa di questi uffici caratterizzati da un'alta, ma necessaria, flessibilità nei tempi e nelle procedure, che spesso mal si sposa con le caratteristiche e i tempi dei servizi pubblici in genere.

Per quanto riguarda invece l'amministrazione e la defini-

zione delle funzioni di questi Uffici, risulta oggi fondamentale considerare le nuove opportunità di sviluppo offerte alla giustizia riparativa, collocare queste esperienze all'interno dei nuovi assetti delle politiche sociali e riflettere sull'opportunità che la mediazione penale superi l'ambito esclusivamente minorile.

La Giustizia riparativa in Italia, come evidenziato anche dai lavori della Commissione Ministeriale su "Mediazione penale e giustizia riparativa"¹⁸, è entrata infatti in una fase di potenziale cambiamento: le esperienze di mediazione, finanziate finora prevalentemente con i fondi della legge 285/97, potrebbero rivolgersi al mondo adulto nel quadro della competenza penale del giudice di pace (D. Lgs. 274/00), nell'esecuzione penale esterna (in particolare nell'affidamento in prova al servizio sociale) e nell'attenzione alla riparazione prevista dal nuovo Regolamento di attuazione dell'O. P. (art. 27 Dpr 230/00); inoltre si potrebbe dedicare maggiore attenzione alle vittime di reato attraverso forme di supporto a prescindere dalle attività di mediazione.

PER CONCLUDERE

Considerando queste potenzialità della giustizia riparativa, risulta dunque necessario ragionare con attenzione su come e dove collocare i servizi di mediazione e su come favorire il dialogo tra il mondo della giustizia e quello dei servizi. In una fase di profonda trasformazione delle politiche di *welfare* come quella

che stiamo vivendo in cui la funzione pubblica tende a mettere in discussione la pretesa sufficienza e adeguatezza della sua azione a fronte di nuovi bisogni emergenti, queste nuove risposte devono sapersi inserire nella rete dei servizi sociali e di giustizia, adottando nuove strategie di intervento.

Così, per garantire l'evoluzione degli Uffici per la Mediazione Penale Minorile all'interno di strutture rivolte anche al mondo adulto e non solo nell'ambito di conflitti di natura penale, occorre oggi giungere alla costruzione di accordi di programma più allargati, delineare l'adeguata territorialità di competenza di queste strutture, perseguendo l'obiettivo di promuovere un modello di giustizia riparativa che, anche sulla base di quanto realizzato in ambito minorile, possa rivolgersi all'intera popolazione in collaborazione con tutti i servizi della giustizia e del territorio.

In questa prospettiva risulta fondamentale che gli Uffici per la Mediazione possano comunque mantenere sul fronte istituzionale quella dimensione trasversale e pubblica che garantisce loro autorevolezza e, al contempo, permette a queste strutture di continuare ad essere riconosciute per la propria autonomia e neutralità. Infine, occorre anche ragionare sui rischi e i significati di un così veloce sviluppo della mediazione: da ormai più di dieci anni assistiamo ad una incrementale adesione alle pratiche di mediazione che nei diversi contesti della vita

¹⁶ Cfr. Ceretti A., Di Cio F., Mannozzi G. (2001), 'Giustizia riparativa e mediazione: esperienze e pratiche a confronto', in Scaparro F. (a cura di), *IL CORAGGIO DI MEDIARE. CONTESTI, PARODIE E PRATICHE DI RISOLUZIONI ALTERNATIVE ALLE CONTROVERSIE*, Guerini & Associati, 2001, p. 353.

¹⁷ La maggior parte degli Uffici per la Mediazione in Italia sembrano ispirarsi, seppur con alcune differenze, a quel modello di mediazione volto alla trasformazione del conflitto attraverso l'incontro con l'altro, più centrato su dimensioni relazionali, emotive e umane. La rilevazione del Dipartimento mette in luce, infatti, come l'impostazione teorica degli Uffici per la Mediazione aderisca in prevalenza al modello umanistico del Centre de Médiation et de Formation à la Médiation di Parigi presieduto da Jacqueline Morineau.

¹⁸ Parte dei lavori della commissione sono consultabili sul sito www.giustizia.it (pianeta carcere).

sociale si stanno proponendo come strumenti utili a fornire risposte e soluzioni a nuovi bisogni emergenti.

Questa rapida diffusione della mediazione in diversi ambiti sembra portare con sé anomalie e contraddizioni sulle quali è opportuno riflettere.

Chi, come me, si occupa di politiche sociali, conosce il rischio o il vizio di creare servizi "autocentrati", comprende l'attrazione degli operatori sociali verso nuove modalità di intervento soprattutto quando queste possono illudere di dare risposte a bisogni irrisolti; sa quanto la mediazione possa, in questo senso, attrarre come risposta *puntuale* e rivoluzionaria dal punto di vista culturale.

Ma sa anche quanto sia rischioso promuoverla solo dall'alto o commista a vecchie logiche assistenziali o di controllo.

Uno dei rischi dello sviluppo della mediazione è che sia applicata senza tenere in considerazione alcuni elementi fondamentali: dal punto di vista del suo inserimento nella rete dei servizi, ogni esperienza di mediazione in ambito penale e sociale non può non prevedere un adeguato lavoro di sensibilizzazione che contribuisca a definire il senso dell'iniziativa, a condividerne la cultura, ad organizzare, ad esempio, le relazioni che ogni ufficio deve necessariamente intrattenere con i servizi inviati.

Ma, al fine di preservare lo *spirito* autentico della mediazio-

ne, occorre soprattutto che questa sia realizzata mantenendo salde le sue caratteristiche originarie: la volontarietà, la confidenzialità, l'assenza di potere del mediatore sulle parti¹⁹.

Chi promuove la cultura della mediazione ha dunque il dovere di interrogarsi sui motivi del suo successo, sulle ragioni della corale adesione delle politiche sociali a queste risposte e sulle contemporanee resistenze della magistratura.

Ad oggi l'impressione è che la mediazione si stia diffondendo forse ancor prima nell'ambito dei servizi o delle politiche, che nella cultura e nel contesto civile e che "abbia preso il via *prima* della sedimentazione della cultura riparativa con il conseguente concreto, grave pericolo che si usino strumenti *nuovi* con una *mentalità antica*"²⁰; che si sviluppino, come sembra accadere, percorsi sociali e di giustizia in controtendenza rispetto a una fase storico-politica in cui si riaccendono logiche retributive e repressive.

¹⁹ Mi riferisco a questo proposito alle esperienze di mediazione sociale e penale dove a svolgere la mediazione sono operatori dei servizi della giustizia (USSM) o assistenti sociali che intervengono sui loro stessi utenti.

²⁰ Ceretti A., Mazzucato C., LA SCOMMESSA DELLA GIUSTIZIA MINORILE, *Prospettive Sociali e Sanitarie*, n° 5-6/2004.

Se Il Diritto Promuove Speranza: L'esempio Del Diritto Per i Minorenni¹

Claudia Mazzucato

1. UN MODELLO CULTURALE.

Il tratto che maggiormente definisce la legislazione minorile è tutto condensato in quel *per* significativamente presente nella denominazione ufficiale dell'organo giudiziario per eccellenza in questo ambito, appunto il Tribunale *per* i minorenni (e non, come invalso purtroppo nel linguaggio comune e giornalistico, Tribunale *dei* minorenni).

La scommessa della disciplina riguardante i minori è precisamente l'edificazione di un sistema giuridico al servizio dello sviluppo psico-fisico, intellettuale, umano, civico del giovane beneficiario del sistema medesimo.

Le tipiche modalità deontiche caratterizzanti la norma giuridica -permesso, obbligatorio, imperativo, facoltativo, indifferente²- finiscono qui per essere messe da parte o in ogni caso per modellarsi all'interno di una logica particolare, ancora sconosciuta in altri ambiti: oltrepassare la finalità *regolativo-prescrittiva* dell'azione sociale per attingere a una più pregnante finalità *emancipativo-promozionale*.

Il compito del legislatore

non consiste nel prescrivere, imporre, disciplinare, ordinare o limitare rapporti tra privati, o tra privati e Stato, il compito -più difficile, arduo e faticoso- consiste qui piuttosto nel predisporre una struttura normativa dentro la quale il riconoscimento dei diritti inviolabili (declinati in modo *speciale* nel caso del bambino/adolescente) trovi al contempo una immediata rete di sostegno, un campo di attuazione realistico e concreto, un argine previdente contro i possibili scadimenti nelle violazioni di tali diritti.

Viene cioè richiesto all'ordinamento di fare uno sforzo supplementare in modo da realizzare, *attraverso l'applicazione del diritto*, le condizioni umane-esistenziali necessarie affinché il bambino/adolescente si compia autenticamente.

È pur vero che simile ambiziosa finalità (compimento umano pieno di ogni persona) è all'origine di qualsivoglia sistema giuridico di matrice democratica, ma è altresì difficilmente contestabile che, nel quotidiano, si finisce quasi sempre per esprimere, del diritto, il lato formale -autoritativo e sanzionatorio-; il lato eman-

¹ Il presente articolo anticipa, sintetizzandoli, i contenuti di un più ampio saggio dal titolo "Il diritto minorile: un modello di cultura giuridica per le sfide della civiltà democratica. L'esempio della giustizia penale", in corso di pubblicazione in M. L. De Natale (a cura di), *PEDAGOGISTI PER LA GIUSTIZIA*, Vita e Pensiero, Milano, 2004. La riflessione in tema di diritto minorile qui di seguito proposta, trova accoglienza nella rubrica dedicata tradizionalmente alla mediazione penale e alle forme di giustizia riparativa: nessuna svista, ma scelta determinata. Chi scrive ha accostato il diritto minorile grazie all'esperienza sul campo maturata nell'ambito della mediazione ed ha imparato a scorgere nelle trame significative del sistema giuridico per i minorenni alcune interessanti proprio con quella filosofia innovativa che anima le pratiche mediatriche e di riparazione. Il lettore troverà dunque una sintesi di simili caratteristiche interessanti, prima fra tutte l'ardita scommessa di mantenere un fine promozionale-costruttivo anche nel settore di fatto più distruttivo dell'intero ordinamento, quello cui si affida il compito di rispondere al reato.

² L. Lombardi Vallauri, CORSO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO, CEDAM, Padova, 1981, pp. 131-132 e Autori ivi citati.

cipativo-promozionale viene espresso in prevalenza da quelle fonti -la Costituzione e le Convenzioni internazionali- che svolgono soprattutto un (pur importantissimo e irrinunciabile) ruolo di impulso politico-culturale, ma che solo a lungo termine plasmano la prassi concreta delle istituzioni.

Nella legislazione minorile, invece, l'impegno teso a *promuovere sempre*, nella complessità del singolo caso concreto, *l'interesse della persona minorene*³ è un compito -potremmo dire- immediatamente esecutivo'.

Anche la ben nota distinzione tra norme *precettive* e norme *programmatiche* finisce allora per rivelarsi pressoché superflua; ogni norma minorile contiene le due caratteristiche: è insieme *programma* di sviluppo emancipativo del minorene che dipana i suoi effetti in una diacronia di lunga durata, e *precetto* operativo immediato per la risoluzione del problema tangibile (*l'interesse attuale di quel particolare minorene in vista del suo pieno compimento umano*). Si confonde altresì la distinzione tra *norme di condotta* (le quali prescrivono un comportamento da osservare) e *norme di struttura* (le quali organizzano le istituzioni, ecc.), nel senso che ogni dispo-

sizione comportamentale, nel sistema giuridico *per* il minorene, è anche *strutturalmente* orientata verso un superiore fine emancipativo⁴.

Quando si occupa dei minorenni, insomma, l'ordinamento giuridico -più che in altri settori- cala gli ideali supremi dalle fonti costituzionali e primarie del diritto fin dentro i risvolti più 'prosaici', le pieghe più 'attuative', delle leggi e delle norme secondarie, senza che tali ideali si smorzino in intensità o efficacia.

Sarà perché, rivolgendosi ai bambini e ai giovani, il sistema giuridico (oggi permeato dalla cultura dell'infanzia) viene in parte illuminato dal loro disarmante bisogno di avere *tutto il meglio*, ma è affascinante constatare come il sistema stesso, nel suo sforzo difficile di essere *per*, cerchi di offrire strumenti tecnici per *azioni di speranza*.

La speranza che tutto vada bene fin dall'inizio per i giovani cittadini e per i piccoli ospiti stranieri attraverso l'affermazione garantita dei diritti inviolabili, la speranza *che le cose andranno meglio* nelle situazioni -anche limite- di abbandono, allontanamento dalla famiglia, vittimizzazione o commissione di reati.

3 Cfr. CONVENZIONE DI NEW YORK SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, ONU, 1989 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 176/1991): "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"; cfr. anche art. 31 Cost. laddove si enuncia il principio della "speciale protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù". Nelle leggi ordinarie cfr., per esempio, l'art. 147 C.c. che prevede il dovere di "mantenere, istruire, educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli", oppure l'art. 1 D.P.R. 448/88 in materia di processo penale a carico di imputati minorenni in cui si esplicita il cd. principio di adeguatezza educativa, vale a dire la necessità preminente di applicare la norme processuali e sostanziali "in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorene". Il principio dell'interesse preminente del minore è un vero e proprio leit motiv della legislazione minorile e un costante richiamo rintracciabile nella giurisprudenza costituzionale in materia.

Simile diritto *per* i minorenni contiene dunque, in misura maggiore che altrove, una *scommessa* -o, meglio, una *promessa*- socio-culturale che non può lasciare indifferente il cittadino dello Stato democratico: la promessa che lo *strumento giuridico* sia efficace proprio per realizzare un progresso civiltà; la promessa che, anche di fronte a situazioni drammatiche o lesive, vi sia un preciso modo in cui dare spazio e realizzare *in concreto*, senza retorica, l'ideale sullo sfondo da cui la norma trae la sua legittimità democratica (nella fattispecie la piena, completa, attuazione dei diritti dei più giovani).

Si osservi, infatti, che nei suoi compiti promozionali ed educativi il diritto minorile -validati i distinguo tradizionali- si caratterizza per la presenza di un duplice ordine di norme giuridiche fra loro intrecciate, così sommariamente sintetizzabili: norme che delineano il *dover essere* della condizione della persona minorene e ne *propiziano* il com-

pimento umano autentico, e norme che regolano la fuoriuscita da situazioni disagevoli in vista della (con la speranza della) massima appropiazione da parte del bambino/ adolescente dello stato ottimale perduto (o mai raggiunto).

1.1. NORME CHE *propiziano* IL COMPIMENTO UMANO.

Il primo ordine di disposizioni normative mostra subito una peculiare caratteristica: la norma entra in contatto -in chiave, come si ricordava, operativa e non meramente di principio- con i più alti livelli di rapporto inter-personale (genitori/figli; padre/madre) e con i più profondi temi esistenziali (nascita, affetti, compimento, educazione, crescita, personalità, maturità, ecc.⁵).

Il diritto, che pur si mostra tradizionalmente più abituato a regolare in modo autoritativo situazioni o rapporti *esigibili*⁶, assume qui forma entro strutture relazionali per definizione non

4 Emblematico al riguardo il riferimento normativo a competenze, attitudini e sensibilità particolari richieste a coloro i quali svolgono funzioni istituzionali in ambito minorile. Ciò vale per gli organi giudiziari (requirente e giudicante): le principali competenze civili, penali e amministrative sulle persone minori di età sono attribuite al Tribunale per i minorenni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e alla Sezione specializzata della Corte d'Appello; ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 272/89 "i magistrati assegnati agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio". L'esclusività dell'incarico è stato uno dei punti più discussi in occasione della c.d. proposta Castelli (D.d.L. nn. 2501/2002, 2517/2002 e relativo emendamento): i disegni di legge governativi, infatti, contemplavano la possibilità che le sezioni specializzate di tribunale ordinario, ivi previste, si occupassero anche di altri affari. La specializzazione vale altresì per la polizia giudiziaria (art. 5 D.P.R. 448/88; art. 6 D. Lgs. 272/1989), per il difensore d'ufficio (art. 11 D.P.R. 448/1988) e per gli organi/enti deputati alla cd. tutela amministrativa, e in particolare per i servizi sociali.

5 In entrambi i casi il minorene è circondato da figure adulte (genitori-famiglia, insegnanti, educatori, giudici, servizi sociali, ecc.) portatrici di doveri e potestà necessari per l'efficace raggiungimento del fine.

6 Ad esempio, il rapporto patrimoniale tra debitore e creditore, tra danneggiante e danneggiato, ecc., rapporti cioè nei quali vi è una pretesa a contenuto economicamente e materialmente valutabile che può venire fatta eseguire anche con la forza. Si affaccia nuovamente quell'idea diffusa secondo cui all'ordinamento spetta solo il compito, in ultima analisi, di regolare d'autorità le situazioni conflittuali che i cittadini non riescono - o non possono - gestire e risolvere autonomamente.

coercibili (in primis quelle affettive), con il delicato compito -fra l'altro- di prendere la parte dei più deboli e indifesi.

L'amore, la premura, il rispetto, la disponibilità non si possono imporre, né ottenere con la forza o ingiungere per pronuncia di un giudice (il quale potrà al massimo intervenire interrompendo eventuali condotte materiali offensive di simili valori): eppure la norma giuridica mantiene -anche di fronte a quelle dimensioni non coercibili- tutto il suo significato e la sua utilità. Essa svolge un ruolo di designazione formale-civica e pubblica- di un dover essere di particolare importanza: una designazione che lavora nella coscienza sociale diventando, poco a poco, da monitor a cultura diffusa e interiorizzata.

Designando, additando, garantendo una forma giuridica al valore riconosciuto (art. 2 Cost.), la norma provvede a elevarlo e offrirlo all'adesione auspicabilmente convinta -e non costretta- di tutti i cittadini.

Si accede, ad avviso di chi scrive, a uno dei più promettenti campi di sviluppo democratico della disciplina giuridica: un campo nel quale alla legge-deposte le armi aggressive dell'imposizione, della minaccia e della punizione⁷ -tocca il ruolo di guida e orientamento consensuale dei consociati, nel rispetto

dei loro diritti e della loro sfera di privacy, offrendosi come strada maestra per un'attuazione di buon senso, quotidiana, diffusa e consapevole dei valori fondanti la vita individuale e associata. In altre parole, il diritto non si limita ad apporre confini collettivi a garanzia di un agire libero individuale, ma si fa primariamente garante di valori umani fondamentali, portatore di orizzonti di significato, promotore di un programma solidaristico di politica socio-culturale in vista del bene comune.

La legislazione minorile ha poi il compito cruciale -in ciò guidata dal prezioso lavoro di censimento già operato dal diritto internazionale- di costruire lo specifico contenuto minorile dei diritti fondamentali riconosciuti in via generale alla persona umana e di delinearne le modalità particolari di attuazione.

Essa è allora altresì importante (e paiono francamente poco acuti i giudizi avvilenti spesso riservati alla materia) quale fattore di crescita e miglioramento degli standard della cultura civica nella società: un mondo buono per i bambini è un mondo "buono per viverci"⁸, a fortiori, per tutti. Nella sua opera di promozione, allora, il diritto per i minorenni diventa un sistema complessivo (e auspicabilmente completo) di intervento per la famiglia,

per la scuola e l'educazione, per la libertà, per il benessere e la salute, se vogliamo addirittura per l'amicizia, il gioco, ecc.⁹.

1.2. NORME CHE PROMUOVONO E SOLLECITANO AZIONI DI SPERANZA.

Il secondo ordine di disposizioni normative minorili riguarda la prevenzione e il controllo delle situazioni pericolose o lesive dei diritti dei bambini/adolescenti, situazioni -si badi- delle quali i minori possono essere vittime passive (abbandono, maltrattamento e violenze, difficoltà familiari, ambiente di vita inidoneo) e/o artefici attivi (come nel caso della cd. criminalità giovanile).

Ci si aspetterebbe di trovare qui la veste più tradizionale e aggressiva della legge, ci si avvede invece che proprio nei casi limite il diritto minorile non si snatura offrendo -appunto- strumenti promozionali per 'agire la speranza' e mantenere la propria promessa (o scommessa), ossia il saldo orientarsi in direzione del compimento umano della persona minorenni.

Si può affermare che tutti i provvedimenti assunti dalle autorità nei confronti dei minorenni (e delle loro situazioni socio-familiari) sono interventi per, mai interventi contro. Ciò vale, in modo evidente, nel caso delle misure più immediatamente protettive del minore da situazioni di grave disagio: la legge sull'adozione, per esempio, opportunamente costruisce il procedimento per la verifica dello stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità come un'indagine sulla vita e i bisogni del minore aperta al sostegno e al recupero della famiglia biologica e non come un'azione giudiziaria contro i genitori venuti meno ai loro doveri¹⁰.

Ma ciò vale altresì -in modo ancor più significativo- per le misure di risposta al reato commesso dal minore: si considerino in proposito i principi -emblematici- relativi al processo penale a carico di imputati minorenni, principi idealmente volti ad assicurare sempre l'educazione del giovane reo, la quale costituisce

⁷ Sul punto, si vedano le riflessioni relative alla dialettica forza - consenso in ambito penale svolte da L. Eusebi, LA PENA "IN CRISI". IL RECENTE DIBATTITO SULLA RIFORMA DELLA PENA, Morcelliana, Brescia, 1990; del medesimo Autore, cfr. LA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE: UNA PRIORITÀ ELUSA?, in L. Picotti - G. Spangher (a cura di), VERSO UNA GIUSTIZIA PENALE 'CONCILIATIVA'. IL VOLTO DELINEATO DALLA LEGGE DALLA LEGGE SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE, Giuffrè, Milano, 2002, p. 11 ss. (in particolare si vedano le pp. 47-51).

⁸ Cfr. A. Margalit, LA SOCIETÀ DECENTE, Guerini e Associati, Milano, 1998 e ivi la prefazione di A. Villani, PER UNA "SOCIETÀ BUONA PER VIVERCI". OBIETTIVI, POSSIBILITÀ, FONDAMENTI, p. 11 ss.

⁹ Opportuna appare a nostro avviso l' ammonizione - ancora attuale - di Moro, MANUALE DI DIRITTO MINORILE, p. 10: "La tutela del minore non può e non deve ridursi alla tutela di un soggetto "separato";... non può esaurirsi in una generica "benevolenza" per un essere che per la sua minorità deve essere particolarmente protetto. L'intervento del diritto a favore del minore non è che l'esplicazione, in un campo particolare, di un impegno che è proprio dell'intera comunità a garantire a tutte le persone la pienezza dei fondamentali diritti di personalità e di cittadinanza" (corsivo nostro).

¹⁰ Significativamente, l'art. 12 L. 184/1983 e succ. modif. prevede che, nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, il giudice minorile - dopo aver udito i genitori (o i parenti) - impartisca loro, ove opportuno, "prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia" (corsivi nostri): si tratta dell'estremo tentativo per ripristinare un proficuo legame che eviti la separazione dalla famiglia e l'adottabilità del minore. La legge subordina infatti la dichiarazione di adottabilità alla verifica del fallimento di tale tentativo (art. 15), vale a dire alla constatazione della indisponibilità-impossibilità dei genitori ad adempire le prescrizioni o l'insufficienza del predetto tentativo a ovviare all'abbandono.

obiettivo saggiamente prioritario sulle finalità sanzionatorie¹¹.

2. RISPOSTE costruttive ALLA DELINQUENZA GIOVANILE: IL SISTEMA VIGENTE.

Avventuriamoci dunque per un breve tratto entro i confini della risposta penale alla delinquenza minorile, così come essa è pensata nel vigente sistema.

La promessa democratica che caratterizza il diritto minorile raggiunge qui infatti il suo culmine culturale, mentre sarebbe facile, di fronte al crimine e al pressante richiamo delle esigenze securitarie, cedere alla tentazione e lasciare semplicisticamente che l'ordinamento giuridico mostri ancora una volta il proprio volto -se vogliamo- più scontato e primitivo. Il sistema introdotto grazie alla 'rivoluzionaria' riforma del 1988 sceglie invece la fedeltà ai principi *educativo-promozionali* sopra ricordati e costruisce l'intervento penale verso i minorenni in modo

costruttivo, individualizzato, attento a motivare l'impegno del giovane imputato e a rendere possibile la collaborazione della sua famiglia e del suo ambiente di vita, guardando con sfavore il ricorso alle pene tradizionali limitative o private della libertà.

La tentazione di far uso del diritto nelle sue forme più *aggressive* è così *allettante* che ci tocca a malincuore richiamare il pericolo di vistosi *ritorni indietro* rispetto ai quei *punti fermi* che si pensava il diritto minorile avesse ormai fatto propri: negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna, in Francia, solo per citare alcuni esempi diversificati, si mette mano (o si cerca di metter mano) proprio alla giustizia *per* minorenni -in nome di un preteso bisogno di sicurezza sociale- trasformandola da sistema educativo di risposta al reato, esemplare per mitezza, efficacia e spirito democratico, a sistema *di controllo contro* i minorenni ¹².

Il *filo rosso* che tiene insieme

simili politiche, caratterizzate da una maggiore repressione, da capillari controlli formali limitativi delle libertà, dal ricorso massiccio al carcere, dal rovesciamento dell'educazione in una sorta di *disciplina militaresca* e da una giustizia di tipo espressivo con facili derive irrazionali, si è affacciato anche nel nostro Paese e può essere ritrovato mestamente, in controluce, in alcune scelte del legislatore -non certo riservate solo alla delinquenza giovanile- e in varie proposte di contenimento di certi fenomeni definiti, non a caso, *allarmanti*.

Anche in Italia fanno dunque capolino i pacchetti-sicurezza, le strategie 'dure' per combattere questa o quell'altra tipologia di illeciti che, a seconda dell'occasione, appare in cima alla lista delle priorità. Sul fronte della giustizia minorile, in Italia, il filo rosso ci conduce alle proposte governative di drastico mutamento, nell'assetto ordinamentale e normativo, del sistema per i minorenni (D.d.L. 2501/2002 e D.d.L. 2517/2002) e più in generale alle richieste periodicamente avanzate di abbassamento della soglia dell'età imputabile ¹³.

Resta comunque prioritario, in queste brevi note, tene-

re uno sguardo propositivo -eppure consapevole- che sappia osservare al di là degli scenari foschi che pur si profilano all'orizzonte e mettere in luce piuttosto le caratteristiche *costruttive* del sistema (tuttora) vigente e i molti, *buoni*, risultati da esso già conseguiti.

Si è infatti convinti che il programma politico-criminale delineato dal (perfettibile, ma ottimo) D.P.R. 448/1988 sia un vero e proprio *modello di cultura giuridica* adatto ad affrontare le sfide della società democratica.

2.1. DI FRONTE AL REATO, SENZA PERDERE LA SPERANZA...

Il sistema penale minorile, fin dalla fase processuale, è luogo e momento *progettuale* che dischiude l'esplorazione di possibilità che *motivino* il giovane autore di reato alla ri-adesione il più possibile libera e convinta ai comportamenti auspicati e attesi dall'ordinamento: attraverso *l'accertamento della personalità* (art. 9 D.P.R. 448/88) il giudice è chiamato a scoprire le risorse (personali, famigliari, sociali, ambientali) su cui il giovane imputato può contare, così da sfruttarle al meglio all'atto della decisione, decisione che ex art. I dovrà poi essere spiegata al destinatario nelle sue implica-

¹¹ Tali principi (principio educativo, principio di minima offensività del processo e della pena, principio di rapida fuori-uscita dal circuito penale, principio di destigmatizzazione) sono scolpiti, a livello internazionale, nella CONVENZIONE DI NEW YORK (art. 40) e nelle REGOLE MINIME DI PECHINO (ONU, 1985), a livello nazionale essi sono previsti dal citato D.P.R. 448/1988. Per questi documenti cfr www.dignitas.it

¹² Sulle inquietanti linee di sviluppo della giustizia minorile in Europa, cfr R. Matthews, LE TRASFORMAZIONI DELLA CARCERAZIONE MINORILE IN EUROPA, *Dignitas - percorsi di carcere e di giustizia*, 2003, n. 2, pp. 26-35 (consultabile anche su www.dignitas.it). Sulle derive del sistema nordamericano, si rinvia per una trattazione delle linee essenziali ai seguenti saggi di D. Stendardi, EDUCAZIONE O DISCIPLINA VERSO LA MILITARIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE. L'ESPERIENZA DEI BOOT CAMPS NEGLI STATI UNITI e Id. LA PROBATION MINORILE STATUNITENSE, *La Cassazione penale*, 2004. Per la Gran Bretagna: cfr Home Office, NO MORE EXCUSES - A NEW APPROACH TO TACKLING YOUTH CRIMINE IN ENGLAND AND WALES, *il testo integrale del Documento è consultabile sul sito* www.homeoffice.gov.uk/docs/nme.html. La legge di riforma, in senso repressivo della giustizia minorile, è il CRIME AND DISORDER ACT del 1998 (www.hmsa.gov.uk/acts); si veda anche il YOUTH JUSTICE AND CRIMINAL EVIDENCE ACT del 1999. Per un commento del Programma inglese, cfr A. Ceretti - C. Mazzucato, 'La scommessa culturale della giustizia minorile', in L. De Cataldo (a cura di), PROCESSO PENALE MINORILE: AGGIORNARE IL SISTEMA, ISIS n. 16, Cedam, Padova, 2004, p. 161 ss. Per quel che concerne la Francia, ha fatto discutere la LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION SUL LA JUSTICE del settembre 2002 la quale ha introdotto la possibilità dell'ingresso nei centres éducatifs fermés (letteralmente 'chiusi') per i minori autori di reato a partire dai tredici anni; si ricorda, infine, che il sistema francese contempla la possibilità di trattenere presso gli uffici di polizia ('retenue') i bambini dai 10 ai 13 anni, per un

massimo di 12 ore, quando questi ultimi sono gravemente indiziati di reato: per un quadro completo e aggiornato - seppure sintetico - della giustizia minorile francese, si consulti www.justice.gouv.fr. Per quanto concerne il Canada, sono interessanti le motivazioni che lo stato del Québec ha addotto contro la riforma federale della giustizia minorile, considerata troppo americana - e demagogica - in quanto poco centrata sull'educazione e sul recupero: per un'interessante sintesi del dibattito canadese, cfr J. Trépanier, WHAT DID QUEBEC NOT WANT? OPPOSITION TO THE ADOPTION OF THE YOUTH CRIMINAL JUSTICE ACT IN QUEBEC, *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 2004, vol. 46 (3), pp. 273-299.

¹³ Cfr Senato della Repubblica, XIV Legislatura, Disegno di Legge n. 727, comunicato alla Presidenza il 10.10.2001. Sul punto, si vedano M. Bouchard - L. Pepino, 'L'imputabilità', in E. Palermo-Fabris - A. Presutti, DIRITTO E PROCEDURA PENALE MINORILE, vol. V del Trattato di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 107-124, in particolare p. 111 ss

zioni giuridiche, etiche e sociali.

La decisione dovrà atteggiarsi in modo non solo da preservare i processi educativi già in atto¹⁴, ma da garantire un sapiente, ardito, equilibrio tra il cambiamento costruttivo di ciò che *non va* e l'utile conservazione di ciò che -educativamente e in senso preventivo- *funziona* nella vita del minore. Il legislatore del 1988 e il Giudice costituzionale¹⁵ mostrano una netta predilezione per il mantenimento dell'adolescente nella vita libera e nel contesto affettivo-educativo di provenienza (laddove ciò non intralci in modo controproducente il recupero del ragazzo stesso).

L'offerta seria di garanzie per la sicurezza dei cittadini e il contrasto della delinquenza giovanile (giacché *anche* questi sono gli scopi della giustizia minorile) non avvengono cioè attraverso le simboliche logiche di scambio *pena/sicurezza*, ma sono attivate attraverso interventi di ampio respiro di stampo educativo-promozionale.

Si rifletta sulla portata -programmatica, appunto- di un sistema penale che da luogo tradizionale e per antonomasia della *chiusura* (la *privazione della libertà*, il ripiegarsi nel giudizio sul fatto trasgressivo, lo sguardo legato al passato) si sforza, tende, all'*apertura* (almeno allo spiraglio) sulla personalità, sul futuro, sul recupero educativo del minore.

Si mediti anche sulla portata *creativa* di un procedimento che tende davvero a *rispondere* al reato (nel molteplice senso del termine in simile contesto) senza *limitarsi* a punirlo: rispondere, cioè, nel senso di offrire una guida di comprensione e una indicazione di comportamento al minore intrappolato nella propria condotta trasgressiva la quale spesso lo lascia addirittura disorientato, stupito, incredulo e povero di spiegazioni; rispondere nel senso di mettersi alla ricerca del *perché* di quell'azione, delle sue cause, del significato del messaggio che vi è oscuramente contenuto così da intervenire *corrispondendo* ai complessi bisogni in cui ci si imbatte; rispondere nel senso di fornire alla collettività una più autentica, non simbolica, rassicurazione circa l'impegno effettivo dello Stato e dell'ordinamento nella presa in carico non solo (non tanto) di quei gesti ormai irrimediabilmente commessi, ma di quei soggetti ancora -per fortuna- pienamente presenti nella società con tutto il contributo favorevole che *anche* le loro storie personali, le loro capacità e aspirazioni, possono ancora procurare.

Insomma, la traccia del D.P.R. 448/88 delinea un processo penale non richiuso sull'accertamento giudiziale della responsabilità colpevole e sulla commisurazione della pena, ma dinamicamente orientato al rile-

vante lavoro del *poi*: la prevenzione non afflittiva affidata a interventi socio-pedagogici *sempre promozionali*.

Ne sorge un *iter flessibile e ricco* di opportunità, nel quale entra in gioco l'apporto sinergico di soggetti con appartenenze e professionalità differenti (giudice, PM, difensore, servizi sociali, ecc.) in vista di una proficua e inusuale collaborazione con i destinatari dell'intervento stesso (imputato, famiglia).

Mentre il giudizio ordinario è un ingranaggio nel quale la verità conduce, nei fatti, all'afflizione, senza che l'atteggiamento propositivo del reo dia luogo a benefici consistenti, nel processo a carico di minorenni la responsabilizzazione -valore civico e passo decisivo di ogni cammino di reinserimento non paternalistico-assistenziale nella società- ha un peso ai fini del ricorso a misure di favore.

Responsabilità e libertà non si scontrano, anzi si assecondano vicendevolmente: è il giudizio stesso che -educativamente- induce, sollecita, stimola la responsabilità perché (nel rispetto delle garanzie costituzionali) richiede al ragazzo di sforzarsi in un cambiamento mettendo in gioco le proprie risorse.

Il giovane imputato non ne ricava la percezione, insidiosa nel quadro della cultura democratica, che il contatto con l'autorità giudiziaria sia offensivo per la sua vita e il suo futuro e che dinnanzi al giudice si è chiamati quasi a difendersi da un male.

Si riconosce, fra le righe, quella scommessa tutta democratica (già oggetto della nostra riflessione) che il diritto si ponga come guida *in positivo* dell'agire, come orientamento comportamentale cui il cittadino è chiamato ad aderire spontaneamente.

Il volto della Legge che il giovane imputato può incontrare nell'aula del tribunale per i minorenni non è arcigno e repressivo, centrato sui meccanismi della deterrenza, della forza e della neutralizzazione; il volto della Legge che traspare -almeno idealmente -dal processo minorile è un volto autorevole e precettivo che segnala, con il suo intervento, più che la dimensione punitiva, la dimensione socio-valoriale insita nel precetto penale: come dire che il giudice minorile non sottolinea il "per quello che hai fatto verrai punito", puntualizza invece il "ciò che è accaduto non sarebbe dovuto accadere / non dovrà più accadere e ti è richiesto di impegnare (tutte) le tue capacità in questa direzione".

La progettualità e l'apertura di *chance* -pur impegnative- consentono all'imputato e alla sua famiglia di collaborare con le istituzioni, di fidarsi del giudice e della sua decisione e di affidarsi ai servizi sociali per adempiervi.

Il processo ordinario e il sistema sanzionatorio tradizionale inducono sterili *passività*, il processo minorile e le misure *più spinte*¹⁶ ivi introdotte dal D.P.R. 448/88, prima fra tutte la

¹⁴ Il riferimento alle esigenze e ai processi educativi in atto (processi che devono essere sostenuti e - come minimo - mai interrotti dall'intervento del giudice) è un vero 'ritornello' nel D.P.R. 448: cfr. gli artt. 1, 19, 20-22, 27, 30 in.

¹⁵ Per un'attenta analisi della giurisprudenza costituzionale in materia, cfr. S. Larizza, CORTE COSTITUZIONALE E SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE, *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*. Vol. I *Diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 89 ss.

¹⁶ D. Pulitanò, QUALE FUTURO PER LA GIUSTIZIA MINORILE?, *Minori Giustizia*, 2002, n. 1-2, p. 81.

messa alla prova, tentano invece di *attivare* capacità.

2.2. DAL SUBIRE ALL'INTRAPRENDERE.

La rotta proposta è dunque quella di osare, sul concreto piano operativo (peraltro ancora ai margini del sistema), la sostituzione tendenziale del paradigma *agire/subire* con uno schema concettuale tanto nuovo quanto- si rifletta- razionale, credibile persino ovvio nella sua rivoluzionarietà, quello dell'*agire/intraprendere*.

Alla commissione di un gesto criminale, l'ordinamento non si attende più, nello scenario nuovo (lungi ancora dall'essere compiuto e da tutti condiviso), di avere a disposizione un corpo destinatario di afflizione¹⁷ -per ragioni di giustizia, di compensazione satisfattoria, di deterrenza, di difesa sociale, di sicurezza, di premura per le vittime (!), di neutralizzazione, di risocializzazione (!)-; l'ordinamento si aspetta una persona -in carne e ossa- che metta in gioco tutte le sue "risorse personali, familiari, sociali, ambientali" (art. 9 D.P.R. 448/88) per assicurare una (irreversibile, lo si spera,) presa di distanza dal comportamento illecito e un dignitoso ritorno nella società.

Le misure *spinte* del D.P.R. 448/88 sono un esempio di tale filosofia: valga per tutte il riferimento emblematico alla *messa alla prova* (art. 28), misura che sostituisce alla pena da subire un cammino educativo individualizzato che il minore deve, appunto, intraprendere a proprio beneficio e a vantaggio della collettività. Simile filosofia dell'*intrapresa* pare non essere del tutto trascurata neppure in materia di risposte al reato commesso dal soggetto adulto. Simile filosofia non è infatti per nulla estranea al nuovo *sottosistema* penale rappresentato dal D.Lgs. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace.

L'interessante disciplina, orientata a gestire in modo non repressivo la criminalità comune lieve, contiene, fra gli altri, misure inedite di definizione anticipata del procedimento e sanzioni che ruotano attorno all'idea dell'*attivarsi*, da parte del reo, in *condotte riparatorie* (art. 35) o in *lavori di pubblica utilità* (art. 54).

L'ampio respiro ideale democratico e la cultura civica sottesi a simile visione sembrano trovarsi in linea di continuità anche con alcune recenti disposizioni -purtroppo trascurate dalla riflessione scientifica¹⁸- del

nuovo Regolamento penitenziario (D.P.R. 230/2000)¹⁹: segno anche questo che il vettore di senso qui tratteggiato permane, come necessario punto fermo denso di sviluppi futuri, pur nel confuso e oscillante fermento del dibattito odierno sulla giustizia penale.

Gli artt. 1, 27 e 118 Reg. 230/2000 disegnano, infatti, stimolanti significati operativi in tema di finalismo rieducativo della risposta al reato i quali si collocano pienamente nella direzione appena prospettata: in particolare emerge il compito istituzionale *-impegnativo ma appassionante-* di *riflettere insieme* al condannato sulla condotta anti-giuridica, sulle sue conseguenze negative (anche per il reo medesimo) e sulle possibili azioni riparatorie.

Se ne desume la conferma legislativa dell'opzione, democratica appunto, di configurare, fra i compiti precipi del sistema giuridico anche in ambito penale, quello dell'orientamento dei consociati attraverso i precetti prima che (possibilmente, senza che) si ricorra alle sanzioni.

E quand'anche un illecito venisse commesso, resta quanto mai indispensabile, da parte dell'ordinamento, la fedeltà allo spirito della democrazia che ci

spinge a ricercare -come si diceva- insieme al colpevole i modi per ricostruire un patto di civile convivenza.

In questo senso, potremmo azzardare una lettura congiunta, di reciproca integrazione, tra l'art. 27 co. 3 Cost.-il quale sollecita il finalismo rieducativo della risposta penale- e l'art. 4 Cost., il quale enuncia in capo a ogni cittadino il "dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività... che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Il diritto minorile, che scommette sulla speranza, ci insegna ad aprire la porta al contributo -forse scomodo, ma sempre possibile- di chi ha, nel passato, offeso beni giuridici fondamentali.

¹⁷ L. Eusebi, LA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE, p. 33 ss. Si veda anche M. Pavarini, PER UNA PENALITÀ SOSTENIBILE, *Dignitas - Percorsi di carcere e di giustizia*, 2003, n. 3, pp. 6-14.

¹⁸ Si veda però, M. P. Giuffrida, in questo stesso numero di *Dignitas*.

¹⁹ Tali disposizioni sono pensate per i condannati adulti. Occorre amaramente notare, ancora una volta, che il nostro Paese non dispone a tutt'oggi di un sistema normativo ad hoc per i minorenni concernente l'esecuzione delle pene privative della libertà: l'art. 79 O.p. - nel quale si reclama, fin dal 1975, la provvisorietà delle norme dell'Ordinamento penitenziario nei confronti delle persone minori d'età - è rimasto purtroppo lettera morta, non avendo mai provveduto il Parlamento ad adottare un'apposita legge in materia. La grave omissione da parte dell'organo legislativo è stata denunciata a chiare lettere dalla Corte costituzionale, senza peraltro ottenere l'effetto sperato e vedere dunque sanata tale grave inadempienza. Sulla privazione della libertà di persone minorenni, si ricorda che le Nazioni Unite hanno predisposto, nel 1990, alcune linee guida e standard minimi: le RULES FOR PROTECTION OF JUVENILES DEPRIVED OF THEIR LIBERTY.

Con la locuzione *deprived of liberty*, si intende estensivamente "any form of detention or imprisonment or the placement of a person in a public or private custodial setting, from which this person is not permitted to leave at will, by any judicial, administrative or other public authority", pertanto quanto previsto nelle RULES JDL è applicabile anche ai minori collocati nei centri di prima accoglienza o in comunità, o accompagnati a seguito di flagranza ex art. 18 bis D.P.R. 448/1988. Vale la pena, infine, richiamare che le Regole appena citate prevedono, accanto al principio del ricorso alla privazione della libertà come assoluta extrema ratio, la necessità che vengano garantite anche ai minori detenuti attività educative, di apprendimento lavorativo, sportive e ricreative, la possibilità auspicabile per i minorenni reclusi di possedere effetti personali e vestire i propri indumenti, il divieto tassativo di sanzioni disciplinari quali le punizioni corporali, l'isolamento, la privazione della luce, le restrizioni alimentari, la limitazione delle visite da parte dei famigliari.

MIGRANTI *ristretti*

≠

L'approvazione definitiva dei Regolamenti di attuazione alla Legge n. 189/2002 (c.d. Bossi-Fini) comporterà forti implicazioni sulle condizioni di vita e di inserimento dei migranti, perché diventerà pienamente operativa la disciplina delle migrazioni secondo lo spirito della normativa di riforma, improntata a una visione dell'immigrazione come fenomeno da disciplinare secondo la prospettiva dell'ordine pubblico ¹, orientata al drastico restringimento dei canali di ingresso regolare e delle condizioni paritarie nello svolgimento del rapporto di lavoro, nonché alla precarizzazione del soggiorno.

Come è noto, principio informatore della disciplina è che la permanenza dello straniero sul territorio italiano e la sua integrazione siano collegate all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa ². In questo ambito la riforma ha introdotto la figura del con-

**Alcune
Riflessioni
In materia
Di
Immigrazione
E condizione
Dello
Straniero
In Italia**

Paola Scevi

¹ La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con la sentenza n. 3162/2003 ha sottolineato che "le modificazioni apportate con la legge n. 189 del 2002 hanno accentuato il carattere di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di alcune disposizioni, in parte capovolgendo la visione solidaristica in una esclusivamente repressiva mentre per la legge n. 40 del 1998 le finalità di ordine pubblico, di sicurezza e di razionalizzazione, di controllo e di regolamentazione della presenza e dell'attività dei c.d. extracomunitari venivano filtrate attraverso i principi di pari opportunità e trattamento, di regolazione del mercato del lavoro al di fuori degli schemi della pubblica sicurezza, di generale impegno degli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali e comunitarie di cui è attuazione per combattere le migrazioni clandestine, l'occupazione illegale e i responsabili dei traffici mediante la predisposizione di misure di politica attiva e attraverso strumenti sezionatori di vario tipo".

² Cfr. RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI RIFORMA "La linea guida del provvedimento è quella di giustificare l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi solo in relazione all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa sicura e lecita, di carattere temporaneo o di elevata durata; (...) **b**) l'integrazione dell'extracomunitario è fondata sul reale inserimento nel mondo del lavoro; **c**) la durata del permesso di soggiorno per lavoro viene commisurata alla durata del relativo contratto di soggiorno per lavoro; è prevista (...) **h**) la razionalizzazione dei ricongiungimenti familiari".

tratto di soggiorno per lavoro subordinato ³; i datori di lavoro interessati all'assunzione di stranieri devono assicurare, oltre a un contratto di lavoro, anche le somme per il biglietto di rimpatrio dei lavoratori stranieri da loro chiamati in Italia, e un'adeguata sistemazione alloggiativa ⁴.

Di fronte all'incertezza e ai tempi della procedura autorizzativa per l'ingresso dall'estero, è davvero singolare pretendere che il datore di lavoro dimostri sin dall'inizio la concreta disponibilità di un alloggio idoneo.

Ciò che si rivela poi incongruamente penalizzante per il lavoratore straniero è che, per il rinnovo del permesso di soggiorno ⁵ sia necessaria la periodica verifica della sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, con tutto ciò che ne consegue in ordine alle garanzie.

Si profila quindi una violazione del principio ⁶ fondamentale di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti rispetto ai lavoratori italiani, di cui all'art. 2, c. 3 del T.U.

Una simile diversità di trattamento può risultare ammissibile in relazione all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, esistendo in materia un'ampia discrezionalità legislativa, ma è incompatibile con il citato principio di parità, se imposta ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti ⁷. Non vi è ragione di attribuire sistematicamente al soggiorno degli immigrati tale precarietà: se i lavoratori stranieri non possono accedere al lavoro a parità di condizioni, viene falsata la dinamica delle logiche di mercato con un incremento del lavoro nero ⁸.

Di più, persiste una situazione di svantaggio nell'accesso agli alloggi che si riflette inevitabilmente sulle possibilità di instaurare un valido rapporto di lavoro, e le modifiche all'articolo 40 del T.U. acuiscono le condizioni di disuguaglianza. La legge

³ Il contratto di soggiorno, oltre a regolare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore straniero, costituisce la causa per la quale viene rilasciato il permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato.

⁴ È inoltre prevista la procedura di verifica preventiva dell'indisponibilità di altri lavoratori italiani o cittadini dell'unione Europea o stranieri iscritti al collocamento a ricoprire i posti di lavoro vacanti.

⁵ Sono previste scadenze diverse per la presentazione delle domande di rinnovo del permesso di soggiorno, in relazione al tipo di cui lo straniero è titolare (almeno 90 giorni prima nel caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 60 giorni prima nel caso di lavoro subordinato a tempo determinato). La previsione di periodi così lunghi per richieste di rinnovo è in linea con il disposto dell'art. 7 della proposta di direttiva europea relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, COM/2001/0386, secondo cui il permesso è rinnovabile (...) su richiesta presentata dal titolare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

⁶ Sancito dalla Convenzione OIL n. 143 del 1975, ratificata con legge n. 158/81.

⁷ Anche una giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale ha affermato che i diritti del lavoratore vanno riconosciuti a tutti, senza possibilità di discriminare le persone secondo la nazionalità.

⁸ L'assunzione di lavoratori immigrati irregolari, sottoposti a sfruttamento, che offrono lavoro a minor costo (anche in quanto non soggetto a imposizioni fiscali e a oneri sociali) danneggia gli altri lavoratori che vedono deteriorate le proprie condizioni di lavoro. Si realizza così una concorrenza illegale con i lavoratori italiani con effetti negativi anche sull'atteggiamento nei confronti degli stranieri. Potrebbe così consolidarsi un circolo vizioso: la gente manifesta un atteggiamento ostile nei confronti degli immigrati; ciò induce il legislatore a restringere gli ingressi o a renderli inutilmente difficoltosi; a loro volta politiche di questo genere vanno ad accrescere l'immigrazione illegale; infine, il senso di insicurezza che l'illegalità può diffondere pare confermare quelle percezioni di ostilità le quali tendono così ad autoalimentarsi.

n.189/2002 ha introdotto la durata almeno biennale del titolo di soggiorno al fine di una completa parificazione degli stranieri ai cittadini italiani nell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e ha escluso da questa possibilità gli iscritti nelle liste di collocamento (art. 40 c. 6 del T.U.) ⁹. È da chiedersi come una previsione normativa di tale natura possa essere compatibile con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione e agli articoli 43 e ss. del T.U. Scopo della normativa antidiscriminatoria non è proprio quello di rimuovere comportamenti che trattino diversamente situazioni simili? Non si comprende perché lo straniero debba essere titolare di requisiti diversi.

A tali fattori di disuguaglianza si aggiungono le lungaggini burocratiche che nella prassi accompagnano il rinnovo del titolo di soggiorno: di fatto i tempi di rilascio o di rinnovo del permesso sono di gran lunga superiori ai termini di legge (ai sensi dell'art. 5, c. 9 T.U., venti giorni dalla richiesta) perché la disposizione ha un carattere ordinatorio, ovvero non vincolante, non essendo assistita da alcuna sanzione.

In questo lasso di tempo il lavoratore straniero resta privo di un documento indispensabile per il godimento dei diritti associati alla titolarità del permesso di soggiorno: non può esercitare il diritto all'unità familiare, rientrare temporaneamente in patria, accendere un conto corrente bancario, convertire la patente.

La normativa di riforma ha modificato l'articolo 22 T.U., e ha disposto che è lecito occupare lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, per il quale sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo; è tuttavia necessario che venga chiaramente affermato che i diritti e le facoltà associate alla titolarità del permesso valgono nelle more del rinnovo fino alla decisione dell'amministrazione sulla richiesta. A tal fine sarebbe sufficiente accordare la possibilità di utilizzare, a tutti gli effetti, la ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.

In vista dell'adozione dei regolamenti di attuazione della legge n. 189/2002, è inoltre opportuno riflettere sull'introduzione di una serie di misure di carattere amministrativo: "a questo riguardo andrebbe valutata l'opportunità e l'efficacia di ricondurre ai servizi di anagrafe dei Comuni, con sportelli informaticamente integrati, l'acquisizione delle richieste e il rilascio dei rinnovi del permesso e della carta di soggiorno, per sottrarre questi atti ai gravi ritardi rispetto ai termini di legge e alle situazioni di attesa mortificanti per le persone in termini di civiltà" ¹⁰. Il che, tradotto in termini concreti, significherebbe rendere possibile la semplificazione delle procedure.

È anche necessario che sia adeguatamente considerata la condizione degli stranieri, formalmente disoccupati, che svolgono attività lavorative non riconducibili a rapporti di lavoro regolare. Al riguardo appare opportuno, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dischiudere al lavoratore, che dimostri di aver aperto una vertenza contro il datore di lavoro, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ex articolo 5, c. 6 T.U., valido fino a definizione della vertenza stessa, utilizzabile per l'iscrizione nelle liste di collocamento e convertibile in permesso per lavoro

⁹ Inoltre la normativa di riforma ha soppresso il comma 5 dell'articolo 40 T.U. che prevedeva la concessione - da parte delle regioni a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario - di alloggi da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario.

¹⁰ Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, assemblea 25 marzo 2004, IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2004/2006 SULLA POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE, Osservazioni e proposte, pag. 5.

o subordinato in presenza di un contratto di soggiorno per lavoro, in analogia con quanto previsto in relazione alla regolarizzazione di lavoratori stranieri, nei casi in cui il datore di lavoro avesse rifiutato di procedere alla dichiarazione di emersione.

L'attuale mercato del lavoro richiede politiche migratorie strutturate in modo da poter reagire rapidamente ed efficacemente: se ai lavoratori migranti si toglie la possibilità di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, imponendo loro restrizioni giuridiche e condizioni che non tengono conto delle necessità del mercato stesso, inevitabilmente si infittiranno le fila degli irregolari.

FAVORIRE I CANALI LEGALI DI INGRESSO DEGLI IMMIGRATI

L'assenza di vie giuridiche appropriate per canalizzare l'ingresso dei lavoratori stranieri - a fronte di una consistente richiesta di lavoratori da parte di alcuni settori dell'economia - porta i flussi di immigrazione a canalizzarsi per vie illegali, incoraggiando il traffico di clandestini e lo sfruttamento dei lavoratori irregolari. La possibilità reale di un'occupazione è certamente un fattore di attrazione di immigrati irregolari: la maggior parte dei cittadini di paesi terzi entrano sul territorio italiano in modo clandestino, anche quando si tratta di lavoratori che forniscono un contributo significativo all'economia.

Le politiche di forte limitazione o di chiusura degli ingressi (la cosiddetta "opzione zero"), cagionate dalle incertezze che contraddistinguono lo scenario economico e dall'enfatizzazione degli inquieti umori dell'opinione pubblica, sono fatalmente destinate a scontrarsi con una crescente pressione migratoria. Al fine di governare tale fenomeno è necessario offrire i posti di lavoro a priori, attraverso quote più realistiche di ingresso, per non essere altrimenti costretti ad aprire ancor di più le maglie con successive regolarizzazioni. Occorre poi interrogarsi sui vigenti meccanismi di collocamento, che non sono alla portata di tutti i potenziali datori di lavoro per motivi di reddito, e sul necessario collegamento tra domanda e offerta di lavoro (basti pensare alle famiglie e alle piccole realtà aziendali). Tutte le ricerche, teoriche ed empiriche, sono infatti concordi nel ritenere che più si restringono le condizioni di accesso ai permessi di entrata regolare, più aumenta l'offerta di migrazioni illegali.

Dopo la riforma, l'unico canale legale di immigrazione a scopo di lavoro consiste nell'ottenere preliminarmente un'offerta di impiego: questa è senza dubbio la condizione principale ma non può essere l'unica. I dati dell'ultimo provvedimento di emersione del lavoro nero sono significativi in tal senso: il risultato definitivo di circa 705.000 richieste ¹¹ dimostra che le quote stabilite dai passati decreti sui flussi di ingresso non sono state congrue.

Va poi sottolineato che l'ottenimento di un'offerta di lavoro, quando si è ancora residenti nel paese di origine, può risultare un requisito adeguato per i lavoratori stagionali e per quelli specializzati, oppure per l'assunzione di lavoratori da parte delle grandi e medie imprese, ma nel settore dei servizi alla persona, nell'artigianato o nelle piccole imprese, la conoscenza preliminare tra il datore di lavoro e il lavoratore migrante è indispensabile.

¹¹ Il numero di istanze depositate nel termine ultimo per la presentazione della denuncia - 11 novembre 2002 - è paragonabile a quello che si ottiene sommando i quattro precedenti provvedimenti di sanatoria emanati nella storia del Paese (legge n. 943/86 - 105.000 beneficiari; legge n. 39/90 - 222.000 beneficiari; d.l. n. 489/95 - 246.000 beneficiari; d.p.c.m. del 16.01.98 - 215.000 beneficiari).

In assenza di disposizioni che consentano un incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, l'immigrato farà comunque ingresso in Italia, certo di trovare impiego nel lavoro nero. L'obbligo per il migrante per motivi economici di aver già una proposta di contratto di lavoro spinge inevitabilmente buona parte dell'immigrazione verso l'irregolarità, perché molti datori di lavoro assumono solo persone con cui hanno potuto dialogare e pertanto esistono molti posti di lavoro cui gli immigrati possono accedere solo dopo aver varcato i nostri confini.

Si dovrebbe tenere necessariamente conto di due diversi canali di accesso: il primo che si fonda su di un contratto di lavoro; il secondo che consenta di entrare e soggiornare temporaneamente per ricerca lavoro. Anche l'orientamento espresso dall'Europarlamento è quello di accordare un permesso di ingresso e di soggiorno temporaneo di sei mesi ai fini della ricerca di un'occupazione.

L'attività del Legislatore non può prescindere da una valutazione realistica dello stato delle cose: per disciplinare efficacemente l'immigrazione occorre partire da un'analisi oggettiva del fenomeno migratorio, che è fenomeno strutturale e globale.

Trattare l'immigrazione come un transitorio problema di ordine pubblico, prevalentemente da contenere e reprimere, significa forse rassicurare nel breve periodo, ma certamente porta, in uno spazio di tempo più ampio, all'aumento dell'immigrazione irregolare e del lavoro nero, e quindi a un'erosione dello spazio di sicurezza collettiva. Limitare gli ingressi non fa che incentivare i flussi di immigrazione clandestina, con i fenomeni di sfruttamento a essi coesistenti, e il ciclico ricorso a provvedimenti di regolarizzazione, ed è la marginalità sociale provocata dalla clandestinità che induce paura e xenofobia. Le sanatorie poi finiscono col far aumentare gli arrivi di clandestini e ciò sulla base di quel meccanismo noto agli economisti come *aspettative razionali*.

Naturalmente un atteggiamento di accessi indiscriminati non faciliterebbe di certo un inserimento adeguato dei migranti nella società di arrivo e quindi la loro crescita personale, mentre è proprio questo ciò che si deve realizzare.

UNITÀ FAMILIARE

Come sottolineato nella Relazione Illustrativa alla legge Bossi-Fini, il lavoro costituisce il principale fattore di integrazione; peraltro il diritto non può perdere di vista il lavoratore come persona. È necessario prendere atto con responsabilità che se, da un lato, il tessuto economico del nostro Paese si regge anche sul lavoro degli stranieri, di cui evidentemente non può fare a meno, d'altra parte non è possibile non sostenere il progetto di vita degli immigrati, cioè offrire prospettive di radicamento a coloro che, nell'ottica dei principi ispiratori del nostro ordinamento giuridico, non possono essere considerati esclusivamente alla stregua di mera forza lavoro.

Dopo la riforma, le difficoltà procedurali sottese all'esercizio del diritto all'unità familiare e le modifiche circa le categorie di familiari ricongiungibili acquisiscono il senso di sradicamento. Non si può pretendere di regolare i flussi dei servizi di lavoro senza *vedere* l'uomo che veicola quei servizi.

Le condizioni materiali per l'esercizio del diritto all'unità familiare sono state stabilite dalla legge n. 189/2002 avendo riguardo ai membri della famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minori, e limitando la possibilità di ricongiungimento per i figli maggiorenni a carico alla mera fattispecie di grave stato di salute che comporti invalidità totale e dei genitori a carico solo nell'ipotesi dell'impossibilità di altro sostegno nel Paese di origine, o se ultrasessantacinquenni, qualora gli altri

figli non possano provvedere loro per gravi motivi di salute ¹².

La limitazione della possibilità di ricongiungersi con gli ascendenti grava sugli equilibri familiari, incide pesantemente sulla stabilizzazione delle immigrate con figli piccoli (molte donne immigrate sono costrette a rinunciare a tenere con sé i figli) e riduce inoltre la facoltà di avviare imprese familiari, poiché i supporti parentali costituiscono una determinante risorsa strategica.

L'intero procedimento è demandato allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura, operativo con l'entrata in vigore dei Regolamenti attuativi. Per la validità dell'istanza dovranno essere presentati anche i documenti comprovanti i vincoli di parentela, coniugio e minore età, provenienti dall'estero e autenticati dalla rappresentanza consolare italiana. Questo rende di incerta definizione l'esercizio del diritto all'unità familiare, perché, sino a quando la documentazione proveniente dall'estero non sarà autenticata dalla nostra rappresentanza, non potrà avviarsi il procedimento, con conseguente slittamento dei tempi.

Il trasferimento di una parte rilevante delle procedure alle rappresentanze diplomatico-consolari rischia di complicare inutilmente il diritto al ricongiungimento familiare ¹³.

La riforma è ritornata al sistema precedente il 1998, nonostante questo avesse già dimostrato la sua inefficacia anche in relazione all'eccessiva dilatazione dei tempi. Persiste il problema della discrezionalità amministrativa: ciò induce in confusione quanto al risultato di un determinata istanza, con il rischio di dare adito a controversie e di comportare gravi ritardi in ordine all'esito della richiesta.

L'esperienza del passato e l'aggravarsi oggettivo dell'organizzazione dei vari consolati italiani, collegato anche all'aumento del fenomeno migratorio, che ha comportato un incremento del carico di lavoro, fanno temere che i tempi richiesti per il disbrigo delle pratiche saranno lunghi, nell'impotenza degli interessati, che difficilmente potranno intervenire per accelerarli, ma che già conoscono la rassegnazione.

¹² Lo straniero, per accedere al diritto di mantenere o riacquistare l'unità familiare, subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite, deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, purché di durata non inferiore a un anno, per lavoro, sia esso di natura subordinata o autonoma, ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

¹³ In proposito è emblematico il caso del Consolato generale italiano di Casablanca, che nell'ottobre 2002 aveva comunicato la chiusura a tempo indeterminato del proprio ufficio visti, senza indicare l'autorità supplente alla quale rivolgersi per il disbrigo delle pratiche, e nel maggio 2003 ha annullato le pratiche per il ricongiungimento corredate da un nulla osta della Questura rilasciato da più di sei mesi.

PAROLE DI GIUSTIZIA

La Giustizia Nella Città

Silvana
Manfredi

L'interesse per la giustizia è parte integrante della teologia del libro di Geremia e, con una ricca gamma di sfaccettature, motiva l'accorata denuncia profetica sui mali che portano alla perdizione la città di Gerusalemme, nella quale il profeta svolge il suo ministero.

La parola di Geremia potrebbe apparire data e comprensibile solo all'interno dei confini storici e geografici dell'antica città di Gerusalemme della Palestina del VI sec. a.C. Così non è.

La S. Scrittura conosce e parla di diverse città, con valutazioni ora negative, ora positive, ma la centralità accordata alla città di Gerusalemme dice una particolare attenzione non a una città qualunque, ma a quella che emblematicamente è chiamata a farsi trasparenza di una realtà fondante di comunione tra Dio e gli uomini, nella concretezza di un intreccio di relazioni diverse, radicate tutte nell'offerta divina di condivisione di vita e di storia.

Così è facile scorgere nella parola dei profeti una particolare capacità di lucida penetrazione della verità di ogni comunità associata, scandita dai suoi ritmi e dalle sue necessità di vita organizzata.

Un'indagine a tutto campo sul tema della giustizia ci porterebbe assai lontano ¹.

Può essere sufficiente cogliere alcuni stimoli per una riflessione più approfondita sulla crisi che travaglia oggi le nostre città, o meglio la grande Città globale degli uomini.

¹ Per un'ampia panoramica sull'argomento cfr. L. Wisser, JÉRÉMIE, CRITIQUE DE LA VIE SOCIALE. JUSTICE SOCIALE ET CONNAISSANCE DE DIEU DANS LE LIVRE DE JÉRÉMIE, Labor et Fides, Genève 1982.

I. L'INCHIESTA

In Geremia c. 5,1 si viene a istruire una sorta di procedimento giudiziario che mira ad acquisire prove fondanti l'accusa, la sua verità o la sua falsità, verso gli abitanti di Gerusalemme per motivare la condanna oppure il perdono di Dio, l'unico sommo giudice delle vicende umane:

5,1. *Perlustrate le strade di Gerusalemme, su guardate e saprete, cercate nelle sue piazze se trovate qualcuno, se c'è qualcuno che attui la giustizia, che ricerchi la fedeltà, e io le perdonerò.*

In queste parole l'accento è posto sul desiderio profondo di Dio di riuscire a trovare elementi sufficienti perché sia possibile *perdonare* la città. Si insiste due volte, infatti, sul verbo perdonare, sia nel versetto citato come anche subito dopo, al v. 7, con un procedimento letterario tipicamente semitico che sottolinea con la ripetizione l'importanza del dato.

Innanzitutto si affida a ipotetici incaricati di *perlustrare* tutta la città. Il verbo adoperato è molto raro nella lingua ebraica originale. Altri passi della Bibbia lo applicano agli occhi del Signore che scrutano la terra (cfr. Zc 4,10 e 2 Cr 16,9) e comportano l'idea di una ricerca accurata (cfr. 2 Sam 24,20). Tali testi possono essere d'aiuto per comprendere l'originalità dell'impiego geremiano. Combinando insieme i due suggerimenti, se ne può desumere che qui il Signore Dio esercita pienamente il suo ruolo regale e il controllo sul suo popolo, affidandone l'incarico ai suoi inviati, che si pongono quasi come i suoi stessi occhi e sono quindi capaci di cogliere tutta la verità. Poiché percepire la verità di una situazione complessa è oltremodo delicato, può essere realizzato solo a suo nome e con la sua potenza.

La richiesta minimale fatta dal Signore è: trovare *qualcuno che attui la giustizia, che ricerchi la fedeltà*.

Spesso si è soliti attribuire a *qualcuno* il valore letterale di *un solo uomo* e ci si richiama al racconto dell'intercessione di Abramo su Sodoma e Gomorra di Gen 18,16-33. Infatti anche questo brano, come il nostro, si presenta come un dialogo tra Dio e il patriarca Abramo in qualità di intercessore. Uguale è la terminologia giuridica di inchiesta attuata dal Signore giudice. Torna pure il tema del perdonare (cfr. Gen 18,24.26). I contatti letterari e contenutistici tra i due testi sono molto forti. Nel dialogo tra Abramo e Dio, in Genesi, il perdono viene garantito dalla presenza eventuale di dieci uomini giusti presenti nella città. In Geremia, invece, la posizione divina risulterebbe più sfumata, accontentandosi della presenza di *un solo giusto* nella città. La situazione di Gerusalemme sarebbe però di gran lunga peggiore di quella delle città depravate e quindi maledette di Sodoma e Gomorra. È un inverosimile prospetto della società gerosolimitana, caricato volutamente all'estremo, la cui iperbole tradisce da un lato il carattere irrealistico della descrizione, dall'altro la gravità della degenerazione del vivere sociale. Così Gerusalemme attualizza nel tempo di Geremia la sorte delle legendarie città depravate come

luogo in cui avviene la definitiva opposizione radicale al Signore.

L'interpretazione di Gen 18 sottolinea il valore comunitario del numero 10 per rapporto a un'intera città. Il brano di Geremia sposta l'accento sulla relazione tra il singolo e la totalità. La problematica è però uguale. Non si tratta della *giustizia* personale di un solo uomo. Un solo uomo sarebbe già lo stesso Geremia, o il suo segretario Baruch a cui il Signore promette la salvezza personale (cfr. Ger 45), o ancora colui che salvò il profeta dalla morte sicura in una cisterna di fango (cfr. Ger 38). Si suppone, inoltre, che bisogna sottrarre all'insieme almeno le vittime della malvagità e dell'ingiustizia. È importante invece sottolineare che la salvezza o la perdizione hanno sempre un fondamento e un orientamento *comunitario*: l'agire degli uomini all'interno di una comunità non può mai pretendere di essere compreso come sganciato dalle sue ricadute sugli altri. Non a caso l'eventualità del perdono è espressa con un suffisso singolare: 'le perdonerò', che indica fittiziamente, nella realtà di un solo individuo, la comunità intera di Gerusalemme personificata. Ora questo *qualcuno* in senso ampio, con valore comunitario si presenta esattamente quantificato con il numero 10 in Gen 18,16-33.

L'inchiesta è orientata alla ricerca di qualcuno che realizzi le condizioni indispensabili per una risoluzione positiva della crisi, significata dal *perdono* di Dio.

La specificazione dell'attività richiesta è *fare la giustizia*, che si trova a sua volta in parallelismo con *ricercare la fedeltà*. Il termine *giustizia* è abbastanza complesso nella sua valenza semantica. La coppia *diritto-giustizia* ha delle radici molto antiche e si fonda sulla parallela formulazione *kittum u mišarum* del mondo mesopotamico ².

Non si trova nelle antiche collezioni legali del Pentateuco mentre trae la sua linfa vitale dalle tradizioni sapienziali, come si evince facilmente da alcune massime del libro biblico dei Proverbi (cfr. Pr 1,3; 2,9; 8,20; 16,8; 21,3). Il rapporto della riflessione sapienziale con l'ambiente della corte regale poi ribadisce l'applicazione di tali prerogative soprattutto al sovrano (come si trova per es. in Is 9,6 e 11,3-5, in Ger 22,16-17, nonché nel Sal 72,1-4.12-14).

Il fondamento delle richieste agli abitanti della città è l'imitazione stessa di Dio nelle implicazioni concrete della vita associata, specialmente della giustizia sociale. Il Signore Dio, in quanto re di Gerusalemme, agisce nell'esercizio della sua regalità, secondo i più antichi moduli teologici: fa giustizia all'orfano e alla vedova, ama lo straniero. Ma, come nella corrispettiva endiadi mesopotamica, *diritto e giustizia* sono caratteristiche donate da Dio al re, connesse con la effettiva promulgazione di regole e leggi, capaci di

2 Cfr. al riguardo F.R. Kraus, KÖNIGLICHE VERFÜGUNGEN IN ALTBABYLONISHER ZEIT, *Studia et Documenta XI*, Leiden 1984 e M. Weinfeld, "Justice and Righteousness" - The Expression and its Meaning", in H. Graf Reventlow- Y. Hoffman (eds), JUSTICE AND RIGHTEOUSNESS. BIBLICAL THEMES AND THEIR INFLUENCE (JSOT.S 137), Sheffield 1992, 228-246, con interessante corredo bibliografico sull'argomento.

consolidare equità, diritto e giustizia. Il re è considerato, al tempo di Geremia, l'autorità storicamente designata che ha il compito di rendere presente l'Autorità originaria: Dio. L'ordine basilare del mondo, che ha la sua origine in Dio creatore, diventa visibile nell'applicazione piena di un sistema giudiziario che fa attenzione ai più deboli in ogni aspetto del vivere sociale.

Anche i riferimenti alla *fedeltà* orientano verso la stessa direzione. Il pensiero sapienziale lo mette in opposizione alla menzogna o al mentire (cfr. Pr 12,17.22; 14,5). Fondamentalmente la fedeltà appartiene a Dio, come è ripetutamente affermato nei Salmi ³, ma anche al re ideale (cfr. Is 11,5), perché fa parte, come nucleo portante, della promessa fatta a nome di Dio alla dinastia del re Davide (cfr. 2 Sam 7,16).

È Dio a essere stabile, e quindi fedele, veritiero nell'esercizio delle sue funzioni regali. Da lui giustizia e fedeltà discendono sul re, diretto rappresentante in terra della sovranità divina, e dal re sui capi e su tutto il popolo a lui affidato. Ma, come viene suggerito da Dt 10,18, le qualità dell'agire e del sentire divino sono da applicarsi non solo dai responsabili della vita pubblica ma da tutti indistintamente.

Insieme alla figura del re come colui che assicura il diritto, la giustizia e la fedeltà di Dio nell'ambito delle relazioni umane, anche la città di Gerusalemme - particolarmente legata al re Davide e alla sua discendenza - manifesta uno spessore significativo. L'etimologia teologica del nome *Gerusalemme* è 'città della pace', 'ir *shalom*, e le sue più antiche tradizioni si basano sulla 'giustizia', *sedeq / sdaqah*.

L'identità di Gerusalemme è allora essere la realtà storica privilegiata in cui si attuano diritto e giustizia, elementi fondamentali che sono alla base della 'pace', *shalom*. Lo *shalom* poi non è soltanto 'pace' intesa alla maniera odierna, come assenza di conflitti di ogni genere. Molto di più, implica prosperità, abbondanza, sicurezza. In sintesi: quella pienezza che deriva, come logica conseguenza, dalla completa attuazione di ogni forma di giustizia.

Ciò che caratterizza Gerusalemme è il Tempio di Dio, luogo della sua presenza in mezzo alla comunità degli uomini. Dal Tempio la santità di Dio si espande in modo da permeare di sé le relazioni umane, rendendole tutte capaci di veicolare il modo in cui Dio, che è il Santo, regge l'universo: rispetto, giustizia, diritto. Secondo tale linea interpretativa la richiesta divina in Ger 5,1 riguarderebbe l'applicazione di ogni forma di giustizia sociale, sulla base delle qualità stesse di Dio, signore e re, fondamento di ogni regalità.

La critica di Geremia richiama anche direttamente quella di un suo grande predecessore: il profeta Osea. Egli riconnette alla perversione della classe dirigente, in tutte le sue forme istituzionali - sia politiche che religiose - la mancata attuazione delle esigen-

3 Cfr. Sal 33,4; 36,6; 40,11; 88,12; 89,2.3.6.9.25.34.50; 119,86.90.138, e altri ancora.

ze richieste dalla relazione con il Signore Dio ⁴; e unifica nella sua denuncia la idolatria culturale, il sincretismo religioso, l'accaparramento della ricchezza. Così la giustizia sociale, che dovrebbe essere amministrata dai capi secondo la centralità del rapporto con Dio, non si realizza.

Il messaggio di Osea si fonda, oltre che su una forte impostazione politica, anche su una lettura economica della società. La sete di arricchimento è la molla che spinge re, governanti, sacerdoti, profeti e popolo a non tenere conto del rispetto dovuto alla giusta modalità di adorazione di Dio, né alle giuste relazioni all'interno della comunità che da quella derivano. Tutta la vita della nazione si ammanta di una concezione sacrale ma di stampo idolatrico, perché la bramosia dei beni materiali conduce alla venerazione di divinità aliene dal vero Dio, considerate tuttavia le più idonee dispensatrici dei beni ⁵. Dunque, la giusta relazione con Dio deve necessariamente tradursi nella giustizia delle relazioni tra gli uomini.

La richiesta divina, formulata in Ger 5,1, implica allora che alla giustizia di Dio che è fedele si deve rispondere con una ricerca dinamica della fedeltà che si traduce in tutti gli ambiti esistenziali di una comunità associata, quale la città.

Ger 5,26, con la ripresa del verbo *trovare*, ricollega la parte finale del c. 5 all'inchiesta che apre l'intero capitolo al v. 1. Alla ricerca, pur retorica, di qualcuno che agisca secondo il *diritto del Signore* corrisponde il risultato ottenuto: la constatazione della presenza dei malvagi che, nonostante siano solo una parte della popolazione, di fatto, per la loro influente posizione sociale- indicata da *essere grandi e ricchi*, nonché dalla funzione giudicante espletata: *giudicare/valutare*-portano tutto il popolo a rovina:

5,26. Perché tra il mio popolo si trovano dei malvagi, endono la rete come predatori di uccelli, collocano trappole, catturano uomini.

5,27. Come una gabbia piena di uccelli, le loro case sono piene di frode; per questo sono grandi e ricchi.

5,28. Sono grassi e pingui e oltrepassano perfino le sentenze perverse. Quanto a giudicare, non giudicano la causa dell'orfano e prosperano, e il diritto dei poveri non valutano.

La denuncia della sete incontrollata di guadagno e di arricchimento smodato si trova già in Os 12,9, anche se in contesto differente, e la corruzione nell'ambito giudiziale risuona in Is 1,21-26;

⁴ Per A. Moenikes, 'The Rejection of the Cult and Politics by Hosea', in HENOCH 19 (1997) 3-15 le istituzioni della monarchia e dei governanti in genere sono considerate negativamente assieme a tutte le espressioni del culto. Il loro carattere è da considerarsi idolatrico in modo onnicomprensivo perché allontanano dal rapporto con Dio.

⁵ Cfr. le due interessanti monografie: J.L. Sicre, LOS DIOS OLVIDADOS. PODER Y RIQUEZA EN LOS PROFETAS PREEXILICOS, Madrid 1979; Idem, 'CON LOS POBRES DE LA TIERRA'. LA JUSTICIA SOCIAL EN LOS PROFETAS DE ISRAEL, Madrid 1984.

10,1-3 e in Mi 3,9-12, tra gli altri. La peculiarità geremiana risalta proprio nel termine che evoca una situazione divenuta ormai insostenibile: *oltrepassare*.

La radice ebraica *'abar*, 'oltrepassare', ha valore semantico di trasgressione e stravolgimento e trova una buona applicazione anche nell'ambito forense. Nel nostro testo presenta l'effetto della perversione, con il vantaggio che i malvagi traggono per sé dal giudicare: diventare *grassi e pingui*. L'impiego di *oltrepassare* potrebbe indurre a interpretare tale termine come un andare addirittura oltre le sentenze cattive emesse nei tribunali, perché si tratterebbe di distorcere la giustizia oltre ogni limite, così da trarre dal male altrui prosperità e ricchezza.

Si capisce così anche la presenza di 'frode', *mirmah*, come ricapitolativo, al v. 27, di tutti i proventi derivati dall'atteggiamento indiscriminato di malcostume, che costituisce la pienezza dell'interno di Gerusalemme. Il marcio alligna dappertutto ormai nella città: c'è perfetta corrispondenza tra esterno e interno, tra vita pubblica e privata.

Ma il confronto con l'ordine cosmico instaurato da Dio, sovrano universale, consente la valutazione della sfera giuridica come l'attuazione storica della stessa sovranità cosmica di Dio: secondo la teologia biblica l'ordine si instaura nella società proprio in forza degli ordinamenti garantiti da Dio, come segno concreto della sua presenza regale. Per questo la sua visita di giudice al di sopra di ogni parzialità non potrà che ristabilire la giustizia contro un popolo che, pur protestandosi legato a Dio, alla sua parola e alle sue manifestazioni, in realtà si presenta nella verità dell'esistenza con i tratti di gente del tutto lontana dal divino.

Siffatta denuncia non risparmia nessuno che abbia responsabilità di governo nella città. E quanto ribadisce Ger 5,30-31:

5,30. Cose spaventose e abominevoli avvengono nel paese:

5,31. i profeti profetizzano nella menzogna, i sacerdoti agiscono da sconsciati ⁶, e al mio popolo piace così: cosa farete alla fine di ciò?

Qualunque posizione interpretativa si adotti, tutte indicano un accordo delle classi dirigenti religiose che viziano il senso delle attività loro specifiche, piegandolo alla menzogna.

Così, ai capi civili ben si addicono i vv. 26-29; ai capi religiosi questi vv. 30-31. È quanto già denuncia il profeta Michea (cfr. Mi 3,9-12). Solo, in Michea il popolo non compare e l'oracolo è rivolto contro tutti coloro che detengono ogni forma di

⁶ L'espressione del testo originale ebraico risulta incomprensibile. Facciamo nostra l'interpretazione di W.L. Holladay, "The Priests Scrape Out on Their Hands", Jer. V 31", in VETUS TESTAMENTUM 15 (1965) 111-113.

potere, sia giuridico-sociale sia religioso, responsabili della rovina di Gerusalemme. In Ger 5,31 viene a completarsi la predicazione di Michea con l'aggiunta della responsabilità condivisa dall'intera popolazione, colpevole di una acquiescenza passiva di fronte allo strapotere delle autorità, o piuttosto ben contenta di non essere disturbata nel suo desiderio di quieto vivere dai detentori delle cariche pubbliche, sia civili che religiose. La connivenza, anche se solo silenziosa acquiescenza, non sottrae l'intera popolazione alla condivisione della colpevolezza dei capi e alle sue conseguenze nefaste.

2. LA PERVERSIONE DELLA CITTÀ

Geremia 6,6-8 così dipinge con efficacia la depravazione della città:

6,6 ... Tutto è oppressione in mezzo a lei.

6,7. Come un pozzo offre fresche le sue acque,
così offre fresca la sua malvagità:

'violenza e aggressione' si ode in essa, davanti a me sempre sofferenze e piaghe.

6,8. Lasciatvi correggere, Gerusalemme, perché non si allontani da te l'anima mia.

Tutto in Gerusalemme è oppressione. La sua *malvagità*, al v. 7, sintetizza in poche battute la valutazione divina.

L'ampio campo semantico della perversione comprende *oppressione, malvagità, violenza e aggressione, sofferenze e piaghe*.

Il termine *oppressione* è di solito adoperato nella Bibbia in un contesto sociale. Indica di preferenza un'azione di vero e proprio sfruttamento a tutti i livelli- soprattutto economico- compiuto dalle classi potenti a danno dei deboli e degli svantaggiati nella scala sociale.

Talvolta si connota come *estorsione*, ma in genere tende a evidenziare un atteggiamento di sopraffazione e di prepotenza che determina una generale atmosfera di opposizione al diritto, alla norma che regola l'umana convivenza ⁷. Dalla capitale Gerusalemme il male dilaga, coinvolgendo tutta la nazione.

I due termini *violenza e aggressione*, pur appartenendosi reciprocamente, hanno accezioni differenti. Anche *violenza* si ricollega al peccato dell'uomo in società. Come *oppressione*, è compiuto da classi sociali ricche e potenti. In più ha delle caratteristiche evidenti di rinvio a violenza e rapina, con sfumature di rilievo che hanno a che fare con la vita stessa di coloro che ne sono vittime: denota un attacco mortale. *Aggressione* indica piuttosto la razzia, il saccheggio, la spoliatura come atto di devastazione da parte di una forza nemica.

All'interno di una società civile esprime quindi per analogia la forza brutta che imperversa nella città, manifestando la assoluta inca-

pacità di vivere secondo le norme di una coabitazione pacifica, con una continua aggressione contro i più deboli, paragonabile al saccheggio e alla devastazione di un esercito nemico.

È una forza di distruzione che si aggiunge alla *violenza* rendendola, se possibile, ancora più lesiva della dignità delle vittime. Infine l'insieme *violenza e aggressione* è il grido d'invocazione d'aiuto degli oppressi, come denuncia urlata che attende giustizia.

Un altro dato che richiama molto da vicino le tradizioni più specifiche di Gerusalemme è costituito dal v. 7. Propone un paragone perfetto ed esattamente antitetico tra un pozzo che offre acqua fresca e Gerusalemme che offre fresca la sua malvagità.

L'immagine scelta, quella del pozzo dalle acque refrigeratrici, è già in sé particolarmente significativa in rapporto a Gerusalemme.

La freschezza delle acque, che si trasforma in offerta della freschezza della malvagità, evoca l'idea della particolare seduzione della malizia, capace di allettare in virtù dei piaceri implicitamente proposti, perfettamente ben compresa da un uditorio orientale, che sapeva stimare adeguatamente una bevanda fresca .

Si fa qui direttamente allusione alla fonte da cui la città ha preso in origine il suo nome e di cui Is 8,6-7 si serve al negativo come immagine tipica per indicare la città e la presenza di Dio che la protegge: *Poiché questo popolo ha rigettato le acque di Siloe che scorrono piano...* Di inesauribile in Gerusalemme vi è solo la malvagità. Le tradizioni di Gerusalemme parlano del fiume Paradiso che scorre da Sion. Adesso invece da Sion scorre il fiume della malvagità e della malizia che non può che arrecare una sventura meritata.

3. LA MENZOGNA

Il giudizio inevitabilmente pesante può attenuarsi soltanto se Gerusalemme sa accogliere seriamente il messaggio rivoltole e si dispone a un autentico cambiamento nel suo essere e nel suo agire.

L'ammonimento profetico, in Ger 6,8, ha dunque il senso di: 'Sappi accogliere la lezione che ti è data'. Si contestualizza in ambito giudiziario come la sanzione, l'ultima *chance* in possesso del giudice per farsi ascoltare dalla parte colpevole e farla decidere ad assumere quell'atteggiamento di ammissione della colpa che sola può lasciare posto all'indulgenza.

Ma Ger 6,13-15 ben mostra quanto la perversione sia ampia e diversificata, scandita dal ripetersi dell'espressione *tutti quanti*, due volte all'interno dello stesso v. 13.

6,13. *ché dal più piccolo al più grande di loro tutti quanti sono proprio disonesti, dal profeta al sacerdote tutti quanti praticano la menzogna.*

6,14. *Curano la ferita del mio popolo alla leggera, dicendo: 'pace, pace!', ma 'pace' non ce n'è!*

6,15. *Si vergognino, ché commettono abominazione! Ma proprio non si vergognano, neanche sanno arrossire!*

⁷ Per un'approfondita presentazione delle sfumature e delle implicanze di tali termini cfr. J. PONS, L'OPPRESSION DANS L'ANCIEN TESTAMENT, Paris 1981, 27-52; 67-94.

La motivazione addotta è *essere avidi di guadagni disonesti e praticare la menzogna*. A modo proprio, secondo una perversione tipica del proprio ruolo e stato, tutti sembrano convergere nell'affermazione menzognera: 'pace', *shalom!* La 'menzogna', *sheqer*, diventa chiave esaustiva di comprensione dell'agire di tutte le componenti della nazione. È la perversione falsificata della verità di ognuno, soprattutto è una disamina disincantata e realistica del malgoverno istituzionale. Se si interroga il libro di Geremia in altre sue parti si osserva che *giurare nella menzogna* riguarda le esigenze del decalogo: rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso e seguire dèi stranieri (cfr. 7,9). Il tutto condito con la sicumera che deriva dalla predicazione di coloro che si fanno forti delle tradizioni di Gerusalemme, considerata *la città della pace* per antonomasia, per dichiarare assolutamente certo il benessere, ma senza alcun vero fondamento, e quindi *menzognero*.

Segue, al v. 15, il vocabolario giuridico della vergogna, conseguenza disonorante della condanna. Ma neppure questo si è in grado di accettare, perché significherebbe implicitamente ammettere la propria colpevolezza, cosa ben lungi dalle vere intenzioni degli abitanti.

4. LA DIALETTICA TRA CREAZIONE E STORIA

Un posto chiave occupa, nella teologia geremiana, la dialettica tra creazione e storia. Un esempio significativo è la visione di 4,23-26, in cui elementi di matrice squisitamente cosmica si intrecciano con altri che rendono presente la sfera della storia.

- 4,23. *Guardai la terra ed ecco caos e vuoto. I cieli e non c'era la luce.*
 4,24. *Guardai i monti ed eccoli tremanti e tutte le colline vacillavano.*
 4,25. *Guardai ed ecco non c'era l'uomo e tutti gli uccelli del cielo erano fuggiti.*
 4,26. *Guardai ed ecco la terra fertile deserto e tutte le sue città erano distrutte, a causa del Signore, dell'ardente sua ira!*

Lo scuotimento di monti e colli rinvia alla stabilità del mondo, di solito connessa con la stabilità della regalità di Dio.

Esiste un forte legame tematico tra: stabilità del mondo/stabilità della sovranità universale di Dio/testimonianze immutabili come l'ordinamento del mondo, e si tratta senz'altro di tradizioni che appartengono al patrimonio culturale e teologico di Gerusalemme. Nelle parole del profeta Geremia lo scuotimento di monti e colli è indizio di uno sconvolgimento del creato che assume le caratteristiche di un ritorno al caos delle origini che precede il *kosmos*, la 'bellezza ordinata' dell'intero universo.

La catastrofe storica, conseguenza ineluttabile della protervia umana, che si ostina a pensare, ad agire, a vivere senza il riferimento all'origine prima dell'universo e dell'uomo che è Dio, determina un ritorno indietro, all'oscurità della terra prima della creazione. Il creato partecipa a pieno titolo delle vicende umane e con esse si intreccia, nel bene e nel male. Ma in questa dialettica

tra creazione e storia si intravedono anche elementi di una teofania di giudizio. Per Geremia, infatti, la sottovalutazione della relazione privilegiata con Dio appare una sorta di spreco dei beni della creazione e, di conseguenza, comporta la violazione del legame con il creatore e sostenitore dell'ambito creaturale.

In fondo, anche la storia della liberazione pare finalizzata, per il popolo di Dio, a testimoniare il giusto e retto ordine della creazione. L'inizio della storia di Israele non è infatti la liberazione ma piuttosto l'oppressione ingiusta da cui Dio libera. Ora, anche all'interno delle tradizioni di Gerusalemme, l'antitesi per eccellenza è *caos / ordine*. Le tradizioni della signoria cosmica di Dio hanno una ricaduta storica contro le forze ostili dei nemici.

A questa luce essi appaiono una delle forme del prevalere delle forze caotiche sull'ordine della creazione, organizzato e imposto da Dio. Così in Geremia si delineano i tratti di un nemico storico che si volge proprio contro la città in cui Dio è assente e che la conduce alla rovina totale. Ciò dice che, se l'Antico Testamento è attento alla presenza di Dio nella storia, pure per parlare della relazione con Dio ci si serve anche della sfera dell'ordine cosmico. Diritto e giustizia, che presiedono come fondamenti alla signoria cosmica di Dio, richiedono un'attuazione nella società che fa sintesi di linee teologiche di diversa estrazione: quelle delle leggi sociali di Israele e quelle cultiche, che celebrano Dio giudice del mondo. Ma Dio è giudice della storia proprio perché è giudice del mondo.

5. CONCLUSIONE

Una teologia del diritto e della giustizia ingloba in un'unica cornice tradizioni sociali e legali. Le esigenze del rapporto con Dio si colorano dunque della necessità di imitarlo nelle implicazioni concrete di ogni ambito della vita civile e specialmente nella giustizia sociale e giudiziaria. Le parole del profeta Geremia, adeguatamente lette, possono così essere gravide di suggestioni anche per una seria riflessione sulle vicende attuali.

Nel contrasto tra la luce di Dio e l'ombra degli uomini, la storia deve saper delineare un chiaroscuro capace di aprirsi progressivamente a una luminosità sempre più intensa, che abbia la sua fonte nella presenza impalpabile ma autentica del divino ma che, proprio per questo, riesca a mettere in risalto l'armonia dei colori della vita umana. In un'opera d'arte che è la Città di Dio nella Città degli uomini e la Città degli uomini come Città di Dio: luogo di *pace* perché spazio di relazioni umane autenticamente fondate.

La Sesta Opera, il Centro Culturale San Fedele e la rivista DIGNITAS promuovono un seminario su temi di giustizia, colpa e pena e il convegno

CON LA PAURA NEL CUORE

Dal perdersi all'affidarsi. "Tu non temerai i terrori della notte..." (Sl 91,5b)

28-29 GENNAIO 2005


In continuità di spirito e di metodo con il Convegno "La riconciliazione che vale la pena. Eugen Wiesnet sj: misura e premura del diritto" del gennaio 2004, il convegno centerà l'attenzione sul mondo dei minori, della devianza e della sofferenza che l'accompagna, delle radici che ne alimentano disagi e paure. Tra i vari approcci che attingono all'area del Diritto, della Psicologia e della Criminologia ci sarà anche quello che viene dalle Scritture ebraico-cristiane, un accostamento di cui si è già verificata la fecondità.

Il convegno sarà preceduto venerdì 28 gennaio 2005 da un seminario a numero chiuso destinato a trenta giovani studenti e lavoratori tra i 20 e i 30 anni, sensibili e interessati ai temi di giustizia, colpa e pena. Il lavoro del seminario sarà preparatorio del convegno, affrontandone i medesimi temi con modalità interattive e dinamiche di gruppo.

Il seminario di venerdì **28 gennaio 2005**, si svolgerà presso la Sala Trasfigurazione del Centro San Fedele (P.za San Fedele 4, Milano) a partire dalle 9.30. Orario: 10.00 - 13.00; 15.00 - 18.30. È prevista una sessione serale cinematografica.

I lavori del convegno si svolgeranno sabato **29 gennaio 2005**, presso l'Auditorium del Centro Culturale San Fedele, via Hoepli, 3/a - Milano, con il seguente orario: 9.30 - 13.00; 15.00 - 18.00.

Per informazioni contattare lo **02.863521** oppure dignitas@gesuiti.it



PER ABBONARSI O RINNOVARE L'ABBONAMENTO A DIGNITAS

Abbonamento annuale: cifra minima di **10 Euro** per l'Italia e **15 Euro** per l'estero.

Non diamo alcuna indicazione precisa per l'abbonamento sostenitore: a ciascuno la scelta del valore che vuole attribuire a questa iniziativa.

C/C postale: 36 65 62 05

intestato a Sesta Opera San Fedele - Gestione Fondi Giornale

C/C 41167/1 - ABI 3069.2 - CAB 09400.3 - Banca Intesa

Segnalaci le persone interessate a ricevere la rivista al fax **02 805 72 37** oppure all'indirizzo: lettori@dignitas.it

www.dignitas.it